



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence



Volume 3
Number 2
December 2023

Bologna
University Press



Direzione/Editors: A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

Comitato Direttivo/Editorial Board: M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

Comitato Scientifico/Scientific Committee: Sergio Alessandri (Univ. Bari), Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Utrecht), Amelia Castresana Herrero † (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Laura D'Amati (Univ. Foggia), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Lauretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Bologna), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

Segretario di Redazione: F. Tamburi

Comitato di Redazione: T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, M. Frunzio, O. Galante, S. Liva, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, G. Turelli.



An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence

Volume 3
Number 2
December 2023

Specula Iuris è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

Direttore Responsabile
Giovanni Luchetti

Editorial office
email: redazione@speculaiuris.it

Web page
<http://www.speculaiuris.it>

Print subscription (2 issues)
€ 125

Subscription office
ordini@buponline.com

Publisher
Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza, 10
40123 Bologna (Italy)
tel.: +39 051 232882
fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155
ISSN online: 2785-2652
ISBN: 979-12-5477-438-0
ISBN online: 979-12-5477-439-7
Doi: doi.org/10.30682/specula0302

Registrazione
Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza
Creative Commons CC-BY 4.0
One year after the first publication, paper are licensed under a
Creative Commons attribution CC-BY 4.0

Graphic Layout
DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

Cover
L'Illustratore (Bologna, 1346), miniatura tratta dal *Decretum Gratiani* con glosse di Bartholomaeus Brixiensis (Ginevra, Bibliothèque de Genève, Ms. Lat. 60, f. 2r).

Sommario

DIRITTI ANTICHI

Partes formularum e 'consenso' magistratuale 7
GIOVANNI PAPA

Argomentazioni giuridiche ed elementi architettonici: la limitazione della
responsabilità solidale nella lettura ulpiana dell'*actio de effusis vel deiectis* 23
MASSIMILIANO VINCI

DISACCORDI

«Dichotomy of the Roman Financial World» (J. Andreau) and Some Recent
Trends of Roman Studies on Economy and Law 53
AKIRA KOBAYASHI

FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

Ordinare il caos
Parte II: Cormenin e l'indipendenza italiana 95
MARCO FIORAVANTI

MACROSCOPIO

Vecchie questioni e nuove soluzioni a proposito dei *Commentarii* di Gaio 115
GIOVANNI COSSA

In margine a un'opera sul valore della 'parola' nel mondo antico e in quello romano 167
MASSIMO MIGLIETTA

MACROSCOPIO

Vecchie questioni e nuove soluzioni a proposito dei *Commentarii* di Gaio

Giovanni Cossa

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena, Siena, Italia

Abstract (Italiano)

Il saggio ripercorre le principali riflessioni suscitate dalla lettura del recente libro di Giuseppe Falcone sui *Commentarii* di Gaio, nel quale l'Autore esamina in maniera chiara e convincente molte delle questioni che da lungo tempo occupano gli studiosi. Le posizioni di Falcone presentano, non di rado, carattere di originalità e sono, pertanto, la prova di come sia ancora possibile proporre idee inedite anche in un tema assai battuto dalla dottrina. Il volume, di conseguenza, costituisce un nuovo punto di riferimento per chi si dedichi allo studio del manuale di Gaio, e impone di tornare a meditare su temi apparentemente consolidati.

Parole chiave: Gaio, *Commentarii*, insegnamento del diritto

Abstract (English)

The essay reviews the main thoughts aroused by the reading of Giuseppe Falcone's recent book on Gaius' Commentarii, in which the Author clearly and convincingly examines many of the issues that have long occupied scholars. Falcone's positions display, frequently, a character of originality and are, therefore, proof of how it's still possible to propose new ideas, even in a subject that is much debated by doctrine. The publication, consequently, represents a new point of reference for those who dedicate themselves to the study of Gaius' manual, and compels to rethink apparently consolidated themes.

Keywords: Gaius, *Commentarii*, law teaching

1. Negli ultimi anni si assiste al rifiorire di un peculiare indirizzo degli studi romanistici, certo non nuovo e mai troppo recessivo¹, che però riguadagna adesso il centro del proscenio soprattutto (ma non solo) grazie agli stimoli molto concreti generati dalla spinta di organici progetti di ricerca, e ai frutti che ne sono scaturiti². Quell'indirizzo, cioè, che si propone di analizzare l'attività e la personalità scientifica dei *prudentes* a partire dalla loro produzione letteraria, assunta globalmente o, più di frequente, incarnata nel corpo di una specifica opera. Al di là delle inevitabili implicazioni sul piano storiografico di una simile impostazione metodologica³, ritengo interessante rimarcare come certi esiti critici – vera espressione della ciclicità dei ritorni di interesse per un tema piuttosto che un altro, a mo' di 'ondate' che fanno rifluire l'attenzione dei ricercatori – sono invero da apprezzare e tesaurizzare soprattutto laddove siano sostenuti – ed è il caso in esame – da una salda convinzione nella necessità di colmare una 'lacuna' degli studi⁴. Alla base di tali approcci sta, cioè, anzitutto l'esigenza (condivisa e ormai metabolizzata in dottrina) di un'operazione esegetica apertamente orientata in direzione opposta al dato in qualche modo 'artificioso' della cristallizzazione giustiniana, verso la vera essenza della scrittura giurisprudenziale; ma sta, a maggior ragione, anche la volontà di superare la linea di confine tracciata, in quella medesima direzione, dall'autorevole precedente della *Palingenesia* di Lenel, che si arrestava alla possibile proposta di restituzione delle opere sapienziali, scontando ineludibili limiti e insieme incompiutezze dovute alla smisurata complessità dell'impresa⁵.

¹ Lo testimonia, di recente, la densa – per quanto esemplificativa – rassegna operata da STOLFI 2017, p. 106 ss. ntt. 58–60, nel corpo di una ricognizione di lungo periodo sugli orientamenti metodologici della storiografia giuridica: al suo interno si isolava appunto il percorso d'indagine incentrato sugli antichi testi giurisprudenziali, dando altresì conto della pluralità delle sue possibili configurazioni (cfr. già Id. 2003, p. 427 ss.).

² Il richiamo corre diretto al Progetto ERC Advanced Grant 2014 sugli *'Scriptores iuris Romani'* promosso e coordinato da Aldo Schiavone, che ha reso possibile la pubblicazione di una nutrita schiera di volumi, ciascuno variamente dedicato a uno o più giuristi e a singole opere o alla completa produzione: a partire da FERRARY, SCHIAVONE, STOLFI 2018 fino agli ultimi pubblicati nei primi mesi del 2023. Ma è lecito aggiungere anche taluni titoli che, da ultimo, hanno percorso una rotta analoga: BALDUS, LUCHETTI, MIGLIETTA 2020, anch'esso prodotto di uno studio collettivo, sfociato poi in un seminario; ARCARIA 2022; GIOMARO, BICCARI 2022; PARENTI 2023; PONTORIERO 2023.

³ Le quali sono state storicamente – è un dato di fatto – causa di frizioni e contrasti intellettuali nei confronti di chi invece preferiva affrontare il *ius Romanum* in modo tendenzialmente più 'dogmatico', dal punto di vista degli istituti e dei concetti: parla di «fuochi di una polemica di metodo» STOLFI 2017, p. 118, nel ripercorrerne le dinamiche, che hanno sovente condotto all'incomunicabilità tra le diverse posizioni e delle quali si auspica però un superamento verso una «prospettiva 'laica' e inclusiva» (p. 122). Tale invito viene palesemente disatteso da chi – come STAGL 2021, p. 568 ss. – continua a ragionare dogmaticamente in termini di impermeabile contrapposizione tra approcci (nel proporre critiche peraltro scarsamente convincenti al Progetto di cui in nt. prec.).

⁴ Una 'lacuna' di cui già avvertiva compiutamente l'esistenza STOLFI 2003, 427 s. (puntando il dito su un «paradosso [...] per cui le opere dei giuristi romani costituiscono al contempo, per i frammenti che ne sono stati tratti, la fonte privilegiata dei romanisti, ma anche, assunte nelle specifiche individualità letterarie e nel complesso delle testimonianze ad esse riconducibili, uno dei temi meno frequentemente affrontati *ex professo*). Evidentemente, non è bastato il trascorrere dell'ultimo ventennio per considerare superata l'esigenza di colmare tale lacuna.

⁵ Molte delle omissioni che si incontrano nella restituzione leneliana non sono, del resto, altro che conseguenze delle scelte consapevoli effettuate dal suo autore, e programmaticamente enunciate nella *Praefatio* (cfr. LENEL 1889.I). Poco numerosi sono stati, invero, quanti hanno riflettuto in chiave complessiva (e non limitandosi a specifici giuristi, opere o frammenti) sul metodo e sui risultati di un simile sforzo: tra questi, primo tra tutti KIPP 1891, p. 481 ss.; in tempi più recenti, D'IPPOLITO 1990, p. XL ss.; ANKUM 1994, p. 125 ss.; SINI 1995, spec. p. 54 ss.; TALAMANCA 2000, p. IV ss.

Nello scenario così delineato, occorre però segnalare un settore in controtendenza rispetto all'andamento predominante, ossia quello delle indagini sulle *Institutiones* di Gaio, ma non certo perché se ne debba constatare un perdurante immobilismo. Se vi è un ambito, infatti, negli studi giusromanistici, che mai ha avuto bisogno di impulsi occasionali per essere al centro dei pensieri degli studiosi, è precisamente quello: a partire dalla scoperta del Codice veronese nel 1816, lo squarcio aperto su un territorio incognito della storia giuridica romana ha attratto costantemente gli autori di ogni generazione, fino al presente. È ormai impresa praticamente impossibile tenere il conto di tutti contributi apparsi in materia, ma è essenziale almeno segnalarne l'assoluta pluralità di metodi, approcci e, naturalmente, conclusioni⁶. Essa rende il panorama molto articolato, e sicuramente difficile da ricondurre a coerenza, pur se credo che una linea di fondo potrebbe in certa misura ravvisarsi nella tendenza – *de facto*, presupposto ineludibile di quel tipo di ricerche – ad approfondire il diritto romano nella sua prospettiva storica, contestualizzandone gli istituti rispetto all'epoca di trattazione, che per Gaio è la metà del II secolo d.C.⁷.

Con quel ricchissimo panorama, peraltro, ho avuto modo di confrontarmi personalmente, ormai sono dieci anni, al momento di incrociare un preciso punto del testo istituzionale, ossia Gai 3.98 e il problema del trattamento della condizione impossibile apposta agli atti *mortis causa*⁸. In quella sede, nell'ottica di determinare l'effettivo portato della lettera gaiana, mi ero cursoriamente esposto anche sui profili di maggior respiro inerenti alle *Institutiones* nella loro globalità, aderendo ad alcune impostazioni ben precise⁹. Concludevo, infatti, che si trattasse senz'altro di un prodotto originale del giurista Gaio, di cui la versione del *codex* di Verona rendeva un'immagine assai vicina alla stesura autentica; che la presenza di divergenze rispetto alle sezioni testuali restituite dalla sabbia del deserto con i vari papiri (specialmente P. Oxy. XVII 2103 e PSI. XI 1182) non possa escludere la preesistenza di un archetipo unitario di tutti i manoscritti (divulgato tramite linee di tradizione molteplici e disarmoniche); che le imprecisioni formali e sostanziali del Veronese non inficiavano la sua autenticità; che in origine si sarebbe potuto anche trattare di appunti dalle lezioni del giurista, il quale poi li avrebbe messi in forma idonea alla diffusione editoriale (magari in più momenti successivi); che, infine, sia i rapporti di continuità sia le fratture rispetto alle *Res cottidianae* denotassero delle interazioni tra i due testi, e la risalenza di entrambe al medesimo autore.

Simili premesse non vogliono essere meramente autoreferenziali, ma si auspicano funzionali alle considerazioni che seguiranno: queste ultime, infatti, intendono prendere spunto da

⁶ Di tale impresa reca le tracce la revisione storica di MANTOVANI 2019, p. 1 ss., pur se essa risale sostanzialmente a una relazione tenuta nel 2012: si devono aggiungere, dunque, anche i lavori posteriori, tra i quali merita ricordare in special modo i molti raccolti in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020. Dei più recenti studi sulle *Institutiones*, successivi anche alla completa ricognizione bibliografica di FALCONE 2022a, p. 143 ss., si ricordano poi CASTRO SÁENZ 2022, p. 1 ss. e PLATSCHKE 2022, p. 71 ss.

⁷ Si tratta di un dato sottolineato già in relazione alle prime valutazioni degli studiosi ottocenteschi da parte di MANTOVANI 2019, p. 2 ss. (cfr. ID. 2018, p. 190 ss.). Per la datazione dell'attività di Gaio vd. § 3.

⁸ Cfr. COSSA 2013, p. 3 ss.

⁹ Cfr. COSSA 2013, p. 53 ss.

un libro di recente pubblicazione, che attiene proprio alla ‘questione gaiana’ e giunge a conclusioni molto nette sui vari profili di essa, non di rado distanti da quelle che avevo ritenuto di accogliere in passato. La profondità e, al contempo, la latitudine di questo nuovo studio, perciò, impongono una rimeditazione seria di tutta una gamma di aspetti troppo spesso dati per scontati nella letteratura contemporanea: rimeditazione a cui non ci si può accingere senza aver prima ripercorso per sommi capi le varie questioni affrontate dall’Autore. Merita però osservare, *in limine*, come sia da riconoscere a quest’ultimo l’indubbio pregio di aver fornito uno studio che, pur riesaminando tematiche assai battute, riesce a suscitare interrogativi nuovi e a introdurre punti di vista inconsueti.

2. Il volume in parola¹⁰ rappresenta il maturo completamento delle ricorrenti incursioni di Giuseppe Falcone verso il tema in oggetto: incursioni che lo hanno affermato come uno dei maggiori esperti della materia, ma che si erano sinora contenute a profili specifici, pur se di notevole ampiezza, dei testi gaiani¹¹. La nuova monografia – dedicata *ex professo* a una valutazione unitaria di quelli che sono definiti già nel titolo «*Commentarii* ‘istituzionali’» – ne incarna allora la degna *summa*, pur non aspirando a porsi quale intervento conclusivo di quel percorso di ricerca. La circostanza che si tratti di un primo tomo (dedicato a «formazione e natura del testo») disvela la consapevolezza dell’Autore di non aver esaurito l’analisi delle plurime problematiche, e che sia necessario completare la propria ricognizione con almeno una seconda parte¹². In realtà, è sin dalle prime pagine evidente che il libro costituisca inevitabilmente anche il superamento di alcune acquisizioni precedentemente raggiunte, come solo può essere consentito da una visione critica di tenore complessivo. In termini più generali, del resto, si può constatare come non siano poche le *communes opiniones* sottoposte ad attenta revisione, nel corso di uno studio che si misura con alcuni tra gli snodi più rilevanti della storiografia, senza – e questa circostanza merita di essere subito posta in rilievo – lasciarne alcuno inesplorato.

L’esposizione è organizzata in dodici capitoli – di lunghezza variabile, ma in genere piuttosto snelli e improntati a un’invidiabile limpidezza comunicativa – comprensivi di un’«introduzione minima», che evidenzia subito la peculiarità del termine «*commentarius*», allo scopo di consentire al lettore di mettere immediatamente a fuoco la prospettiva dell’Autore. Una linea di ‘ingaggio’ con la materia che è rivolta prima di tutto ai dati testuali e onomastici, ma esplicita già la scelta di fondo di rapportarsi al manuale quale «pagina di letteratura giuridica romana»¹³ e, così facendo, allude alla necessità di sbrigliare anche l’intreccio di numerose vicende sostanziali.

¹⁰ Mi riferisco a FALCONE 2022a.

¹¹ A partire da FALCONE 1996, spec. p. 79 ss. (relativo agli *interdicta*), si possono ricordare: ID. 2003a, sul IV libro delle *Institutiones*; ID. 2009, p. 313 ss., ID. 2011, p. 17 ss. e ID. 2017, p. 88 ss., per le *obligationes* in generale; ID. 2012, sulle *res*; ID. 2015, p. 37 ss. in tema di compravendita; ID. 2021, spec. p. 211 ss., circa i rapporti con il *Fragmentum Dositheanum*; ID. 2022b, p. 1321 ss., a commento di Gai 1.1.

¹² In merito agli argomenti che potrebbero esserne al centro, vd. § 5.

¹³ FALCONE 2022a, p. 2.

Per quanto l'andamento della trattazione sia contraddistinto da una rigorosa consequenzialità logica con una disposizione degli argomenti che risulta senz'altro convincente, e fluiscia dunque in maniera omogenea, credo si possano individuare al suo interno almeno due 'blocchi' narrativi. Il primo è dedicato ai richiamati aspetti formali, e si sviluppa tra il capitolo secondo, relativo alla dicitura «*Commentarii*» e il settimo, incentrato sul *nomen* «*Institutiones*»: capitoli che fissano simbolicamente i poli della bifronte denominazione che il testo didattico ha ricevuto nel corso dei secoli. Di seguito a questo cerchio conchiuso si avvia una sezione che, a sua volta, mi sembra divaricarsi lungo due direttrici opposte e complementari: l'una verso l'esterno dell'opera, con i capitoli ottavo e nono sulla tradizione didattica e il contesto in cui essa si sarebbe inserita; l'altra verso il suo interno, con i tre capitoli finali attenti a esaminare singoli ambiti strutturali e contenutistici. Di tutto questo impianto è, comunque, il caso di fornire un quadro più dettagliato, prima di provare a riflettere su alcune delle conclusioni che esso mira a veicolare¹⁴.

Il capitolo secondo si confronta opportunamente con il dato di più immediata percezione, ossia la titolazione dell'opera, non partendo però da quella che tradizionalmente le è conferita (*Institutiones*), bensì dall'altra, che Gaio stesso impiega per riferirvisi, ossia «*Commentarii*»¹⁵. Dopo aver passato rapidamente in rassegna le varie posizioni assunte dalla critica nel tempo, tutte accomunate dal significato attribuito a quell'ultimo vocabolo – quello di 'annotazioni, appunti' – pur se discordi nell'individuare il responsabile (se Gaio o i suoi studenti, in estrema sintesi), Falcone ha modo di mettere subito in campo uno dei principali 'traits de caractère' della sua ricerca, quello – già anticipato – del rifiuto di qualsivoglia impostazione preconcepita, benché di largo accoglimento. Egli, dunque, compie un passo indietro rispetto alla consueta traduzione del termine e scandisce analiticamente due corni del problema: innanzi tutto, il presupposto è accertare se «*commentarii*» fosse o integrasse il titolo del manuale, dato in sé tutt'altro che scontato. Solo dopo aver attestato – cosa che l'Autore ammette in via ipotetica, ma non certa – che ciò avvenisse, vi sarebbe poi ragione di passare a indagarne il valore semantico: esso, comunque, non sarebbe quello di 'annotazioni', poiché i raffronti con le altre fonti non sono conclusivi e, al tempo stesso, esistono passi gaiani che attribuirebbero al vocabolo una diversa portata¹⁶. La proposta di Falcone¹⁷ è di interpretare l'espressione come latamente indicativa di un testo nel quale siano raccolte informazioni, notizie o insegnamenti, di profon-

¹⁴ Vd. §§ 3 e 4.

¹⁵ Cfr. FALCONE 2022a, p. 3 ss.

¹⁶ Se l'impulso arriva dalla sfiducia in un valore realmente probatorio delle ricorrenze di '*commentarius*' nelle altre fonti latine, FALCONE 2022a, p. 5 ss. contesta in particolar modo la necessaria correlazione tra quel lemma e la forma orale della lezione, quale valorizzata già da SCHULZ 1968, p. 285 s. Essa non troverebbe alcun fondamento nei frequenti richiami al '*loqui*' rinvenibili nel manuale (riferimenti che si trovano molto spesso in trattati antichi la cui genesi non era legata a esperienze didattiche), e sarebbe incompatibile con i casi (come Gai 3.33 e 3.54) nei quali è coerente escludere che il suddetto termine fosse plasmato sul parametro della parola pronunciata e non scritta.

¹⁷ Dopo aver rigettato altresì l'eventualità che si trattasse di un sinonimo di '*liber*', in base a Gai 1.188: cfr. FALCONE 2022a, p. 8.

dità e puntualità variabile¹⁸: così risultando compatibile col designare sia, al plurale, il volume *in toto* che, al singolare, le sue parti o sezioni¹⁹. È palese che una simile proposta non possa reggersi da sola, ma chieda di essere coordinata con una conforme ricostruzione della natura del materiale gaiano, alla quale ci si accosta infatti nel capitolo terzo²⁰.

In esso si stempera la rilevanza della suddetta nozione di ‘*commentarii*’ ai fini dell’inquadramento tipologico del testo, anzitutto per ricusare la tesi di un materiale aggregato a seguito di lezioni orali dell’insegnante Gaio, da parte di un *auditor*. A questo elemento si aggiunge un rilievo strutturale, che agli occhi dell’Autore presenta valenza decisiva per concludere che, alla base della creazione delle *Institutiones*, stesse una redazione scritta: la marcata «accuratezza di tecnica compositiva», percepibile nella dislocazione delle materie e nella trama di rimandi interni che filtra sotto la superficie della prosa, attraverso «studiate corrispondenze narrative», un «compatto coordinamento tra i vari tasselli espositivi», il «dosaggio delle informazioni» e il ricorso a precise «clausole di passaggio»²¹. Tali elementi hanno l’effetto di erigere un’architettura complessa, e tutt’altro che inconsapevole, tendente ad assecondare di volta in volta le specifiche intenzioni divulgative del suo ideatore. Ciò implica, in ulteriore analisi, la formulazione di un *caveat* allo studioso che intenda avvalersi delle descrizioni gaiane per comprendere l’essenza e le caratteristiche dei vari istituti. La deduzione è, pertanto, quella di un discorso scritto da Gaio e, ancor prima, da lui attentamente progettato e ponderato. Ma in vista di quale destinazione? Su questo interrogativo Falcone sospende temporaneamente il giudizio, limitandosi a scartare l’ipotesi che il giurista redigesse in modo così scrupoloso dei semplici appunti personali in vista delle lezioni²².

Prima di approfondire il punto, tuttavia, l’Autore si occupa della possibile datazione del manuale (capitolo quarto)²³. Al riguardo, gli studiosi hanno diffusamente convenuto su una stesura a cavallo della morte di Antonino Pio, magari in più momenti successivi, e comunque intorno al 161 d.C.²⁴. Pure a questo proposito, viene prospettata un’opzione alternativa, che muove dall’espunzione del tratto di Gai 2.195 in cui compare la formula «*ex divi Pii Antoni-*

¹⁸ Circostanza che troverebbe riscontro in notizie di altri autori antichi, rammentati da FALCONE 2022a, p. 9.

¹⁹ E così anche riuscendo a fornire una soluzione adatta alla duplice menzione di Gai 3.33, in cui ‘*commentarius*’ è usato in accezioni apparentemente divergenti.

²⁰ Cfr. FALCONE 2022a, p. 11 ss.

²¹ FALCONE 2022a, p. 11. L’affermazione è poi corroborata grazie a una serie di esemplificazioni per ognuno dei tratti richiamati, tra cui spicca l’*incipit* stesso del manuale (Gai 1.1), soprattutto sotto il profilo della struttura. Quanto al «dosaggio delle informazioni», esso traspare specialmente nei casi in cui un istituto viene richiamato in più luoghi del testo – circostanza che, di per sé, non è giudicata motivo di imperfezione compositiva –, dai quali emergono profili o dettagli diversi, ma sempre funzionali al contesto di collocazione (si vedano, tra gli altri, i cenni agli *interdicta* in Gai 4.148-152 e poi in Gai 4.160, oppure agli *agnati* tra Gai 1.156 e Gai 3.10, pur sempre a titolo di esempio: su questi casi vd. meglio *infra*, nt. 162).

²² In aggiunta, i rimandi interni ai *commentarii* o quelli esterni ad altri scritti «si giustificano solo in un testo redatto per essere utilizzato non dall’autore stesso, bensì da un pubblico di lettori» (FALCONE 2022a, p. 17): considerazione con la quale si può senza dubbio concordare.

²³ Cfr. FALCONE 2022a, p. 19 ss.

²⁴ In ciò costretti a cercare una conciliazione tra i vari riferimenti all’imperatore come vivente (Gai 1.53, 1.74.1.102, 2.120, 2.151a) con l’opposta menzione di cui in Gai 2.195: vd. subito *infra*, nel testo. Agli autori ricordati da FALCONE 2022a, p. 19 nt. 73 occorre ora aggiungere CASTRO SÁENZ 2022, p. 47 ss.

ni», la quale sola costringerebbe a spostare in avanti la creazione delle *Institutiones*²⁵. Questo riscontro induce allora a retrocedere la composizione al periodo di regno di Antonino Pio, e spinge a confrontarsi con le tesi che immaginano una stratificazione di stesure a partire da Adriano²⁶ o che riconoscono nel Veronese le stimate di una seconda edizione, di aggiornamento, predisposta dal maestro stesso²⁷. In riferimento a quest'ultima teoria, si preferisce spiegare la discordanza tra Gai 3.154 e la correlativa porzione di testo affiorata in seguito con PSI. XI 1182²⁸, più che con un ritorno gaiano sul suo materiale, con un successivo *magister iuris*, non ben conscio del significato delle parole che trascriveva. Si fa spazio, in questa chiave di lettura, la necessità di presupporre un intervento modificativo sulla versione a noi pervenuta nel *Codex Veronensis*, riconducibile a un soggetto terzo – magari un insegnante come Gaio, che trovava conveniente avvalersi del suo riuscito manuale – di cui si possono almeno intuire le competenze giuridiche ben più limitate rispetto al *'noster'*²⁹.

Nel capitolo quinto, poi, si gettano le basi per le conclusioni – che saranno tratte nel sesto – circa la finalità e la destinazione dell'opera³⁰. Si produce cioè un riesame di tutte le sue ipotetiche 'imperfezioni' – ossia le tracce di una mancata revisione finale – che avevano condotto alcuni autori³¹ a supporre che il canovaccio predisposto (e più volte rivisitato) da Gaio non fosse mai stato da lui pubblicato, per esserlo invece da parte di un allievo dopo la sua morte. Ognuna di quelle *'cruces'* viene da Falcone analizzata e risolta alla luce di due premesse metodologiche, pienamente condivisibili: che il metro di valutazione dei moderni relativamente alle mancanze del testo non debba necessariamente corrispondere a quello adottato dal maestro, e quindi non possa essere sovrapposto alla sua visuale; e che – come già suggerito nel capitolo precedente – quelle eventuali manchevolezze potrebbero essersi originate nei passaggi della tradizione fino al manoscritto veronese³². Quanto ai rilievi mossi alla lettera gaiana, si perviene a constatarne

²⁵ Le ragioni di tale emendazione testuale sono sia lessicali (in relazione al comune vocabolario gaiano) che sostanziali (circa la congruenza della frase che contiene la menzione del *princeps*): cfr. FALCONE 2022a, p. 20 s. Si tratta comunque – come opportunamente rilevato – di una serie di indizi più che di prove, la cui convergenza deponerebbe però per la natura spuria della frase, che sarebbe stata aggiunta da una mano posteriore (cfr. CANNATA 1989, p. 124 nt. 2).

²⁶ Così HONORÉ 1962, p. 59 ss., la cui visione 'a formazione progressiva' è però – secondo FALCONE 2022a, p. 23 – disattesa dall'immagine di «compattezza di impianto e struttura dell'opera»: compattezza in grado di vincere l'opposta impressione che, in alcuni punti, il giurista trasmetta l'idea di una certa profondità diacronica.

²⁷ In questo senso si muovono alcuni autori, a partire da NELSON 1968, p. 169 fino almeno a MANTHE 2004, p. 17 s.

²⁸ I quali riferiscono il medesimo tratto relativo alla *societas*, e si differenziano per l'inizio della frase (che lascerebbe presupporre una volontaria equiparazione per il manoscritto veronese, della società contratta *nudo consensu* ad altri istituti di *ius gentium*, forse a un diverso tipo di *societas* che però non vi si trova) e per l'elisione (sempre nel codice di Verona) della parte sul *consortium ercto non cito* (punti su cui cfr., da ultimo, ARNESE 2021, p. 46 ss., ove bibl.). Di conseguenza, l'imprecisione e il valore impoverente dell'operazione di aggiornamento possono deporre a verso una mano ulteriore, estranea alle intenzioni dell'autore originario. Cfr. FALCONE 2022a, p. 24 s.

²⁹ Sulla valenza di questo appellativo, estremamente noto agli studiosi del tema poiché compare non solo nella legislazione giustiniana ma forse – benché il punto sia tutt'altro che sicuro – anche in un autore contemporaneo come Pomponio (D. 45.3.39 [22 *ad Q. Muc.*]), riflettevo già in COSSA 2013, p. 78 nt. 104, a cui rinvio anche per la bibl. Si vedano ora MANTOVANI 2019, p. 34 s. nt. 79 e ROCCHI 2020, p. 39 ss.

³⁰ Cfr. FALCONE 2022a, p. 27 ss.

³¹ Innanzi tutto SCHULZ 1968, p. 286 ss., ma di seguito anche LIEBS 1976a, p. 229.

³² Cfr. FALCONE 2022a, p. 28 s.

l'infondatezza in quasi tutti i casi³³, tranne che in quello della reiterazione delle menzioni di taluni istituti: in proposito si evidenzia come la vera criticità stia piuttosto nella mancanza di rimandi interni fra tali trattazioni 'duplicate'³⁴.

Una volta disinnescate tutte le potenziali ragioni per orientare la titolarità delle *Institutiones* verso autori differenti da Gaio, Falcone ha fissato le principali coordinate dell'opera: autore, datazione, natura. Per meglio precisare quest'ultima, però, rimane da individuarne la finalità: a questo compito è dedicato il capitolo sesto³⁵. La tesi dell'Autore³⁶ è che si tratti di un testo composto per una circolazione esclusivamente interna alla scuola: una «destinazione esoterica» insomma. Si parte dalla constatazione della mancanza di una *praefatio*, cioè di un proemio programmatico in cui il giurista in prima persona annuncia il contenuto e lo scopo del suo lavoro. Essa è una presenza pressoché costante negli esempi noti di letteratura 'tecnica', che ci si dovrebbe aspettare anche in un analogo contesto giurisprudenziale, ove pensato per la diffusione editoriale³⁷. A ciò si aggiungano una molteplicità di 'spie' esteriori compatibili con un'ideazione non rivolta alla pubblicazione³⁸. In particolare, la scarsa cura nella forma e nello stile denuncerebbe l'intenzione di comporre per una circolazione ridotta, non ufficiale ma riservata al ristretto circolo degli studenti. A supporto e arricchimento di questa conclu-

³³ Nel dettaglio delle obiezioni opposte a Schulz (cfr. FALCONE 2022a, p. 30 ss.), anzitutto non ne è condivisa la censura mossa alla successione di Gai 1.1-8, in cui si passerebbe dalle fonti del complessivo *ius Romanum* per chiudere con quelle solo connesse al diritto privato. La lettura di Falcone ravvisa, invece, già nella distinzione tra *ius proprium* e *commune omnium hominum* un riferimento circoscritto all'ambito privatistico, così da tessere il concetto di 'fonte' in tutti i §§ seguenti con esclusivo riguardo a esso. Tornerò sulla sequenza di passi *infra*, nel testo. In secondo luogo, non ha valore che dalla metà del libro II si disattenda all'impegno assunto in Gai 1.1 di indicare sempre per ogni istituto il piano normativo di afferenza (*ius civile* o *gentium*): esito che rientra nel novero delle scelte autoriali, visto che ogni richiamo di quel genere adempie a una propria funzione nel piano espositivo (funzione individuata anche quando un simile richiamo potrebbe comparire, e invece è assente). In merito, si registra, da parte di Falcone, il riuscito sforzo dimostrativo applicato alle singolarità dei vari istituti, laddove altri autori – cfr., ad esempio, BATTAGLIA 2020, p. 243 – si sono limitati a una spiegazione nella sostanza molto simile, in quanto basata sulla discrezionalità del giureconsulto, ma argomentata su ragioni di «economia informativa» che paiono piuttosto generiche, e perciò meno decisive. Circa, poi, la mancata trattazione dei tre contratti reali di *ius gentium* (deposito, comodato e pegno), pesa maggiormente, in direzione antitetica, la loro menzione in altri punti del lavoro, e l'essere comunque assunti quali referenti impliciti del discorso sul mutuo. Il motivo della loro omissione sarebbe pertanto – respingendo le varie posizioni emerse nella romanistica – la volontà di concentrare l'attenzione sui rapporti che producevano un trasferimento di proprietà. Infine, il carente coordinamento riscontrabile nei frangenti in cui la forma verbale «*quaeritur*» non è seguita dall'enunciazione di una soluzione al caso discusso: pienamente giustificabile appare che Gaio si limiti a segnalare l'esistenza di un punto controverso, poiché anche tali evenienze (nove, per la precisione) si spiegherebbero con una sua precisa opzione espositiva (vd. poi § 4).

³⁴ A colpire FALCONE 2022a, p. 29 s. non è la presenza, in segmenti distanti del trattato, di richiami ai medesimi istituti, il che si motiva ancora con «la cura di Gaio nell'organizzazione della scrittura», bensì l'assenza di quelle strutture lessicali di raccordo, che la medesima cura avrebbe richiesto, e che allora possono ricondursi sì a un'ultima revisione non intervenuta. La soluzione proposta, però, non confligge con l'impostazione complessiva dell'Autore sulla destinazione delle *Institutiones*, ossia con l'idea che non fossero state ideate per la pubblicazione: vd. *infra*, nel testo.

³⁵ Cfr. FALCONE 2022a, p. 45 ss.

³⁶ In realtà già anticipata a p. 27.

³⁷ Così FALCONE 2022a, p. 45 ss., trovando riscontro – al di là della mancanza di uno schema preconstituito per l'architettura interna delle opere giuridiche antiche – in una serie di *incipit* restituiti dalle pagine del Digesto (segnalando per Gaio D. 1.2.1 [1 *ad. l. XII tab.*]).

³⁸ A questo riguardo FALCONE 2022a, p. 48 ss. si avvale dichiaratamente delle acquisizioni dell'indagine filologica di NELSON 1981, p. 395 ss.

sione Falcone adduce almeno due elementi. Da un lato, la presenza di alcuni passaggi in cui il discorso gaiano rimane, per così dire, ‘sospeso’: sono quelli che presentano la forma «*videbimus*», senza che poi nel prosiegua si tenga fede a tale promessa³⁹. Il rinvio sembra, allora, all'esterno dei *Commentarii*, ma non va letto – a parere dell'Autore – con riferimento a una delle altre opere del giurista⁴⁰, bensì piuttosto a quanto sarebbe stato detto a voce durante le lezioni: lezioni di cui allora il materiale scritto avrebbe costituito solo una traccia, seppur molto articolata⁴¹.

Inoltre, Falcone pone l'accento anche sul complessivo «tipo di approccio del discorso» gaiano, definito come «operativo-cautelare»⁴²: in altri termini, finalizzato a mostrare il profilo dinamico degli istituti, inquadrati costantemente in base alla loro applicazione ed efficacia⁴³. Dal momento che, poi, non infrequentemente quella modalità di affrontare un argomento è anche l'unica che ci permette di conoscerlo⁴⁴, l'immagine restituita può apparire decisamente parziale, veicolata da una prospettiva unilaterale che talvolta addirittura impedisce, in ultima analisi, una comprensione integrale degli istituti. Ciò è destinato a incidere, allora, anche sul giudizio che si deve formulare in merito alle cosiddette ‘omissioni’ delle *Institutiones*, da rileggere dunque alla luce del filtro «operativo-cautelare» che guida le scelte del maestro⁴⁵. Spostandosi su un quadro più ampio, quelle ‘lacune’ potrebbero insomma dipendere dalla volontà di Gaio di non inserire un determinato passaggio nei propri appunti in vista delle lezioni, con l'intento di trattarne direttamente *de visu* agli alunni. Il manuale, insomma, non sarebbe altro che un materiale preparatorio, una bozza di informazioni finalizzate alle lezioni orali, ma destinata a essere integrata, e infine superata, da queste ultime⁴⁶. A completare la ricostruzione, Falcone accenna anche alla possibilità che le *Res cottidianae* non fossero altro che il tentativo gaiano di proporre, in seguito e per la prima volta, un testo didattico ‘self-standing’, in grado di contenere informazioni complete e diffondersi in modo autosufficiente nei luoghi di insegnamento⁴⁷.

Proprio la dinamica di diffusione dei *Commentarii*, inizialmente prefigurata come interna alla pratica di scuola e solo poi ampliata fino al successo che ben conosciamo, sarebbe la causa dell'emersione del titolo di «*Institutiones*» (alla cui genesi guarda il capitolo settimo, con

³⁹ Si tratta di Gai 2.12, 3.116 e 3.202.

⁴⁰ Come riteneva, ad esempio, QUADRATO 1979, spec. p. 20.

⁴¹ Cfr. FALCONE 2022a, p. 49 s.

⁴² FALCONE 2022a, p. 50.

⁴³ Un approccio operativo era riscontrato già da ZANNINI 1981, p. 367 ss. in relazione al libro I del manuale, e riconosciuto poi da FALCONE 2022a, p. 51 ss. in molti esempi diffusi nei restanti *commentarii* (alcuni dei quali già contemplati in FALCONE 2009, p. 313 ss.): si ricordano infatti punti rilevanti della parte sulle obbligazioni da contratto, sulle *res* in generale, o sull'*hereditas*.

⁴⁴ Cfr. FALCONE 2022a, p. 52 ss.

⁴⁵ Un filtro che, cioè, detta in alcuni frangenti anche la selezione delle materie da trattare, giustificando alcune inaspettate omissioni: il che appare a FALCONE 2022a, p. 66 molto evidente, ad esempio, in relazione all'usufrutto, e ai disorganici cenni che vi si fanno.

⁴⁶ Una sorta di «supporto esterno rispetto allo svolgimento del corso orale di lezioni», secondo FALCONE 2022a, p. 68. In più, pure le ipotesi di mancata soluzione delle dispute controversiali – quelle in cui «*quaeritur*» ma non si risponde: vd. *supra*, nel testo – potrebbero spiegarsi quali interrogativi a cui il maestro intendeva rispondere solamente dinanzi agli studenti.

⁴⁷ Cfr. FALCONE 2022a, p. 69.

un richiamo circolare al problema da cui si era iniziato, quello onomastico)⁴⁸. Dalla premessa di una scrittura rivolta alla comunità di insegnamento, e dal rilievo per cui sono soltanto le testimonianze più tarde a certificare quella denominazione, Falcone deduce una comparsa postuma di quest'ultima, quale aggiunta effettuata da un fruitore successivo su un materiale che ormai aveva conosciuto una propagazione non solo esoterica, ma altresì essoterica⁴⁹. Quanto al significato da attribuire a quel vocabolo, l'Autore – mostrando ancora di rifuggire le lezioni preconcepite – non si adagia sulla *communis opinio* di un testo di apprendimento per un livello elementare, ma preferisce valorizzare l'uso al plurale – in coordinamento con l'altro *nomen*, «*Commentarii*» – per riallacciarsi alla tradizione di testimonianze in cui '*institutiones*' ha il valore neutro di 'insegnamenti, *praecepta*', non necessariamente di base⁵⁰.

Il capitolo ottavo funge in qualche modo da 'cerniera' tra questa prima parte e la seconda che, pur mantenendo un saldo baricentro nel manuale, si apre a tematiche 'circostanti', a cominciare dalla possibilità di rintracciare una base preesistente, su cui Gaio avrebbe semplicemente innestato le sue rielaborazioni, portandola in sostanza a compimento⁵¹. Falcone esclude nettamente una simile eventualità, sulla scorta di tutti i rilievi inerenti all'architettura del lavoro: specialmente i rimandi formali, le corrispondenze sostanziali e l'impostazione complessiva della narrazione sarebbero il sintomo di un'ideazione e di una stesura unitarie. In negativo, peraltro, vengono contestati i vari postulati della tesi dell'archetipo⁵², tra cui si può ricordare almeno quello della distribuzione temporale delle citazioni di altri *prudentes*: in base a esso, le limitate ricorrenze di Giuliano – a scapito di quelle rivolte a maestri del I secolo d.C. – venivano interpretate come traccia di un substrato più antico risalente appunto alla fine del secolo precedente⁵³. Le riflessioni dell'Autore risultano decisamente convincenti sul punto⁵⁴, come pure in relazione ai profili formali talora reputati indizi di una 'Vorlage'⁵⁵. Vengono del resto addotti molti esempi concreti in cui appare ben più legittima un'interpretazione in ottica di

⁴⁸ Cfr. FALCONE 2022a, p. 71 ss.

⁴⁹ Probante viene reputato da FALCONE 2022a, p. 71 s. il paragone col noto passo del *De libris propriis* di Galeno, in cui egli si duole della diffusione non autorizzata dei propri appunti: vd. § 4.

⁵⁰ Assai poco decisivi sono per FALCONE 2022a, p. 72 ss. i raffronti con Quintiliano, a differenza di quelli con altre fonti letterarie (Cic., *De nat. deor.* 1.8; Vitruv., *De arch.* 7 *praef.* 10; Lact., *Div. inst.* 1.1).

⁵¹ Cfr. FALCONE 2022a, p. 77 ss. Si fa riferimento alla nota, e assai ricorrente, tesi della 'Vorlage', ossia del modello di trattazione didattica che già circolava negli ambienti delle scuole, sul quale il giurista avrebbe costruito il proprio manuale (si veda già COSSA 2013, p. 97 ss. nt. 131, in senso antitetico a quella stessa tesi).

⁵² Si ricordano anche le obiezioni all'argomento concernente l'impianto del commentario IV, che FALCONE 2022a, p. 78 ss. ribadisce doversi leggere sotto la lente dell'approccio «operativo-cautelare» già segnalato (vd. *supra*, nel testo) e quello dell'assenza di riferimenti a deposito, comodato e pegno, altrove motivata su basi differenti (vd. *supra*, nt. 33).

⁵³ Soprattutto rispetto a quanto avviene nell'*Ad edictum provinciale*: cfr., per primo, Jörs 1903, p. 1449 s.

⁵⁴ Anzitutto, quella per cui se Gaio avesse semplicemente adattato un canovaccio anteriore, avrebbe ragionevolmente provveduto ad aggiornare le citazioni giurisprudenziali, rendendole più attuali (cfr. già COSSA 2013, p. 98 s. nt. 131). E poi, l'apparente arretratezza del panorama giuridico potrebbe ben dipendere dalla volontà del giurista di restituire un'immagine nitida, in quanto essenziale, della struttura delle *controversiae* e dello stato delle *opiniones*, quali si erano delineati al momento del loro primo (e pieno) affermarsi, ossia nel secolo 'forte' delle *scholae*. Cfr. FALCONE 2022a, p. 80 ss.

⁵⁵ Il richiamo in chiave critica è alle teorie basate sulla presunta 'arretratezza' stilistica di alcuni passaggi nel manuale: teorie che – ancora avvalendosi dei riscontri già di NELSON 1981, p. 395 ss. – vengono respinte in virtù della riconosciuta omogeneità di fondo della scrittura gaiana.

redazione unitaria piuttosto che in quella di una stratificazione di versioni⁵⁶. A completamento del ragionamento, Falcone sterilizza altresì gli elementi di contiguità rispetto ad altri scritti giuridici di dubbia origine, come i *Tituli ex corpore Ulpiani* e il *Fragmentum Dositheanum*, elementi talora richiamati per dimostrare l'esistenza di un archetipo comune alle spalle di tutti⁵⁷: le indiscutibili assonanze trovano migliore spiegazione rovesciando le relazioni di ascendenza – verso un rapporto di derivazione delle due fonti ricordate rispetto a Gaio – e limitandosi ad accettare che quel modello comune fosse rappresentato proprio dalle *Institutiones*.

Rigettata dunque l'idea di un modello da seguire e plasmare, la ricerca di un materiale antecedente conduce l'Autore verso qualcosa di più fluido di un testo paradigmatico, ossia una tradizione di studi che potrebbero aver fornito l'ispirazione e, talora, la base per la composizione del manuale (capitolo nono)⁵⁸. Precisamente dalla considerazione, per cui nelle scuole di diritto dovesse senz'altro circolare un insieme di note dei docenti, appunti degli studenti, trascrizioni di lezioni e finanche testi di base per l'apprendimento, conviene essere guidati per rinvenire gli eventuali supporti di cui si è servito Gaio. Inoltre l'Autore ammette, con grande prudenza, l'eventualità che di tali supporti potessero far parte anche scritti giurisprudenziali anteriori, che noi magari non conosciamo (piuttosto che altri di cui possediamo notizie, e però non percepiamo come immediatamente 'isagogici')⁵⁹. Tuttavia, la sostanza di tale tradizione di insegnamento non si presta a essere racchiusa nei soli testi con funzione didattica, bensì si apre a ricomprendere una congerie di strumenti la cui esatta fisionomia possiamo soltanto immaginare.

Il capitolo decimo si riallaccia alle medesime questioni guardando nuovamente al tessuto espositivo dei *Commentarii*, legato al cosiddetto «approccio operativo-cautelare», di cui si enucleano due risvolti specifici: da un lato, il ricorso a enunciati di tipo 'regolare' e, dall'altro, la frequenza di rimandi a dispute tra opinioni giurisprudenziali⁶⁰. Circa il primo, la presenza del verbo 'posse', in contesti in cui il discorso assume un tenore prescrittivo di carattere generale, è giudicato indicativo della presenza di una *regula*⁶¹, e viene ricondotta proprio al suddetto metodo di trattazione dei diversi istituti. A loro volta, queste peculiari modalità sono da Falcone riannodate a quel patrimonio di conoscenze e strategie espressive che si tramandava nella prassi didattica anteriore a Gaio, e di cui questi si sarebbe fatto erede e

⁵⁶ Cfr. FALCONE 2022a, p. 84 ss. In molti di quegli esempi è proprio la verifica di un metodo didattico imperniato sulla prospettiva dinamica e operativa a rappresentare la chiave di lettura dirimente.

⁵⁷ Cfr. FALCONE 2022a, p. 92 ss., con bibl. in ntt. 372-373. Il discorso sull'opera (pseudo)ulpiana sarebbe assai complesso, per cui si rinvia alla ricognizione delle questioni in MATTIOLI 2012, p. 85 ss. Per l'altro frammento documentale cfr. almeno FALCONE 2021, p. 203 ss., ove si avanza la congettura che il suo contenuto si identificasse in realtà con le *Res cottidianae*.

⁵⁸ Cfr. FALCONE 2022a, p. 97 ss.

⁵⁹ FALCONE 2022a, p. 98 ss. si afferma, in primo luogo, sui *libri iuris civilis* di Quinto Mucio e di Sabino (dei quali ultimi non è ormai da sostenere la natura didattica elementare, che avrebbe alimentato la narrazione gaiana), passando poi all'*Enchiridion* pomponiano con giudizio di maggiore apertura, mitigato però dalla difficile contestualizzazione cronologica rispetto ai *Commentarii* e dall'indimostrata sussistenza di punti di contatto o vere e proprie influenze.

⁶⁰ FALCONE 2022a, p. 107 ss.

⁶¹ Lo stesso Gaio la qualifica come tale, pur se in uno scritto esterno alle *Institutiones*, ossia in D. 2.14.28 (Gai. 1 *ad ed. prov.*).

voce. Quanto alla consistenza dei richiami controversiali, l'Autore non si limita a rilevarne la natura, sin troppo evidente, di ipostasi del portato tradizionale delle trascorse dinamiche di scuola, ma coglie il destro per tornare su Gai 1.7 e la sua premessa in tema di pareri sapienziali⁶². Oltre a recuperare la lettura 'endiadica' della coppia «*sententiae et opiniones*» egli riflette sul posizionamento avanzato del passo in relazione agli altri §§ del preambolo gaiano: e di conseguenza sulla visuale del rapporto tra i responsi dei giuristi – rispetto ai quali comunque il riferimento al 'valore di legge' esercita una forza attrattiva verso il «paradigma legislativo»⁶³ – e le altre fonti del diritto a quelle premesse, soprattutto l'editto pretorio subito anteriore. Lasciando parzialmente sospeso il giudizio sulle potenziali motivazioni di questa collocazione⁶⁴, Falcone ne sottolinea comunque la chiarezza e le ricadute per cogliervi una forte connessione appunto con l'editto, da collegarsi alla volontà del maestro di avvisare «*in limine*» i propri discenti della stretta parentela tra discussione teorica nelle scuole e caso concreto cui applicare i relativi principi⁶⁵.

Nel capitolo undicesimo si continua a lavorare sulla struttura dei *Commentarii*, alternando sempre però uno sguardo verso l'esterno: la tecnica di scrittura gaiana, ricettiva alle influenze dei saperi logici e retorici di origine ellenistica, stimola la domanda sulla tracciabilità di eventuali rapporti con il progetto ciceroniano del '*ius civile in artem redigere*'⁶⁶. In proposito, Falcone esprime non trascurabili perplessità, dovute soprattutto al difforme impiego che in Cicerone e in Gaio si fa dell'organizzazione dei concetti secondo i meccanismi della diairesi in genere e specie⁶⁷. Sembra allora preferibile accostare l'opera dei due autori antichi soltanto quali tentativi di risposta all'esigenza – condivisa da entrambi – di esporre il sapere giuridico entro uno schema ordinante efficace e teoricamente giustificato⁶⁸.

⁶² Cfr. FALCONE 2022a, p. 108 ss.

⁶³ Paradigma che impronta la descrizione delle altre fonti, tranne che dell'*edictum praetoris*: ciò determina appunto la «deviazione» su cui si interroga FALCONE 2022a, p. 110 ss.

⁶⁴ Pur fornendone almeno tre (cfr. FALCONE 2022a, p. 111): che si volesse rimarcare il nesso tra pronuncia dei *responsa* e mezzi di tutela presenti nell'albo; che in tale ordine affiorasse la visuale per cui l'attività giurisdizionale logicamente doveva venire affrontata prima di quella di consulenza; infine, che si volesse costruire il ragionamento in modo da conferire particolare risalto alla *vox* giurisprudenziale (ipotesi cui l'Autore sembra accedere).

⁶⁵ In questo modo, Gaio avrebbe raccolto il retaggio del *docere respondendo*, e cioè dell'insegnamento permeato di casi pratici e di questioni tutt'altro che astratte da risolvere. Cfr. FALCONE 2022a, p. 112 (ma su quel modello si veda già Id. 2020, p. 179 ss.).

⁶⁶ Cfr. FALCONE 2022a, p. 113 ss. Quella connessione era enfatizzata, ad esempio, da BONA 2003, p. 1160.

⁶⁷ Anzitutto, nel *De oratore* si constata la stretta inerenza del *genus*, come categoria sistematizzante, alla concreta soluzione delle cause, quale manifestazione del risolto pratico che l'Arpinate aveva in mente per la nuova forma ordinatamente 'organizzata' del *ius civile*, ossia offrire un sussidio agli oratori nelle battaglie forensi. Da questo punto di vista, si avverte la lontananza da Gaio, interessato piuttosto a impostare un discorso giuridico per aspiranti giuristi (e, quindi, lasciando in secondo piano i risvolti della prassi giudiziaria). Inoltre, la nozione avvalorata da quest'ultimo dello stesso '*genus*' non sembra necessariamente implicarne la posizione di concetto sovraordinato alla *species* – come avviene invece sempre in Cicerone, e però solo episodicamente nelle *Institutiones* –, bensì molto spesso sottintendere un valore logicamente neutro (come 'tipo'). Su tutto ciò cfr. FALCONE 2022a, p. 115 ss.

⁶⁸ Nella parte conclusiva del capitolo, FALCONE 2022a, p. 120 s. esclude anche che l'apparato espositivo gaiano sia stato tratto direttamente da una precedente sistemazione compiuta da Servio, il quale era senz'altro letto e sfruttato da Gaio ma non fino al punto di recepire l'architettura interna di una sua ipotetica opera di riconfigurazione del diritto privato (non decisivo essendo il cenno in Cic., *Brut.* 152-153).

Sono proprio alcuni puntuali aspetti della sistematica gaiana, concernenti la trattazione delle *res*, a venire presi in considerazione al termine del volume (capitolo dodicesimo)⁶⁹. Si individua innanzi tutto il filo di trama che Gaio ha seguito nella disposizione degli istituti e nell'erogazione delle informazioni: quello della relazione con il patrimonio e della circolazione dei beni rispetto a esso⁷⁰. Una simile matrice consente di sondare i limiti di una derivazione, o quanto meno di un'influenza, che possa riscontrarsi a partire dall'opera di Sabino, e in particolare dal suo 'sistema civilistico': fino a ipotizzare una bozza di organizzazione della materia in esame diffusa nella tradizione di insegnamento della scuola sabiniana. La rilettura del passo recante la distinzione tra *res corporales* e *incorporales* (Gai 2.12-14) consente di intuire l'esistenza di una solida costruzione concettuale alle sue spalle⁷¹. Ripercorrere la nozione di '*res incorporalis*', poi, autorizza a confermare la progressione di quel percorso teorico: a partire dai primi germi di una riflessione sulla tangibilità delle *res* in Elio Gallo⁷², passando per le ben più indicative testimonianze di Seneca e Quintiliano, che potrebbero deporre per l'avvenuta creazione della categoria in questione⁷³. Una puntualizzazione del quadro e una configurazione come *iura* delle entità ricomprese in quel tipo di *res* dovrebbero pertanto ricondursi all'apporto di una figura sapienziale anteriore: essa potrebbe allora ragionevolmente identificarsi con Sabino, se si leggessero quelle fonti in combinazione con D. 8.1.14 pr. (Paul. 15 *ad Sab.*), ove le servitù sono espressamente definite come beni 'incorporali'⁷⁴. Rimarrebbe semmai da accertare quanto degli esiti leggibili in Gaio sia frutto di un suo personale contributo rispetto alla dottrina sabiniana: domanda che, però, non incontra una risposta univoca, in assenza di

⁶⁹ Cfr. FALCONE 2022a, p. 123 ss.

⁷⁰ Criterio, del resto, presente sin dalla *divisio* iniziale tra «*res in nostro patrimonio*» ed «*extra nostrum patrimonio*» (Gai 2.1). Esso viene rispettato anche in tema di *obligationes*, laddove la materia viene sviluppata secondo una triplice cadenza: «modi con i quali la *res incorporalis-obligatio* si acquista al *patrimonium* del creditore [...], persone tramite le quali la *res incorporalis-obligatio* si acquista al *patrimonium* del creditore, modi tramite i quali la *res incorporalis-obligatio* esce dal *patrimonium* del creditore» (FALCONE 2022a, p. 124 s.).

⁷¹ Circa la quale FALCONE 2022a, p. 126 ss. si sofferma abbondantemente sull'interpretazione della notissima espressione «*qualia sunt quae <in> iure consistunt*» (Gai 2.14): su di essa esiste una letteratura sterminata, di cui offre ora una rapida sintesi GUZMÁN-BRITO 2019, p. 269 s. nt. 1. Per il nostro Autore – che già si era espresso sul punto in FALCONE 2012, p. 128 ss. – tre argomenti concorrono a suffragare l'idea che si tratti di «entità che consistono in un *ius*»: anzitutto, perché la versione con l'integrazione «*in*» compare identica nelle versioni posteriori del testo gaiano, pur se provenienti da tradizioni distinte; poi, perché quell'espressione è usata anche da D. 43.26.15.2 (Pomp. 29 *ad Sab.*), per connotare la figura del precario; infine, perché nel complesso del § vari istituti come eredità, usufrutto e obbligazioni sono qualificate esattamente '*iura*' (dovendosi così conferire a *ius* un significato omogeneo, di valenza soggettiva). Analoghe ragioni di uniformità semantica si applicano al verbo '*consistere*', impiegato sempre in riferimento a un «elemento in base al quale un *quid* sussiste o dal quale un *quid* trae consistenza». Tutto questo vale a inquadrare la riflessione di Gaio in una tradizione già ben affermata, che si può ricondurre a Sabino anche in virtù della sede in cui Pomponio si avvale della formula ricordata.

⁷² Ricostruibile grazie a Fest., v. *Possessio* (260 L.). A quel primo approccio fa da contraltare quello che FALCONE 2022a, p. 132 giudica il silenzio di Cic., *Top.* 5.26 (che avrebbe potuto servirsi della categoria 'cose incorporali', ma non l'ha fatto poiché evidentemente non era ancora stata costruita).

⁷³ Nei testi del primo si ravvisa già il dualismo esplicito tra '*corporalia*' e '*incorporalia*', mentre da alcune pagine dell'oratore si ricaverebbe addirittura che «il carattere incorporale di un *ius* costituiva una percezione ben acquisita nella cultura giuridica del I secolo d.C.» (FALCONE 2022a, p. 133).

⁷⁴ In parallelo, un medesimo riscontro si potrebbe compiere su D. 40.16.178.1 (Ulp. 49 *ad Sab.*), attribuendone proprio a Sabino la parte in cui si definisce «*hereditas*» un «*iuris nomen*».

elementi chiarificatori certi⁷⁵. In chiusura, Falcone prova a indagare, in stretta connessione, pure le differenze di struttura interna, e anche di approccio, rispetto alle *Res cottidianae*⁷⁶, ma la conclusione si risolve in un ulteriore quesito – quello relativo alla genealogia (gaiana o recettizia) delle soluzioni adottate nelle *Institutiones* – destinato a rimanere insoluto allo stato delle attuali conoscenze.

3. La rapida ricognizione sul denso contenuto del bel libro di Falcone dovrebbe aver assolto il compito di rivelarne la complessità di fondo: esso si nutre di un novero estremamente corposo di problemi e li trasfonde in una prosa di estrema chiarezza e in una sequenza sempre in grado di sorreggere la tenuta logica dei ragionamenti. Quanto alle specifiche soluzioni prospettate, poi, si è più volte sottolineato come l'Autore rinunci sovente ad adattarsi su risposte convenzionalmente accettate nella romanistica, ma preferisca proporre di nuove e originali, sulla scorta di itinerari argomentativi sempre improntati ai canoni della prudenza e dell'aderenza alla lettera delle fonti.

È forse quest'ultimo il tratto del libro che riesce maggiormente convincente: il costante atteggiamento di 'salvaguardia' del materiale studiato, che nei fatti si traduce in un metodo esegetico disposto a ricostruirne i contenuti sulla base della versione tradita, e non di quanto invece si preferirebbe leggervi⁷⁷. Ciò produce i propri effetti su un duplice livello. *In primis*, fa sì che Falcone scelga di riconoscere, praticamente sempre, l'attendibilità dello statuto testuale del manoscritto veronese, senza ricorrere alle – non di rado allettanti, perché forzosamente semplificatrici – ipotesi di una manipolazione posteriore del dettato originario⁷⁸. Del resto, anche nei rari casi in cui si ritiene di spiegare un'incongruenza sulla scorta di un intervento sopravvenuto sulle frasi stilate da Gaio, traspare l'intento di mitigare il 'gioco' delle stratificazioni chiamando in causa non tanto generici copisti maldestri, bensì successivi *magistri iuris*, ossia epigoni del giurista partecipi di quella medesima dinamica di insegnamento a cui egli aveva destinato il manuale. In tal senso, il peso degli adattamenti appare in qualche misura attenuato dalla condivisione, da parte di Gaio e dei docenti di diritto postumi, di quella finalità 'esoterica'

⁷⁵ Non potendosene trarre alcuno neppure dall'irrisolta questione della paternità della tripartizione tra *personae*, *res* e *actiones*, pur se il legame sistematico con l'identificazione tra le *res incorporales* e i diritti abbia rappresentato l'unico modo per mantenere una coerenza sistematica a quella stessa tripartizione (FALCONE 2022a, p. 136 ss.).

⁷⁶ Cfr. FALCONE 2022a, p. 141 s.

⁷⁷ Un atteggiamento che viene programmaticamente enunciato nelle battute iniziali del lavoro: cfr. FALCONE 2022a, p. 28 s.

⁷⁸ Sappiamo bene che alcune varianti testuali furono introdotte rispetto a quella che dovette essere la versione originale: se, in alcuni casi, non possiamo considerare del tutto attendibile neppure il testo del *Codex Veronensis*, la situazione si complica quando introduciamo i frammenti papiracei integrativi del testo, al di là delle prevalenti e diffuse concordanze. La fase storica in cui la storiografia venne prendendo coscienza di questo, e intese applicare il metodo interpolazionista allo studio delle *Institutiones* è ora ben ricostruita da AVENARIUS 2020, spec. pp. 786 s. e 791 ss., nel quadro di un lavoro che si diffonde altresì sul versante speculare della questione, ossia quello dell'utilizzo del 'classico' Gaio come strumento per rintracciare le modifiche intervenute su altre fonti antiche, e in particolare su quelle accolte nel Digesto. Sulla stratigrafia delle mani di scrittura interne al Veronese cfr. già COSSA 2013, p. 54 ss. (con bibl. in nt. 75), ove anche riflessioni sull'ulteriore questione dei rapporti tra manuale e *Res cottidianae* alla luce delle discordanze testuali (e in chiave di potenziale ricostruibilità di un archetipo).

che Falcone ricollega alla scrittura del primo, e che acquista una maggiore coerenza pure dalla convergenza delle modifiche più recenti.

Si può, per inciso, qui aggiungere che i due testi, nei quali principalmente l'Autore ammette l'esistenza di una mano altrui, sono analizzati in collegamento con la questione della datazione⁷⁹, e che in proposito continua a sembrare davvero preferibile la soluzione di concentrare in una vicenda unitaria la stesura del manuale, per ragioni logiche e sistematiche (laddove la deviazione rappresentata da Gai 2.195 si spiega bene nei termini prospettati da Falcone, cioè con una datazione anteriore al 161 d.C.)⁸⁰. In particolare, mi risulta difficile credere che un l'ideatore di un prontuario didattico, nel momento in cui si accingeva a revisionare il proprio materiale per destinarlo alla circolazione, non ne adegua i contenuti fissati nelle versioni pregresse: ciò, anche se riteniamo quella circolazione riservata esclusivamente agli studenti, in quanto non si vede perché il modello da fornire loro non dovesse essere il più aggiornato e attuale possibile⁸¹. Con tale esito non potrebbe invero configgere – è bene precisarne – il fatto che molti dei *prudentes* citati nelle *Institutiones* siano invece di epoche anteriori: vale, infatti, ancora la giustificazione – che personalmente trovo sensata – fornita da Falcone al fine di dimostrare l'inesistenza di un archetipo altrui alle spalle della scrittura gaiana⁸². Se il maestro antonino voleva semplicemente inquadrare le *controversiae* nei loro termini essenziali, menzionando i responsabili delle varie opinioni nel momento in cui si venivano plasmando e definendo in forma quasi sempre 'dualistica'⁸³, è chiaro che il carattere di presunto anacronismo non possa essere addotto nemmeno per supporre una redazione in più fasi, pur se tutta di Gaio.

⁷⁹ Si tratta cioè di Gai 2.195 e Gai 3.154: vd. § 2.

⁸⁰ Giustamente dovendosi, al contempo, respingere l'alternativa opposta – caldeggiata invece da DAVID, NELSON 1968, p. 395 – per una datazione unica, ma posteriore alla morte di Antonino Pio (sulla base di un impiego 'atecnico' dell'aggettivo 'divus'): *contra*, FALCONE 2022a, p. 19 nt. 73. Si può semmai aggiungere che, talvolta, le posizioni degli storici si fanno meno nette, come nel caso di PIETRINI 2012, p. 19 s. e nt. 39, la quale sembra sospettare l'integrità testuale di Gai 2.195, ma rimane favorevole a una data successiva al 161. Merita precisare che tale datazione fissa il momento finale in cui Gaio decise di congedare il testo per la diffusione pubblica: essa non inficia, cioè, la prospettiva di una modalità di formazione passata attraverso il recupero e il riordino degli appunti provenienti dalle sue lezioni (prospettiva su cui si torna al § 4).

⁸¹ Almeno fino al giorno in cui il testo veniva licenziato, dopo l'ultimo controllo (vd. nt. prec.): la verifica di aderenza alla fisionomia del corso più recente (o, addirittura, del prossimo da tenere, secondo la ricostruzione di Falcone: vd. § 2) è comportamento comune – se vogliamo instaurare un parallelo – e non esclusivo degli autori moderni di trattati istituzionali. Quindi, sorprenderebbe che Gaio, nell'approntare un'opera così ricca di attenzioni all'equilibrio degli argomenti e al funzionamento dei rimandi interni, diffondesse una versione imprecisa sotto un profilo così visibile.

⁸² Si tratta di uno degli argomenti che si sono accennati al § 2, e su cui si tornerà pure *infra*, nel testo.

⁸³ Si potrebbe, invero, aggiungere una spiegazione concorrente – e di rilievo non secondario, a mio parere – per la prevalente menzione di interlocutori risalenti al I sec. d.C.: non si dimentichi, infatti, che quello era stato il secolo 'dominato' dalle *dissensiones* tra le *scholae* dei Cassiani e dei Proculiani. Ora, è indiscutibile che tali dispute assumano nel testo gaiano un'importanza strutturale, fino a rappresentare il paradigma di base attraverso cui vengono presentate pressoché tutte le controversie tra *prudentes*: così, per primo, STOLFI 1997, spec. p. 49 ss., su Gaio e sul valore didattico di tale opzione espositiva. La consapevole stilizzazione 'a due poli' dei dibattiti sapienziali entro le dinamiche di scuola si connette, dunque, con il dato biografico dei loro protagonisti: in quelle dinamiche le figure centrali (e quindi più presenti) non potevano che essere gli scolarchi (o comunque gli esponenti più significativi) delle contrapposte fazioni, lasciando nell'ombra le opinioni di quanti, pur intervenuti sulle medesime questioni, a simili dualità non avevano preso parte (proprio perché non erano vissuti nel I secolo). Sulle conseguenze dell'applicazione di tale modello cfr. già COSSA 2013, p. 99 ss. (e, in particolare per l'idea che la scelta dei referenti fosse per il maestro quasi 'vincolata', p. 108 s. nt. 146).

Il secondo livello su cui incide l'impostazione metodologica 'conservativa' adottata nel volume è quello sostanziale. Salvare il testo antico in tutti i casi in cui non è strettamente indispensabile sospettarne la corruzione equivale in buona sostanza a interpretarlo per quello che dice, senza cercare 'scappatoie' che rendano più agevole la restituzione del quadro istituzionale. Ciò implica di valorizzare la fonte manoscritta – ritenuta la vera espressione prima delle concezioni teoriche del suo creatore, e poi del contesto storico e giuridico in cui egli si muoveva – instaurando con essa un rapporto privilegiato. Questo profilo nel libro di Falcone – stante il taglio programmaticamente 'esterno' – rimane giocoforza sullo sfondo, pronto però a emergere allorché risulta opportuno chiamare in causa singoli §§ del manuale per suffragare affermazioni di carattere più generale⁸⁴.

A me pare che questo approccio trovi, ad esempio, una sua emblematica manifestazione nel commento a Gai 1.1-8, che si intreccia tra i capitoli quinto e decimo⁸⁵. Proprio a causa di quel continuo legarsi tra visione complessiva e problemi peculiari, i vari §§ vengono in esame ora per ribadire la correttezza dell'impianto gaiano nella trattazione delle *fontes iuris*, ora per porre i pareri giurisprudenziali nel corretto rapporto con gli altri elementi costitutivi del sistema. Nonostante questa apparente frammentazione – probabilmente inevitabile sul piano espositivo –, la visione dell'Autore si ricompone nel senso di una perfetta armonia, e ciò precisamente in virtù della tenace fiducia accordata alla versione manoscritta. Tutto il segmento è, cioè, letto in modo tale da ricreare l'immagine che Gaio ha voluto rendere del quadro delle fonti: essa viene ricostruita enucleando due concorrenti linee ermeneutiche, rappresentate l'una dalla delimitazione dell'indagine al diritto privato, e l'altra dalla preminenza assegnata al «paradigma legislativo»⁸⁶. Tali linee, tuttavia, finiscono per 'fotografare' da due angolature diverse una medesima realtà e, in definitiva, si fondono in una concezione complessivamente coerente.

Una concezione su cui, allora, è giusto che si appuntino le rinnovate attenzioni degli studiosi, per indagarne i profili maggiormente sensibili e verificarne la resistenza. Innanzi tutto, mi preme rimarcare come la lettura *sub specie iure privatorum* fornita per i §§ 1.1-7 appaia assai attraente: essa consente, infatti, di unire insieme tutto il segmento, evitando di doverlo immaginare viziato da imperfezioni, omissioni o reticenze⁸⁷. Al di là dei singoli passaggi dell'argomentazione⁸⁸, riesce felice la presa di posizione contro la presenza di rimandi al *ius publicum*

⁸⁴ Un esempio calzante è, appunto, ancora quello di Gai 2.195, che – lo si ricorda – viene analizzato in profondità da FALCONE 2022a, p. 20 ss. per accertare la natura spuria del tratto contenente l'espressione «*divi Pii Antonini*».

⁸⁵ Invero, un cenno a Gai 1.1 per ragioni di struttura espositiva si fa anche al capitolo terzo: cfr. FALCONE 2022a, p. 11 s.

⁸⁶ Cfr. FALCONE 2022a, risp. pp. 30 ss. e 110 ss.

⁸⁷ Si tratta, infatti, di una di quelle 'pecche' suggerite da Schulz, cui prontamente Falcone obietta: vd. § 2. Al riguardo, egli si riallaccia alle critiche avanzate contro l'idea formalmente opposta – sostenuta pure da ARICÒ ANSELMO 1983, p. 571 ss. – che nel tratto iniziale Gaio stesse occupandosi del diritto pubblico (specialmente in Gai 1.1): cfr. LOMBARDI 1983, p. 135 s. e CARCATERRA 1984, p. 554 s.

⁸⁸ Su cui è comunque lecito esprimere maggiore o minore adesione. Nel secondo senso, per esempio, non troverei così indispensabile leggere la frase «*Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur*» – che viene tradizionalmente inserita nella lacuna testuale presente nel manoscritto di Verona in *incipit* di Gai 1.1 per analogia con D. 1.1.9 (Gai. 1 *inst.*) e con I. 1.2.1 – in modo del tutto omogeneo all'altra occorrenza in Gai 1.92 (*si vero ex peregrino secundum leges moresque peregrinorum conceperit*). Il ragionamento di FALCONE 2022a, p. 33 ss. (e cfr. ID. 2022b, p. 1321 ss.) è estremamente raffinato,

in Gai 1.1 e, globalmente, nei §§ fino al 7. La trattazione di Gaio è, in effetti, concentrata sul sistema delle fonti che danno vita agli istituti di cui intende occuparsi nei *Commentarii*, e dunque solo all'ambito privatistico⁸⁹. Ciò si lega indissolubilmente alla finalità dell'opera e alla necessaria corrispondenza tra il suo contenuto e il programma del corso didattico da cui dipendeva⁹⁰. La stessa elencazione delle *fontes* di cui «*constant autem iura populi Romani*» trova riscontro nelle numerose citazioni autoritative che costellano l'esposizione istituzionale⁹¹.

A partire dalle conclusioni di Falcone, sarei anzi propenso a spostare in avanti il fronte delle domande e delle riflessioni. Rispetto alle quali è opportuno formularne una preliminare: è davvero lecito sostenere che Gaio non si occupasse del diritto pubblico? Come detto, tutto lascia pensare che tra le sue intenzioni non vi fosse quella di descrivere l'organizzazione politica e giuridica di Roma e del suo impero di province⁹²: nemmeno in una semplice introduzione, come traspare dai sette §§ che danno avvio alla narrazione, secondo la lettura qui accettata. Tuttavia, quando si ponga mente a cosa in realtà costituiva oggetto degli scritti giurisprudenziali più sbilanciati sul versante 'pubblicistico', non è neanche semplice negare che lo stesso Gaio talora tocchi materie o figure nelle quali l'interferenza con la sfera d'elezione di quei lavori è ben percepibile. Se si prendono a parametro, per ipotesi, i *libri de officio*, le funzioni dei magistrati titolari delle cariche pubbliche ivi illustrate producevano indubbe ricadute sui diritti degli individui e sui rapporti privati da essi intrattenuti: in proposito, non credo vi possa essere esempio più significativo del processo, delle azioni e della connessa *iurisdictio*⁹³. Questa constatazione – apparentemente banale – serve a precisare meglio cosa intendere quando si parla di un disinteresse di Gaio per il diritto pubblico, e a ribadire come esso non possa venir messo in discussione sulla scorta dell'incerto crinale antico tra *ius publicum* e *ius privatum* (per quanto destinato a influenzare il modo in cui si impostavano i vari trattati giurisprudenziali, specialmente quando astrattamente circoscritti all'uno o all'altro settore). Se appare prudente abdicare a visioni troppo nette, ammettendo che Gaio non potesse fare del tutto a meno di riferirsi all'impianto costituzionale che fungeva da cornice al quadro giuridico privatistico, risulta palese che egli preferisse tenerlo sullo sfondo senza dedicarvi approfondimenti⁹⁴.

e ne condividerei il messaggio di fondo, consistente nella mancanza di riferimenti in Gai 1.1 alla sfera del *ius publicum*. A lasciare, semmai, più perplessi è la reale possibilità di mettere a raffronto una formulazione introdotta in un contesto di carattere generale (il proemio sulle fonti), cui sembra volersi conferire un senso fortemente caratterizzante, con un'altra che potrebbe leggersi in modo più generico e comprensivo, come «tutti i popoli civili» (il che è sottolineato dallo stesso Autore, sulla scorta di una ricca bibl. riferita a p. 34 nt. 135).

⁸⁹ Cfr. FALCONE 2022a, spec. p. 36.

⁹⁰ In cosa si sostanziasse poi questa dipendenza sarà oggetto di riflessione *infra*, nel testo.

⁹¹ Così, giustamente, FALCONE 2022a, p. 36, ma cfr. già BATTAGLIA 2020, p. 252 s.

⁹² Né, tantomeno, di toccare argomenti che oggi riconduciamo alla sfera pubblicistica, come il diritto penale e il suo processo.

⁹³ È chiaro che ciò si può appurare in maniera più trasparente se si considerano i *libri* sui compiti del pretore, del governatore provinciale, o anche di figure minori coinvolte nell'amministrazione della giustizia in campo privato, come il pretore tutelare.

⁹⁴ Non si trascuri, d'altronde, che almeno leggi e *constitutiones* si occupavano in teoria anche del diritto pubblico: quindi, le definizioni approntate in Gai 1.3 e 5 avrebbero goduto di validità pure al di fuori della disciplina meramente privatistica. Anzi, proprio per le *leges* rimane meritevole di approfondimento l'effettiva valenza del richiamo, visto che nei primi secoli

Fissata una simile premessa, mi interrogarei allora sulle ragioni della scelta. Benché altre spiegazioni concorrenti (e non esclusive) appaiano plausibili⁹⁵, credo sia da tenere in considerazione anche la specifica temperie in cui Gaio componeva, e segnatamente lo ‘stato di evoluzione’ della letteratura giurisprudenziale. Ove – in coerenza con quanto sostenuto dall’Autore – le *Institutiones* siano state redatte vivente Antonino Pio, non ci troveremmo certo nel pieno della stagione di apertura dei *prudentes* verso quegli «interessi nuovi»⁹⁶ di scrittura, che li avrebbero condotti a occuparsi, tra gli altri temi, del diritto pubblico. E se pure la stesura si volesse posticipare al 161 d.C., quando alcune di quelle opere erano forse già circolanti⁹⁷, a testimonianza di un ambito di indagine che andava schiudendosi agli occhi dei giuristi della metà del II secolo, si trattava di una tendenza non ancora affermata (né forse avviata)⁹⁸, tanto che sarebbe improbabile pensare a un’adesione a essa da parte di una figura sovente dipinta come ‘marginale’ rispetto al cuore del dibattito giurisprudenziale di quei decenni⁹⁹. Il quadro sarà profondamente mutato qualche generazione più tardi, quando Ulpiano darà avvio alle proprie *Institutiones* con la ben nota bipartizione tra le «*studii duae positiones*»¹⁰⁰, facendo intendere che l’orizzonte si era ormai ampliato anche per chi volesse insegnare il diritto, e non si poteva relegare il *ius publicum* fuori dalle aule¹⁰¹. In sostanza

della loro esistenza e promulgazione quegli atti avevano regolato quasi esclusivamente il funzionamento della *res publica*. Per inciso, su questa infrequenza della fonte legislativa per disciplinare le relazioni tra privati – che era stata sostenuta con vigore da ROTONDI 1910, p. 641 ss. (poi ID. 1912, p. 100 nt. 2), e sostanzialmente accolta pacificamente dalla letteratura successiva – si è recentemente rianimato il dibattito, tra chi ha proposto una revisione della tesi tradizionale, attribuendo invece a difetti di tradizione e omissioni nelle fonti giuridiche il silenzio su atti comiziali che invece erano ben più numerosi (soprattutto tra la fine della repubblica e l’inizio del principato: cfr. MANTOVANI 2012, p. 707 ss., spec. 722 ss.), e chi invece preferisce riaffermare la validità degli argomenti a sostegno di quella stessa tesi, sul presupposto delle evidenze testuali di segno ‘negativo’ circa una consistente diffusione delle *leges publicae* (così SANTUCCI 2014, p. 373 ss.). A ogni modo, per quel che qui interessa – tenendo presente che la riflessione è proseguita negli anni: cfr. la mutata prospettiva di SCHIAVONE 2016, p. XVI s. e poi, da ultimo, MANTOVANI 2022, p. 338 ss., con ulteriore bibl. – è chiaro che il richiamo gaiano non poteva che essere agganciato a qualche profilo di efficacia o autorità della legge agli occhi di chi, altrimenti, alla metà del II secolo d.C. ne avrebbe riscontrato l’inattualità (su questo aspetto vd. subito *infra*, nel testo). E, invece, è precisamente la puntualità e la centralità di posizione della *lex* nell’elencazione a escludere che si potesse trattare di un’anacronismo, come sottolineava già BRETONE 1982, p. 28 (cfr. poi, tra gli altri, SCHIAVONE 2017a, p. 367 s., sebbene seguendo un’impostazione distinta da quella di Falcone, su cui vd. *infra*, nt. 108).

⁹⁵ Ne fornisce una, dal punto di vista però della sola opzione ulpiana, proprio FALCONE 2006, p. 1167 ss.

⁹⁶ Sono parole di BRETONE 2008, p. 283.

⁹⁷ È ragionevole pensare, pur tra molte incertezze, che agli anni di Antonio Pio risalga l’attività di Venuleio Saturnino, e quindi anche il suo *De officio proconsulis*, che inaugura un genere destinato ad avere molta fortuna: cfr., per tutti, COSSA 2011, p. 107 ss.

⁹⁸ Contestava, invece, il carattere innovativo dei *libri de officio* di età antonina, rifacendosi a precedenti addirittura di età repubblicana, GIODICE SABBATELLI 2006, p. 1149 ss.

⁹⁹ Fino a ipotizzarne l’origine e l’attività esclusivamente in provincia: tesi sulla quale, comunque, si possono nutrire alcune perplessità. Cfr. i cenni in COSSA 2013, p. 96 s. nt. 130 (benché ora LIEBS 2020, p. 12 ss. torni ad affermarne la credibilità, seguito da CASTRO SÁENZ 2022, p. 20 ss.).

¹⁰⁰ È la celebre dicotomia tra *ius publicum* e *ius privatum* riprodotta in D. 1.1.1.2 (Ulp. 1 *inst.*), a proposito della quale, tuttavia, non è facile ricostruire quale ampiezza avessero – né in realtà se vi fossero – ulteriori approfondimenti sul diritto pubblico in quella stessa opera: così SCHIAVONE 2021, p. 69.

¹⁰¹ In quest’ordine di idee, mi sembra del pari assolutamente significativa la ‘comparsa’ nelle trattazioni istituzionali di età severiana (di Marciano, forse di Paolo e di Fiorentino) di uno spazio dedicato al processo criminale e alle *leges publicae*, come evidenziato da PIETRINI 2012, p. 12 ss. (parlando di «netta svolta»).

Gaio, per quanto sia stato il vero pioniere nella trattatistica a contenuto didattico, o forse proprio per quella stessa ragione, non ne ha fissato in modo immodificabile lo spettro dei contenuti, che si sono sviluppati per impulso dei posteri. Egli fu figlio del contesto letterario e giuridico anche sotto questo profilo, non avvertendo perciò la necessità – né disponendo, forse, della sensibilità – per lasciar spazio al diritto pubblico nel suo discorso, o nella sua introduzione.

In aggiunta, la lettura fornita da Falcone consente di evitare le soluzioni di continuità fra quest'ultima e il resto del manuale, a cominciare dal Gai 1.8, con cui si entra *in medias res* grazie alla *summa divisio omnis iuris* in base all'oggetto di riferimento¹⁰². La separazione logica tra i primi sette §§ e il resto dell'opera era stata, in passato, interpretata in termini di mera giustapposizione nel segno dell'alterità, o persino di reale frattura¹⁰³. Ma la posizione dell'Autore convince proprio nel rinsaldare il legame interno tra la presentazione delle fonti, a cui si devono gli istituti del diritto privato, e la scansione di questi ultimi, così facendo passare in secondo piano le diatribe sulla natura delle classificazioni operate dal giurista.

Un secondo motivo di attenzione, nelle pagine del libro, rispetto a Gai 1.1-7 concerne la struttura di quella sequenza di *fontes*, e la posizione che fra esse assumono dei *responsa prudentium*. A confronto con un altro polo di attrazione degli interessi della storiografia, Falcone mostra di far propria la ricostruzione fondata sulla centralità di quel cosiddetto 'paradigma legislativo', che avrebbe informato di sé tutta la rassegna dei mezzi di produzione del *ius*¹⁰⁴. Il fatto che Gaio assuma la *lex* come modello e canone interpretativo per definire e descrivere le altre fonti è frutto di una constatazione assai diffusa, e che presenta implicazioni a vario livello¹⁰⁵: ben note sono quelle a carico della definizione di '*sententiae*' e '*opiniones prudentium*'¹⁰⁶, nonché della qualificazione del *ius respondendi ex auctoritate principis*, ma su di esse l'Autore non si dilunga¹⁰⁷. È semmai il nodo dei rapporti con l'*edictum* magistratuale (affrontato subito

¹⁰² Sulla base – è noto – della pertinenza alle *personae*, alle *res* o alle *actiones*.

¹⁰³ Si ricorda l'originale impostazione di FUHRMANN 1960, p. 104 ss., imperniata sull'enucleazione di due *divisiones* del *ius* (la prima in Gai 1.1-7, e la seconda da Gai 1.8 in avanti), ma anche la rivisitazione di NÖRR 1972, pp. 6 ss. e 45 ss., il quale individuava in realtà una successione di *partitio* e *divisio* (analogamente SCHIAVONE 2017a, p. 365; *contra*, TALAMANCA 1977, p. 189 ss.; GIODICE SABBATELLI 1996, p. 49 s. [poi EAD. 1999, p. 123]; ROMANO 2020, p. 176 s.). Cfr., in sintesi, BATTAGLIA 2020, p. 234 s.

¹⁰⁴ Cfr. FALCONE 2022a, p. 110.

¹⁰⁵ Mentre esse paiono solo minimamente percepite da HORVAT 1966, p. 35 ss., si vedano CASAVOLA 1966, p. 9 s. (poi ID. 1976, p. 17 ss.) e, in seguito, BRETONE 1982, p. 27 s.; GIODICE SABBATELLI 1999, p. 128; BRUTTI 2012, p. 103 ss.; VACCA 2012, p. 74 ss.; SANTUCCI 2014, p. 382 s. SCHIAVONE 2017a, p. 367 guarda invece al «oggetto nascosto dietro lo schermo (formalistico) della *lex*: il "popolo romano"» (vd. anche *infra*, nt. 108).

¹⁰⁶ Delle quali FALCONE 2022a, p. 108 ss. professa – come accennato al § 2 – l'equivalenza, sulla scorta della letteratura citata in nt. 443. Per un esito difforme va però segnalata la ricostruzione di STOLFI 2001, p. 388 (poi ID. 2012, p. 316 ss.), a favore di una connotazione più specifica del termine '*sententia*' rispetto alla «genericità delle *opiniones*» (posizione già propria di QUADRATO 1994, p. 95 s., e alla quale avevo aderito, fuori dei confini del testo gaiano, in COSSA 2013, p. 279, e nt. 156 per ulteriore bibl.).

¹⁰⁷ Ad alcuni profili aggiuntivi è ora dedicato FALCONE 2022c, p. 697 ss. Si può, inoltre, rinviare a una letteratura corposa, di cui fanno parte – oltre agli autori citati *supra*, in nt. 105 – CANNATA 2003, spec. p. 32 ss.; ALBANESE 2004, p. 19 ss.; NICOSIA 2005, p. 235 ss.

prima, in Gai 1.6) a interessarlo, in quanto esso può apparire come un'eccezione alla sequenza di provvedimenti normativi attratti sotto l'influenza di quel 'paradigma'¹⁰⁸: l'assenza stessa di un apparato lessicale omogeneo rispetto agli altri §§ denuncia uno iato rispetto al connotato della 'efficacia vincolante' che caratterizza i rispettivi atti ivi elencati (*leges, plebiscita, senatus consulta, constitutiones principum* e, infine, *responsa*). Se da un punto di vista sostanziale la costruzione di Gaio non suscita perplessità¹⁰⁹, è palese che l'ordine espositivo renda sconsigliabile leggere quella sequenza nel senso di una decrescente forza normativa¹¹⁰. Al di là della specifica attendibilità di ciascuna delle varie soluzioni prospettate da Falcone¹¹¹, mi sembra che già la loro pluralità stia a indicare una precisa volontà di trovare un significato accettabile alle parole del giurista, nel modo più radente possibile al dettato dei documenti in nostro possesso: e si torna al profilo di salvaguardia dei testi di cui si è detto. Appare evidente cioè che una distinzione fra lo statuto degli *edicta* e quello delle diverse *fontes iuris* emerga già a livello formale, laddove nella descrizione dei primi non compare alcuno dei verbi di tenore 'impositivo' che ricorrono negli altri §§¹¹².

La ricerca di una coerenza interna al segmento sul piano linguistico e strutturale consente, insomma, di porre nella giusta prospettiva il ruolo centrale della *lex* entro lo schema gaiano delle fonti, anche in relazione al valore di quel richiamo, che potrebbe essere valorizzato fino a fargli sottintendere persino un 'legicentrismo' gaiano¹¹³. In realtà, nel manuale il reiterato riferirsi alla legge non risulta certo destinato a delineare la coeva gerarchia dei modi di produzione del diritto, ma si conferma sintomatico della persistenza di un'«attrattiva ideologica»¹¹⁴ ancora esercitata da quel 'simbolo' nel principato maturo. La nomopoiesi di provenienza po-

¹⁰⁸ Si deve, al contempo, sottolineare come l'importanza e l'esistenza stessa di tale 'paradigma legislativo' siano poste in discussione da chi, invece, reputa che il vero principio affiorante in tutti – questa volta sì – i tasselli del mosaico gaiano del sistema delle fonti sia quello della *voluntas populi Romani*: così SCHIAVONE 2017a, p. 367 (vd. già *supra*, nt. 105). In questa lettura alternativa, l'editto perde ogni connotato di 'irregolarità' rispetto agli altri termini dell'elenco: vd. *infra*, nt. 112.

¹⁰⁹ Per le ragioni – esemplificate da FALCONE 2022a, p. 110 – che fanno ritenere solo marginale la diretta vincolatività del contenuto editto nei confronti dei consociati, muovendosi esso piuttosto sul piano degli strumenti processuali idonei a rendere effettiva la tutela di prescrizioni fissate altrove (senza con ciò naturalmente elidere l'interferenza con la disciplina delle relazioni tra privati, che comunque la *iurisdictio* esercita: cfr. BRUTTI 2012, p. 99).

¹¹⁰ Come fa, ad esempio CANNATA 2012, p. 265 ss., andando a rinvenire la fonte e la misura del vigore del dispositivo editto nella «base legislativa» del potere magistratuale, in quanto i titolari di *ius edicendi* «erano stati nominati con procedimento previsto dalla legge e realizzato con la partecipazione del comizio legislativo».

¹¹¹ Vd. *supra*, nt. 64.

¹¹² È di tutta evidenza che la *lex «iubet atque constituit»*, come il *plebiscitum* (Gai 1.3), e il *senatus consultum* (Gai 1.4), mentre la *constitutio principis «constituit»* (Gai 1.5); correlativamente, il *responsum «legis vicem optinet»*, nel caso sia pronunciato da quanti possano «iura condere» (e sia concorde con altri: Gai 1.7). Nulla di comparabile si legge in Gai 1.6, in cui del resto la visuale è rovesciata: non si parte dall'atto (*edictum*) ma dal potere che lo origina (*ius edicendi*). Cfr., pur se in termini non così espliciti, BRUTTI 2012, p. 99 (e, sul dato terminologico, già GIODICE SABBATELLI 1996, p. 50 ss. ed EAD. 1999, p. 126 ss.). Naturalmente, le medesime conseguenze sul piano semantico non si ottengono qualora si preferisca valorizzare il 'convitato di pietra' rappresentato dal popolo, come propone Schiavone (vd. *supra*, ntt. 105 e 108): in quel caso, l'omogeneità tra i sette §§ è completa, vista la presenza cardinale in Gai 1.6 del «*magistratus populi Romani*».

¹¹³ Che sarebbe confermato dalla maggiore frequenza con cui egli fa riferimento alle *leges* rispetto a senatoconsulti e costituzioni: cfr. la rassegna in BATTAGLIA 2020, p. 252 s.

¹¹⁴ L'espressione è di BRETONE 1982, p. 28.

polare continua ad avere la funzione di parametro della validità degli atti ancora operativi¹¹⁵, non scontando agli occhi del maestro alcuna forma di inattualità.

Quello tratteggiato è, in definitiva, uno dei campi nei quali l'approccio ermeneutico, di cui si nutre tutta l'indagine, produce i frutti più appariscenti, e meglio palesa la propria fecondità¹¹⁶. Ma non si stenta a credere che, ove applicato all'esegesi di tutti i singoli passi dei *Commentarii*, esso condurrebbe l'Autore a risultati pienamente in linea con quelli che, ad esempio, si raggiungono in riferimento ai testi recanti le *divisiones* delle *res*. Nel ripercorrere questi ultimi, infatti, Falcone esplicita chiaramente quale fosse la visuale assunta dal giurista, pronto a organizzare la materia sulla scorta del criterio della circolazione giuridica dei beni rispetto al patrimonio¹¹⁷. In forza di una simile prospettiva, dunque, ben si spiegano pure le contestualizzazioni nel cuore della precedente elaborazione teorica (non necessariamente collegata alla prassi didattica) in tema di smaterializzazione delle *res* verso il piano astratto dei *iura*. Con essa l'Autore prende le mosse dalla celeberrima e assai discussa fisionomia di Gai 2.14, con l'idea di appurare se le sue parole vadano o meno integrate da un '*in*' e quale sia il valore semantico del verbo '*consistere*'¹¹⁸, per concludere ben oltre i limiti di simili interrogativi con un ampio affresco storico-giuridico sull'evoluzione della nozione di '*res incorporalis*'.

¹¹⁵ Tra i quali, evidentemente, non può annoverarsi più nemmeno il *plebiscitum*: non è forse casuale, a tale riguardo, che Gaio ne parli in un unico contesto con la *lex*, di seguito l'uno all'altra, in Gai 1.3. SCHIAVONE 2017a, 366 s., nel suggerire il palpabile lascito di «un precedente modello sabiniano» alle spalle della ricognizione del maestro antonino, riflette sulla validità attuale delle fonti da lui riportate: nella sua visuale, la schematizzazione gaiana si esalta nell'unica dialettica ancora possibile, quella tra popolo e principe, la cui produzione normativa (le *constitutiones*) si colloca comunque in «rapporto di derivazione storica e ideologica dalla legge».

¹¹⁶ Avevo, peraltro, già avuto modo di aderire a una linea interpretativa che non si relazionasse alla fonte cercando 'scappatoie' nella prospettazione di corruzioni testuali, o addirittura presumendole salva prova contraria, in occasione dell'analisi di Gai 3.98: cfr. COSSA 2013, p. 12 ss. (contro le ipotesi di interpolazione).

¹¹⁷ Il che vale, come si ricorda, sia per quelli corporali che per quelli consistenti in diritti: vd. § 2.

¹¹⁸ Come già sottolineato (vd. *supra*, nt. 71), Falcone fornisce una risposta positiva al primo quesito – su cui si riscontra ancora di recente l'opinione contraria di SCHIAVONE 2017a, p. 197 s. (e 483 ss. spec. ntt. 18 e 30) – e, in merito al secondo, sostiene l'identificazione tra cose incorporali e diritti. Si tratta di una posizione eretta soprattutto sul piano delle concordanze testuali, che mira a superare le diverse ricostruzioni di tipo oggettivo (da ORESTANO 1981, p. 303 s. a BRETONE 1998, p. 143 ss., da NICOSIA 2009, p. 821 ss. a TURELLI 2012, p. 2 ss., fino a CARDILLI 2021, p. 273 ss. e BEGHINI, ZAMBOTTO 2023, p. 7 ss.), e alla quale si potrebbe recare ulteriore aiuto grazie a uno spunto già presente nella ricostruzione dell'Autore: ossia avvalendosi proprio della visuale dinamico-operativa emergente in tutte le *Institutiones*. La trattazione di Gaio è – come afferma lo stesso FALCONE 2022a, p. 52 – incentrata sugli atti che «devono essere compiuti per poter trasferire efficacemente il *dominium* sulle *res corporales* o la titolarità delle *res incorporales* (§ 18-39)»: ne discende, pertanto, che si affrontino anche queste ultime dal lato della loro trasferibilità, vale a dire della loro configurazione pratica (e non certo quali entità astratte). Ulteriori spunti, in merito a tale impostazione 'soggettiva', in GALLO 2002, p. 133 ss. e STOLFI 2019, p. 75 ss. (ma già ID. 2010, p. 164 ss.). Ragionare in termini siffatti, peraltro, consente di eludere gli eventuali dubbi che i raffronti testuali possono ancora lasciare intatti, nonostante la ricorrenza della precisa forma '*in iure consistere*': non sono, infatti, del tutto persuaso che la visuale 'soggettiva' sia così automaticamente implicata dall'accoglimento della variante con '*in*' – per quanto essa sia comunque un concreto elemento a suo favore –, né che simmetricamente quella 'oggettiva' possa reggersi solo in sua assenza. La polisemia di '*iuris*' rende vano affidarsi a paralleli con altri *loci*, e mi sembrerebbe, peraltro, astrattamente in grado di supportare entrambe le alternative, a prescindere dall'uso della particella: laddove è forse il collegamento con '*consisto*', che nelle fonti dovrebbe reggere l'ablativo con '*in*' nella precipua accezione di 'consistere in' (emblematico si staglia l'esempio della *obligationum substantia* in D. 44.7.3 pr. [Paul. 2 *inst.*]), ad apparire più significativo.

L'*excursus* sulla 'creazione giuridica' dei beni appartenenti a quest'ultima categoria ha il merito di individuare una linea evolutiva, pur nelle iniziali discontinuità, entro la riflessione giurisprudenziale (e letteraria in genere), tra la fine della repubblica e il II secolo¹¹⁹. Purtroppo – è lo stesso Falcone a riconoscerlo – non è agevole isolare in concreto l'entità dell'apporto personale di Gaio a conclusione di tale sviluppo, se pure vi sia effettivamente stato, ma l'approfondimento mi sembra comunque assai utile a corroborare la complessiva riflessione dell'Autore circa le influenze che la tradizione anteriore possa aver esercitato sull'architettura dei *Commentarii*. A cominciare dalle ambizioni di 'politica del diritto', esplicitate nel *De oratore* ciceroniano in una formula (*ius civile in artem redigere*) destinata a riscuotere maggiore fortuna presso i moderni che da parte delle generazioni di *prudentes* immediatamente seguenti¹²⁰. La soglia di separazione rispetto alle esperienze più risalenti¹²¹ è, così, ben percepibile nella valutazione di Falcone: credo che – passando dal negativo al positivo, e con i margini di un'inevitabile cautela più volte riaffermata – si possa intuire la sua convinzione di fondo circa l'originalità e l'autonomia del lavoro gaiano a fronte di tutto il panorama della scrittura giurisprudenziale.

Un tratto sul quale mi sentirei in pieno accordo, nonostante i più o meno evidenti debiti del maestro verso i precedenti, di natura non solamente giuridica, che reputo emergano specialmente in due settori: per un verso, nella scelta stessa della tipologia di 'prodotto' da confezionare, innovativo certo per il mondo del diritto ma niente affatto ignoto ad altre branche del sapere¹²²; per un altro, nella definizione del sistema espositivo. Con quest'ultima espressione intenderei, in senso globale, sia il dispositivo imperniato sulla tripartizione *personae-res-actiones*, sia la scelta di selezionare e disporre le singole materie sulla base di un criterio di operatività pratica.

In merito al primo elemento (la tripartizione fondamentale), poi, è realmente lecito chiedersi se esso possa effettivamente attribuirsi per intero a Gaio: attribuzione che comunque non mi parrebbe così incongrua, almeno per la parte prevalente, anche solo per delle ragioni di evidenza logica. Non conosciamo, infatti, autori precedenti che se ne siano avvalsi, mentre i posteriori che ne hanno fatto tesoro – penso prima di tutto a Giustiniano – non si sono mai dichiarati tributari di altri che del nostro maestro¹²³. Impossibile, peraltro, negare la puntualità delle relazioni 'genealogiche' tra talune scelte operate nel manuale (in particolare nella sezione sulle *res*, attentamente indagata da Falcone) e un patrimonio di dottrine che avevano ottenuto

¹¹⁹ Vd. § 2. Ragionano ora in questa prospettiva anche BEGHINI, ZAMBOTTO 2023, p. 12 ss.

¹²⁰ Formula e programma di cui Falcone si occupa al capitolo undicesimo (vd. § 2).

¹²¹ Compresa la constatazione che non si possano stringere troppo i legami di dipendenza tra l'impianto gaiano e le strutture dialettiche costruite da Servio (vd. *supra*, nt. 68): constatazione a mio modo di vedere pienamente legittima, alla luce delle notizie assai incerte in merito ai globali contenuti delle dottrine del sapiente repubblicano.

¹²² Basti passare in rassegna quei manuali presi in esame, nell'ambito di una ricerca sulle strutture formali della divulgazione scientifica antica, da FUHRMANN 1960, p. 11 ss. Su questa scia, riflette ora sugli elementi di contatto tra i *Commentarii* gaiani e gli altri testi isagogici ROMANO 2020, spec. p. 178 ss.

¹²³ Cfr., sul connesso rischio di 'svalutare' la figura di Gaio, COSSA 2013, p. 98 nt. 131.

una determinata elaborazione in ambiente sabiniano¹²⁴. Sarei nondimeno propenso a non comprimere la responsabilità creativa di Gaio nei limiti di quella di un mero portavoce di tali dottrine, perlomeno quanto alla forma della loro diffusione¹²⁵. Anche su questo, sarebbe interessante inseguire alcune suggestioni: in primo luogo, come si pongano in relazione i due approcci distinti alla narrazione degli istituti privatistici che si riscontrano tra *Institutiones* e *Res cottidianae*, poiché non è così scontato che l'esistenza di una consuetudine o di materiali della scuola di Sabino e Cassio debba farci ritenere le seconde espressione più diretta della discrezionalità d'autore del giurista antonino¹²⁶. Inoltre, tale versante della questione non può certo valutarsi separatamente da quello concernente la presenza di un vero modello su cui si sarebbe plasmato il testo finale, ossia dell'esistenza o meno di un archetipo.

Al riguardo, ho già accennato alla ragionevolezza della soluzione negativa prescelta da Falcone, che si alimenta di una serie di argomentazioni e censure dei ragionamenti altrui senza dubbio valide¹²⁷. Nella medesima logica di non sacrificare la personalità scientifica del maestro in mancanza di documentazione, dunque, limiterei cautamente l'entità del suo debito verso i precedenti alla recezione di una tradizione pedagogica costruita nella *διαδοχή* dei docenti sabiniani¹²⁸. Rimane sempre ferma la convinzione che la sopravvivenza del nome di Gaio, in connessione con l'unico vero esito letterario di quella tradizione, abbia il senso di identificare in lui la figura a cui gli immediati successori attribuivano la più accurata e definitiva coagulazione del materiale didattico trasmesso in quei contesti. Se vi fosse stato un manuale persistente – che già divulgasse tale materiale, e disponesse di impostazione e struttura in grado di prestarsi come base al presunto rifacimento gaiano –, risulta abbastanza complicato credere che non ne sarebbe trapelata alcuna notizia¹²⁹. D'altronde, molti e concordanti elementi rica-

¹²⁴ Dev'essere, infatti, tenuta ferma la stretta dipendenza logica tra l'elaborazione della *res incorporalis* quale *ius* e la sussistenza stessa della ricordata tripartizione fondativa delle *Institutiones*: lo ribadisce FALCONE 2022a, p. 136 s., sulla scia di una fortissima letteratura riportata in nt. 545.

¹²⁵ Mi ero già espresso in tal senso, pur se in termini non così specifici, in COSSA 2013, p. 99 nt. 131. Del resto, l'ultima precisazione non è superflua, poiché a livello di contenuti giuridici evidentemente il contributo teorico di Gaio appare molto meno incisivo: ciò dipende anche dalle necessità del contesto – una trattazione didattica poco favorevole all'emersione di spunti originali –, ma vi contribuisce spesso l'aderenza del maestro a posizioni già affermate dai suoi predecessori (soprattutto internamente all'ambiente della *schola*). Si può, in proposito, rilevare come non siano molti gli studi sulla complessiva figura di Gaio come giurista, e non solo quale autore delle *Institutiones* (senza che il primo giudizio possa, ovviamente, prescindere dal secondo): cfr., quali emblematici ma pressoché isolati esempi, HONORÉ 1962, p. 97 ss. e DIÓSDI 1976, spec. p. 616 ss. Vd. anche § 5.

¹²⁶ In breve, nel libro si suggerisce l'eventualità che l'abbandono della dinamica imperniata sul trasferimento dei beni rispetto al patrimonio del titolare o del soggetto attivo (per le *obligationes*) possa testimoniare che tale dinamica non fosse 'farina del sacco' di Gaio (perché risalente alla tradizione didattica che egli registrava), e che pertanto – lo si desume *ex adverso* – egli se ne discostasse appunto negli *Aurea* quando si peritava di introdurre un metodo espositivo personale. Ulteriori considerazioni *infra*, in nt. 220.

¹²⁷ Vd. § 2.

¹²⁸ Così, appunto, anche Falcone arriva a concludere nel capitolo nono: vd. § 2. Cfr., di recente, anche ROMANO 2020, p. 203.

¹²⁹ In tale quadro mi sembra perfettamente coerente la proposta di FALCONE 2022a, p. 97 ss. di ampliare il raggio delle tipologie di opere che potevano essere coinvolte nel compito di divulgazione di quel patrimonio formativo: anzi, sono propenso a credere che di quel «variegato materiale esoterico» facessero parte appunti, canovacci di lezioni, note di discendenti piuttosto che un antecedente testo istituzionale già dotato di fisionomia compiuta (ancor meno se già

vabili dalla lettura delle *Institutiones* suggeriscono che esso sia stato parte di una pianificazione e di una scrittura tendenzialmente unitarie, perciò non compatibile con la ‘messa a nuovo’ di un vecchio tessuto narrativo. E ciò conduce alla questione principale, posta nel cuore della ricostruzione di Falcone: quella relativa a natura e destinazione dei *Commentarii*.

Essa non è però affatto isolata dal resto dei problemi analizzati nel volume e sin qui sondati. Gran parte delle riflessioni svolte – comprese quelle sulle *res incorporales* – sono, infatti, connesse al complessivo criterio dinamico, basato sul versante «operativo-cautelare» degli istituti, che l’Autore aveva fissato come «filo conduttore» del discorso didattico¹³⁰. Aver posto in luce la coesione tra scelte comunicative e attività di selezione e distribuzione delle materie rappresenta un innegabile merito della restituzione di Falcone. Le lacune relative a determinati argomenti sono, ad esempio, giustificate con la valutazione, da parte di Gaio, della loro minore funzionalità al disegno narrativo: così per la dote, per l’usufrutto, per i contratti reali diversi dal mutuo¹³¹. Al tempo stesso, le insufficienze e incompletezze nella trattazione di vari istituti potevano inquadrarsi nella medesima logica di ‘ingaggio’ orientata al loro versante pratico: come esempi valgono la già richiamata classificazione delle cose, la successione testamentaria, le obbligazioni da contratto. Le peculiarità del testo, insomma, vengono giustificate tutte alla luce della finalità che esso perseguiva¹³².

Il contegno ermeneutico appare senz’altro centrato nel suo porsi dal punto di vista dell’autore dell’opera: sia per quel che riguarda le sue intenzioni che per il più generale contesto storico e didattico in cui si inseriva. In altri termini, risulta corretto rinunciare ad attendersi da un maestro di scuola del II secolo d.C. (ancorché dotato di eccellenti capacità di scrittura) il trattamento delle materie e la ‘perfezione’ compositiva che si riscontrano – o sarebbe conveniente riscontrare – negli odierni lavori analoghi¹³³: a partire dalla cosiddetta ‘completezza’, ossia dalla materiale capacità di coprire tutto lo scibile giuridico in un’unica composizione con finalità di istruzione (elementare)¹³⁴. Tuttavia, sarei incline a ritenere che tale precisazione metodologica, per quanto in linea di massima condivisibile, non sia in sé sufficiente a spiegare ogni ‘pecca’ del testo. È soprattutto il silenzio su alcuni temi, che più difficilmente ci rappre-

oggetto di apposita pubblicazione). E, invece, accoglierei la suggestione di includere nel novero dei possibili ‘serbatoi’ di informazioni e sistematiche pure le opere non isagogiche: trovo decisamente condivisibile, fra l’altro, la prudenza dell’Autore circa l’eventuale assolvimento di quel ruolo da parte dei *libri iuris civilis* di Quinto Mucio e di Sabino (vd. *supra*, nt. 59).

¹³⁰ Esso viene introdotto nel capitolo sesto, mentre alla trattazione delle *res* sotto il profilo della sistematica è dedicato il dodicesimo: vd. § 2.

¹³¹ Si tratta solamente di esempi, dal momento che i casi rilevati in letteratura sono ben più numerosi: si veda almeno QUADRATO 1979, p. 31 ss.

¹³² Vd. § 2. Circa la «densità informativa» e la connessa sintesi operata da Gaio si possono ricordare pure le considerazioni di BATTAGLIA 2020, spec. pp. 221 ss. e 276, il quale riconosce l’esistenza di una selezione fortemente orientata nelle scelte compiute entro le *Institutiones*, ma senza isolarne una matrice comune tanto caratterizzante sotto il profilo tematico quanto quella rilevata da Falcone (vd. già *supra*, nt. 33).

¹³³ Cfr., appunto, FALCONE 2022a, p. 28.

¹³⁴ Al riguardo, avevo già manifestato esitazione sulla possibilità di raggiungere un simile traguardo e, di conseguenza, di poter giudicare l’opera di Gaio sulla base dell’osservanza o meno di tale criterio compositivo in COSSA 2013, p. 72 ss.

sentiamo esclusi da un testo d'insegnamento, a dover comunque essere problematizzato¹³⁵: il che è, d'altra parte, costantemente avvenuto in dottrina.

Ora, a me pare estremamente intrigante la lettura di Falcone circa le presunte 'omissioni' del manuale, soprattutto perché intende collocarle tutte in maniera armonica entro una spiegazione globale del *modus operandi* gaiano, senza concentrarsi sulle ragioni specifiche di ogni assenza, e quindi evitando di incorrere nelle obiezioni che erano state sollevate avverso ciascuna¹³⁶. Nei confronti di quella lettura, esprime una maggiore resistenza – a mio parere – il caso delle materie affrontate in misura parziale, apparentemente insoddisfacente o comunque non integrale. In tali occasioni, la giustificazione del taglio «operativo-cautelare» meno si presta a costituire la *ratio* esclusiva della forma 'incompleta': e non paiono da escludere, d'altronde, ulteriori concause. In altre parole, la scelta di affrontare l'insegnamento del diritto privato con un dato approccio potrebbe essere dipesa anche da fattori esterni alla libertà didattica del suo autore: penso all'impostazione canonica dell'istruzione elementare, ad esempio, o alla tipologia di *schola* a cui Gaio attendeva¹³⁷.

Del resto, a quel tipo di contesto fa rimando anche un altro punto giustamente evidenziato nel volume, ossia l'avveduto «dosaggio delle informazioni», che l'Autore valorizza in chiave di autografia gaiana e di ideazione in forma scritta¹³⁸. Ugualmente, ritengo che l'accortezza della selezione narrativa possa discendere non soltanto dalla personale valutazione degli

¹³⁵ Non sarei d'accordo, insomma, nell'accogliere *sic et simpliciter* – se non nelle premesse – l'idea per cui «quello della presunta incompletezza dell'opera è un falso problema», poiché sarebbe la «stessa natura isagogica» a rendere i manuali di base incompleti, come afferma ora ROMANO 2020, p. 203 (citata sul punto anche da FALCONE 2020a, p. 67 s., pur se egli finisce per accogliere una nozione di '*institutiones*' svincolata dalla natura meramente 'isagogica': vd. § 2). Credo, invece, che il problema esista, e richieda un tentativo di spiegazione: quale è, del resto, già lo stesso affermare che certi argomenti non si leggono nelle *Institutiones* perché l'insegnamento elementare non li prevedeva. E, comunque, molta della nostra capacità di accontentarsi di una simile motivazione dipende dal tipo di istituti che vengono 'tralasciati': v'è da dubitare, ad esempio, che agli studenti principianti si facesse conoscere il mutuo ma non le *obligationes re contractae* di *ius gentium* (uniche figure nel panorama negoziale a essere taciute, anche tra quelle operanti su tale piano normativo). In sostanza, è preferibile rifuggire le prese di posizione troppo nette, che si limitano ad aggirare la domanda posta dalle fonti: è quanto, appunto, vuole evitare Falcone nel prospettare la soluzione indicata in testo.

¹³⁶ Non è un mistero che questo sia stato storicamente un terreno propizio alle incursioni dei giusromanisti. Addirittura per la dote, che compare solo in associazione alla *dotis dictio* (Gai 3.95a), fino a tempi molto recenti si assiste alla prospettazione di tesi singolarmente sguarnite di basi, come quella in chiave 'sistematica' di STAGL 2014, p. 313 ss. (e ID. 2018, p. 582 ss.), che ha facilmente prestato il fianco a critiche serrate (cfr. VARVARO 2016, p. 409 ss. e ID. 2018, p. 226 ss.; parzialmente d'accordo FALCONE 2022a, p. 66 nt. 275, ma si veda già COSSA 2018a, p. 117 nt. 89). Circa le obbligazioni da comodato, deposito e pegno, è noto che siano state avanzate molteplici congetture per quella che si è sempre interpretata come una 'falla' decisamente sorprendente: si vedano le letture di SCHULZ 1968, p. 289 s., di MASCHI 1971, p. 690 ss., di QUADRATO 1979, p. 69 ss. o infine di CANNATA 2008, p. 87 ss. Quanto all'usufrutto, in realtà, è da ricordare che in qualche modo Gaio lo nomina, seppur 'trasversalmente', quando esso viene in contatto con altre figure (come la *in iure cessio*: Gai 2.30-2.33): in realtà, questo avviene anche per i tre rapporti contratti *re* (ne ricorda le menzioni FALCONE 2022a, p. 39 nt. 163), ma – a mio modo di vedere – in modo molto più sporadico, e meno significativo.

¹³⁷ Quello delle modalità e dei metodi di insegnamento del diritto in età tardorepubblicana e imperiale non è mai stato un tema adatto a soluzioni certe e, soprattutto, lineari, se ancora LANTELLA 1981, p. 58 s. nt. 18 lamentava un «dibattito romanistico non [...] felicissimo», soprattutto contro l'assimilazione aprioristica alla dimensione 'scolastica' della didattica. Per la concreta configurazione dell'apprendimento giuridico si vedano anche KODRĘBSKI 1976, p. 184 ss.; BRENONE 1982, p. 65 s; CANTARONE 2001, p. 417 ss.; BONA 2003, spec. p. 1143 ss.; STOLFI 2008, p. 13 ss., ove altra bibl.

¹³⁸ Siamo nel capitolo terzo: vd. § 2.

obiettivi espositivi, ma altresì dalla necessità di adeguarsi alla specifica situazione didattica di destinazione (tenendo conto, insomma, del livello della scuola e degli studenti). In forza di questo adeguamento, a Gaio potrebbe doversi riconoscere un merito ulteriore: quello di aver trasferito in un'opera scritta un intero metodo di insegnamento, che si comunicava entro la tradizione degli studi giuridici (forse solo quelli di impronta sabiniana), plasmando per primo i lineamenti e i limiti del nuovo genere letterario¹³⁹.

Falcone conclude con la forte perplessità che il maestro potesse ritenere compatibile con l'insegnamento di base, e quindi con la scrittura isagogica, un'esposizione orientata tutta sulla pratica efficacia degli istituti: con ciò compiendo il passo successivo verso l'identificazione dei *Commentarii* come un materiale di mero supporto alle lezioni¹⁴⁰. Per evitare che un simile approdo si risolva, in qualche modo, in una prospettiva eccessivamente 'attualizzante', vi è la necessità di misurarne la compatibilità con le circostanze peculiari della docenza giuridica antica, o con l'impronta che le si conferiva nei fatti. Se occorre tenere, cioè, pur sempre conto della dinamica attenta alla prassi – quale testimoniata, sotto altri profili, dal già menzionato *docere respondendo*¹⁴¹ –, è altresì probabile che quello stadio intervenisse in una fase avanzata dell'istruzione, il cui presupposto era una certa preparazione teorica costruita nei pupilli di più giovane età¹⁴². In definitiva, e per assurdo, se quello di Gaio era un manuale istituzionale (di successo), e se è praticamente l'unico che ci possiamo permettere di giudicare in modo abbastanza compiuto tra quelli del II secolo a.C.¹⁴³, perché non dovremmo pensare che egli rispondesse pienamente alla fisionomia dei lavori con scopo d'istruzione del suo tempo? E qui entra in gioco il quesito sull'esatta natura delle *Institutiones*, a cui Falcone risponde come già sappiamo, ponendo cioè in discussione proprio quell'equazione tra *Commentarii* e manuale isagogico¹⁴⁴.

¹³⁹ 'Nuovo', naturalmente, per la letteratura giuridica, mentre sappiamo che in altri settori esso già si praticava (basti l'esempio di Quintiliano): vd. *supra*, nt. 122. Merita qui aggiungere come una riflessione complementare in merito alle *Institutiones* potrebbe riguardare il suo ruolo archetipico nei confronti del *genus scribendi* istituzionale, non solo in relazione alla manualistica di rami diversi del sapere (che Falcone in qualche misura affronta occupandosi del titolo), bensì anche verso le omologhe trattazioni dei *prudentes* più avanzati, non sempre particolarmente fedeli all'impostazione gaiana. Ciò consentirebbe di accrescere ancora le nostre conoscenze sul peso rivestito dalla categoria 'genere letterario' nella visuale degli autori antichi (in argomento, cfr. una revisione in COSSA 2018a, p. 181 ss. e vd. poi ulteriori spunti al § 4). Sul legame tra Gaio e i vari posterì esistono richiami sparsi negli studi che si occupano di questi ultimi (vd. la rassegna dei più recenti *infra*, in nt. 200: alcuni cenni più ampi, ad esempio, in SCHIAVONE 2021, p. 57 s.). Vd., in merito, anche § 4, soprattutto in relazione alla ricostruzione di Falcone.

¹⁴⁰ Vd. § 2.

¹⁴¹ Vd. § 2.

¹⁴² L'istruzione giuridica si svolgeva probabilmente su più livelli, testimoniati forse dalla differenza terminologica dei verbi che li designavano (e che si leggono sinteticamente in D. 1.2.2.43 [Pomp. *l.s. ench.*): cfr., per tutti, STOLFI 2008, p. 18 ss., ove '*instituire*' si lega appunto al grado elementare di tale istruzione, impartito da un *magister iuris* (cfr. già CANNATA 2002, spec. p. 86).

¹⁴³ Più avanti vi sarà quello di Marciano, di cui LENEL 1889.I, c. 652 ss. annoverava centoquarantadue frammenti palinogenetici (nn. 42-183); tuttavia, le dimensioni e i contenuti di quel testo lo rendono assai diverso dal precedente gaiano, tanto da indebolire molto ogni argomento basato sulla comparazione tra i due.

¹⁴⁴ Vd. § 2.

4. I *Commentarii* sarebbero stati, in sintesi, un lavoro preliminare redatto dal maestro Gaio con l'intenzione di predisporre un testo di appoggio – per sé stesso e anche per gli allievi – rispetto al corso, che egli avrebbe poi tenuto basandosi principalmente su di essi, ma riservandosi di ampliare l'esposizione direttamente in occasione delle lezioni (a ciò dovendosi le lacune o i rinvii interni disattesi). Tale testo sarebbe stato fatto circolare, perciò, tra gli studenti, e avrebbe presto conquistato una vita e una fortuna autonome rispetto agli scopi iniziali, per divenire un trattato istituzionale tra i più diffusi dell'esperienza giuridica romana. La tesi viene presentata a conclusione di una serie di passaggi argomentativi che portano l'Autore a escludere tutte le ipotesi alternative, per avanzarne una sostanzialmente nuova: vediamo cosa è possibile dirne.

Intanto, la proposta è indubbiamente originale, ma rivela una stretta parentela con quella incentrata su di una raccolta di appunti dalle lezioni, riordinati e rivisti in un secondo momento per la pubblicazione dal medesimo giurista¹⁴⁵. Il collegamento con il momento dell'oralità didattica è il fulcro di entrambe le ricostruzioni¹⁴⁶, che finiscono per condividere anche lo scopo esoterico, visto che avrebbero comunque a oggetto un canovaccio indirizzato a soddisfare le esigenze dei futuri allievi delle scuole di diritto, e non quelle di lettori esterni a esse. La differenza risiederebbe, in ultima analisi, nella tempistica dell'intervento gaiano, se *ex ante* o solo successivo a una prima aggregazione dal vivo da parte dei suoi *auditores*. Stante questa vicinanza teorica, si tratta di comprendere se gli elementi addotti da Falcone siano sufficienti a motivare una netta preferenza per la sua tesi rispetto a quella, invece, scartata (o ad altre ugualmente respinte: specialmente l'idea di una mera sequenza di appunti che il maestro avrebbe impiegato come scaletta per le sue spiegazioni)¹⁴⁷.

Ebbene, a me sembra che la maggiore parte delle argomentazioni introdotte si mostri astrattamente compatibile, o comunque non sia in conflitto, anche con le ricostruzioni alternative. Anzitutto, reputo senz'altro condivisibile la premessa del ragionamento: la prima impostazione del testo gaiano non sembra programmata per una circolazione essoterica, vale a dire per intercettare una platea vasta ed eterogenea, ma tale risultato si dev'essere prodotto solo in un secondo momento, oltre le intenzioni dell'autore. Allontanandosi da questo punto di partenza, però, non è semplice individuare segni della concreta origine del materiale di base: percepiamo chiaramente solo l'esito finale del processo, ossia la clamorosa fortuna presso i *magistri iuris*, i *prudentes* e i legislatori successivi. C'è insomma un salto di livello nella storia editoriale dei *Commentarii* che si prova a interpretare sulla base di dati esclusivamente intrinseci, per quanto essi alla fine forniscano un aiuto tutt'altro che univoco.

La mancanza di una *praefatio, in primis*, si immaginerebbe certo in tutte le tipologie di trattazioni costruite a partire da e in direzione di lezioni orali, nelle quali non si avvertisse

¹⁴⁵ Tale congettura è antica, visto che risale a DERNBURG 1869, p. 55 ss., e ha incontrato forti resistenze (cfr. gli autori ricordati in COSSA 2013, p. 69 nt. 95), ma anche occasionali sostenitori (tra gli altri, HONORÉ 1962, p. 59 e NELSON 1981, p. 73 ss.).

¹⁴⁶ Cfr., incidentalmente, LANTELLA 1981, p. 59 s. nt. 18.

¹⁴⁷ È materia del capitolo terzo: vd. § 2.

cogente l'esigenza di battute introduttive di chiarimento su natura e obiettivi dello scritto, in sé già palesi¹⁴⁸. Lo stesso può dirsi per lo stile, costellato da espressioni di uso colloquiale, nonché da 'leggerezze' o imprecisioni grammaticali prima ancora che stilistiche, che rendono la prosa assai meno elegante e 'pulita' di quella di molti autori suoi contemporanei¹⁴⁹. Nulla da obiettare, in proposito, alle raffinate analisi di Nelson, ma esse non contraddicono eventuali legami con un taccuino di annotazioni studentesche¹⁵⁰. L'immagine complessiva risulterebbe, tra l'altro, quella di una singolare e stridente compresenza di trascuratezza formale e, insieme, ricercatezza strutturale. Quest'ultima traspare, infatti, dall'elegante uso delle tecniche di organizzazione della scrittura, dalla simmetria dei moduli espressivi e da tutta una serie di segnali esteriori in grado di confermarla (tra cui il già citato «dosaggio delle informazioni»)¹⁵¹.

Senza dubbio i rinvii interni, quando effettuati apertamente da un *commentarius* all'altro¹⁵², sono testimonianza della dimensione progettuale della scrittura stessa: è assolutamente giusto sottolinearne l'incoerenza con una registrazione di pure sessioni orali¹⁵³. La conclusione, però, non risulta altrettanto automatica per quei diversi rimandi impliciti, privi di una specificazione di *locus*, ma introdotti da verbi attinenti alla semantica della parola ('loqui' e 'dico', per esempio). La circostanza che essi si ritrovino diffusamente nella manualistica antica – come suggerito da Falcone¹⁵⁴ – serve anzi a ribadire il vincolo di derivazione, più o meno diretto, da una situazione imperniata sull'oralità. D'altra parte, tale vincolo non sta a significare necessariamente il travaso senza mediazione dai *verba* pronunciati in aula al rotolo di papiro: esso

¹⁴⁸ Più che supporre l'eventualità – come pure fa lo stesso FALCONE 2022a, p. 48 – di una perdita della parte corrispondente nella documentazione in nostro possesso, credo convenga ragionare sull'effettiva necessità di una simile introduzione, proprio in un'opera didattica che, per contesto e pubblico, non lasciava molto spazio a interpretazioni alternative circa le proprie finalità. In quest'ottica, alla fine, aiutano molto poco i raffronti con i proemi a noi noti di altri lavori giurisprudenziali, appunto perché appartenenti a generi letterari differenti, e probabilmente estranei all'ambito dell'insegnamento (così, ad esempio, per il commento alle XII Tavole di Gaio segnalato *supra*, in nt. 37, ma anche per gli altri esempi proposti da FALCONE 2022a, p. 45 ss.). Del pari, non si può prestare troppo affidamento a quanto accadeva nei diversi saperi tecnici, ove quelle prefazioni costituivano la regola, proprio per la distanza dei vari ambiti scientifici, incrementata dalla posizione innovatrice di Gaio in quello del diritto. Inoltre, se si conviene di attribuire su altri aspetti – ossia la scelta della titolazione: vd. *supra*, nt. 50 per il termine '*institutiones*' – poco rilievo alle scelte compiute da figure esterne alla *scientia iuris*, sembra consono mantenere un analogo atteggiamento anche in questo frangente.

¹⁴⁹ Sono i rilievi sintetizzati da NELSON 1981, p. 410, cui si riallaccia FALCONE 2022a, p. 48 (vd. § 2).

¹⁵⁰ E anzi, quella è proprio la soluzione prescelta da Nelson, come precisato *supra*, in nt. 145.

¹⁵¹ Vd. § 2. In realtà, si potrebbe osservare qualcosa a proposito degli esempi impiegati da FALCONE 2022a, p. 11 ss. Riguardo a Gai 1.1, più volte incontrato, la sua «perfetta simmetria» – incontestabile – potrebbe essere, in ipotesi, anche il frutto della revisione del maestro, atta a corredare il materiale grezzo emerso dalle lezioni: con la volontà di arricchire il testo finale di un *incipit* degno di un'opera da pubblicare. Lo stesso potrebbe valere per quelle locuzioni, come «*in summa sciendum est*» e consimili, che «hanno lo scopo di introdurre informazioni che vengono collocate a conclusione di una sezione espositiva in quanto ritenute di particolare significato nel quadro della stessa» (locuzioni specifiche che, invece, ROMANO 2020, p. 196 include genericamente tra le «formule che contraddistinguono l'andamento espositivo di Gaio», per sterilizzarne il legame con la trattazione orale: ma, sulla possibilità di fornire letture alternative, vd. *infra*, nt. 174). Tutte le 'stimmate' di una messa in forma del dettato testuale potrebbero, cioè, ricondursi alla fase di predisposizione finale del materiale.

¹⁵² Cfr., almeno, Gai 2.1, 2.23, 2.145, 2.228, 3.17, 3.38, 3.81, 3.181, 3.201, 4.77, 4.85, 4.153.

¹⁵³ Lo si ribadisce in più punti nel volume: cfr. almeno FALCONE 2022a, pp. 11 e 49.

¹⁵⁴ Cfr. FALCONE 2022a, p. 6.

può identificarsi altresì nella recezione di un modello orale tralatizio, consolidato in una prassi didattica radicata.

L'accuratezza compositiva si rispecchia, senza esitazioni, in una vicenda in cui la redazione scritta ha segnato un arresto indispensabile, ma non pare inevitabile concepirlo come momento solamente iniziale, impermeabile al susseguente svolgimento delle lezioni¹⁵⁵. Mi sembra che l'accertata pianificazione «a tavolino»¹⁵⁶, in effetti, non si debba connettere unicamente alla stesura di un testo ideato come compiuto, bensì del pari alla preparazione di un ciclo orale: senza 'modernizzare' troppo, non credo sia pratica infrequente in ogni tempo, che un docente, nell'impostare i corsi, strutturi in modo articolato le proprie lezioni, scegliendo cosa dire e quando dirlo. È lecito immaginare, dunque, che tutto questo rifluisca in uno schema più o meno dettagliato che ci si impone di seguire, verificandolo poi alla prova dei fatti. E se tale prova, ossia l'esposizione dal vivo agli allievi, abbia rispettato le premesse oppure non scorra lineare, ma contenga ripetizioni e rimandi non ottemperati, è circostanza che si può appurare soltanto *ex post*, meglio se rileggendo il complesso degli appunti degli *auditores*. Del resto, il rapporto tra i due materiali è scambievole e continuo, secondo un'osservazione di buon senso: dallo schema predisposto dal *magister* alla sua trasposizione nelle sessioni orali, e poi dalla recezione da parte dei discenti, incarnata nei relativi appunti, al riordino che l'insegnante effettua (anche e soprattutto) su questi ultimi per costruire il manuale da distribuire.

In definitiva, la ricercatezza di impianto e forma in un progetto didattico hanno modo di affiorare anche dalla stesura delle note – talvolta, forse, quasi in guisa (oggi diremmo) di 'sbobinature' – di chi ha ascoltato l'insegnamento del docente. Queste ultime rappresentano, infine, l'effettivo strumento di controllo per individuare le mancanze o le zone d'ombra del medesimo progetto didattico: solo rileggendo quelle annotazioni – evidentemente nella prospettiva di una distribuzione ulteriore e più ampia – il maestro ne percepisce limiti e incongruenze, riflette su come porvi rimedio nei futuri corsi, e infine diviene autore intervenendo materialmente al fine di predisporre una versione a sé gradita¹⁵⁷.

Come anticipato, ricostruire una siffatta dinamica non appare affatto inconciliabile con molti degli elementi addotti da Falcone, a partire da quelli utilizzati per controbattere ai presunti 'difetti' dell'opera¹⁵⁸: in particolare, ove guardiamo alle duplicazioni nella trattazione che

¹⁵⁵ Quell'accuratezza si traduce, peraltro, in una serie di scelte espositive ricorrenti non solo nella forma, ma anche nella cadenza delle strutture interne ai singoli §§ o alla trattazione dei vari istituti. Alla ricognizione di queste trame si dedica di recente BATTAGLIA 2020, p. 206 ss., ragionando in particolare sugli schemi diairetici e sull'andamento a mo' di commento lemmatico delle spiegazioni gaiane. Incidentalmente, si può segnalare che i piani di lettura del manuale sono astrattamente innumerevoli, come hanno dimostrato studi improntati ai metodi più disparati: penso, tra gli altri, a quello impiegato da LEESEN 2009, spec. pp. 20 ss. e 329 ss. per spiegare la serie di controversie tra scuole, che affollano il manuale, grazie al raffronto coi meccanismi logici della retorica (indagine che, pertanto, influisce anche sul modo in cui quel *ius controversum* era presentato); o al lavoro di ARNESE 2017, spec. p. 97 ss. sulla semantica delle similitudini, usate quale peculiare strumento comunicativo.

¹⁵⁶ FALCONE 2022a, p. 16.

¹⁵⁷ Non sono, naturalmente, l'unico mezzo utile allo scopo, visto che alle spalle sta, con tutta verosimiglianza, un canovaccio steso prima delle lezioni, e forse un qualche modello tralatizio proveniente dalla tradizione di insegnamento cui il docente si aggancia.

¹⁵⁸ Vd. § 2.

sono state addotte a motivo di mancata revisione¹⁵⁹, o collegate appunto ai residui di una genesi legata al *docere*¹⁶⁰. Secondo l'Autore, i punti del manuale impugnati a tal fine dalla critica sono fonte di un fraintendimento a cui ci si sottrae, innanzi tutto, facendo leva sulla meticolosa organizzazione interna¹⁶¹. Una volta che si riconosca quest'ultima, è possibile comprendere le singole ragioni per cui, nei distinti contesti, Gaio avesse necessità di tornare a menzionare un preciso istituto¹⁶². Sono convinto, invero, che una simile dimostrazione colga nel segno, e serva a spiegare perché il maestro eviti di concentrare in un'unica sede il richiamo a certe discipline. Ma si tratta di una spiegazione, per così dire, 'di primo livello', che impone ulteriori domande, sul perché egli separi alcuni istituti e non altri: ossia perché tali reiterazioni, pur sintomo di accuratezza compositiva, siano proprio quelle e non altre. La risposta si ricava – a mio parere – dalla necessità di compiere delle scelte di distribuzione e organizzazione delle materie in vista della trattazione del corso di studi¹⁶³. E, quindi, dietro a tutto troviamo nuovamente il saldo legame con le lezioni. Che può essere illuminato ponendosi un quesito collaterale, come pure Falcone fa¹⁶⁴: perché, in tutta la sua accortezza, Gaio non ha aggiunto, come di consueto, dei richiami interni da un passaggio all'altro? E, di conseguenza, è concepibile che un'opera pensata 'a tavolino' tollerasse sfasature del genere? Ecco, qui la risposta formulata – che, cioè, l'assenza di richiami intratestuali dipenda dal fatto che l'opera non era stata sottoposta a opportuna revisione finale – potrebbe apparire, in qualche misura, non del tutto soddisfacente. Certo, essa concorre a fondare la tesi cardinale circa le *Institutiones* come testo non pensato per essere pubblicato, e 'sfuggito' al controllo del suo creatore: il che è probabilmente corretto, ma non dirimente per accertare in modo definitivo chi fosse realmente costui. *De plano*, se il testo istituzionale proveniva da una registrazione fedele delle sue lezioni, durante le quali il docente non aveva effettuato il rinvio alle precedenti occasioni in cui si era imbattuto nel medesimo tema o istituto (rinvii che allora non si leggevano in quegli appunti), può darsi che anche nell'ipotetica attività di revisione, nella quale molti dei collegamenti interni venivano poi aggiunti, gli sfuggisse comunque l'opportunità di inserirne taluni. Si tratta, infatti, di un numero assai esiguo rispetto alla moltitudine di quelli esistenti¹⁶⁵, tale da potersi ricondurre anche a semplici 'disattenzioni'.

¹⁵⁹ Così almeno SCHULZ 1968, p. 290 nt. 11 e STANOJEVIĆ 1989, p. 37 s.

¹⁶⁰ Cfr. LIEBS 1976a, p. 229 ss.

¹⁶¹ Cfr. FALCONE 2022a, pp. 14 ss. e 29 s.

¹⁶² Quei casi sono, in effetti, pochi (vd. *supra*, nt. 21), e riguardano gli *agnati* citati in Gai 1.156 e 3.10, la *in iure cessio hereditatis* di cui in Gai 2.34-37 e 3.85-87, nonché il ruolo della *litis contestatio* nei diversi tipi di *iudicia* (Gai 3.180-181 e 4.106-107).

¹⁶³ Anche in questo frangente, si potrebbe tornare temporaneamente alla realtà di senso comune della didattica in generale, senza riferimento a una precisa epoca, per constatare come qualsiasi docente non andrà esente dal ritorno su argomenti che ha già anticipato o affrontato, se le successive anse del suo percorso espositivo lo conducano nuovamente a intercettarli.

¹⁶⁴ Cfr. FALCONE 2022a, p. 30.

¹⁶⁵ Una rassegna di questo tipo di richiami è in QUADRATO 1979, p. 7 s. nt. 26. In generale, si osserva come tutte quelle espressioni di collegamento siano formulate in un modo che lascia pochi dubbi sul fatto che siano stati inseriti nella fase di redazione scritta del testo (conformemente a quanto sostenuto nel § 3). Vd. già *supra*, nt. 151 per alcuni esempi, e poi *infra*, nel testo.

In tale ordine di idee, sarebbe da studiare congiuntamente il problema delle *controversiae* giuridiche lasciate in sospeso – quando cioè il verbo «*quaeritur*» non è seguito dalla risoluzione del *casus*¹⁶⁶ –, problema per il quale, però, la possibile tesi degli appunti di *auditores* incontra maggiori difficoltà. Concordo, infatti, con le perplessità di Falcone sulla riconducibilità a una negligente revisione¹⁶⁷; le ragioni potrebbero essere, però, anche estranee alla volontà di Gaio di appuntarsi semplicemente la *quaestio*, per offrire la risposta in aula. D'altronde, la relativa frequenza con cui il fenomeno si presenta incoraggia, da un lato, a supporre una collaudata tecnica espositiva del giurista, ma, dall'altro, ammette anche – proprio a causa del suo essere presente in poco più di un terzo dei casi – di leggerlo *a contrario* come una deviazione dalla modalità consueta di presentazione dei problemi¹⁶⁸. La prima spiegazione ipotizzabile sta, dunque, nella caduta, dai manoscritti in nostro possesso, di ogni passaggio in cui *respondebatur* alla domanda; tuttavia, la terrei sullo sfondo, precisamente in virtù della quantità dei brani in esame, non così irrilevante. Un'altra ipotesi – ancor meno plausibile – consiste nel pensare che Gaio non conoscesse la soluzione del quesito che poneva: ciò che, a primo impatto, parrebbe inverosimile, visto che – a rigori di logica – difficilmente egli avrebbe procurato ai propri interlocutori un motivo per dubitare del valore dei suoi insegnamenti. Però, la questione può essere riguardata da un altro lato: egli non aveva la soluzione ai casi incerti poiché ancora non se ne era consolidata alcuna. In tal senso, il compito del maestro di una materia dall'ineludibile portato problematico, quale il *ius*, sarebbe stato comunque di evidenziare l'esistenza di un punto controverso sul quale invitava alla riflessione gli *auditores*. E, infine, nelle annotazioni di questi ultimi, sarebbe rimasto un *non liquet* destinato a sopravvivere nella tradizione scritta qualora Gaio, in sede di (eventuale) controllo finale, non avesse allegato la *sententia* dirimente (perché ancora non affermatasi).

Molto simile è, concettualmente, il nodo dei tre «*videbimus*» sparsi nei *Commentarii*, quando poi non vi faccia seguito un concreto recupero dell'argomento da essi anticipato¹⁶⁹. Si tratta di un nuovo spunto in apparente controtendenza rispetto all'immagine di un lavoro meticolosamente disegnato, a meno che – giudicando ancora remota la probabilità di una lacuna testuale in ogni frangente¹⁷⁰ – non se ne cerchi la causa fuori del manuale. E, in merito, la proposta di Falcone è coerente con tutta la sua ricostruzione: il «vedremo» si riferisce

¹⁶⁶ Sono nove passi, elencati da FALCONE 2022a, p. 43: Gai 2.90, 2.94, 2.995, 3.119, 3.122, 3.143, 3.144, 3.172, 4.125.

¹⁶⁷ Per il numero consistente e, in più, perché, se Gaio avesse rivisto il testo dopo il corso, è plausibile che avrebbe provveduto a inserire quelle soluzioni, almeno *a posteriori*. Né varrebbe sostenere che la frequenza di mancate risposte aumenta nella seconda parte del manuale, perché ciò avviene anche con i contrapposti passaggi che invece quelle risposte non contengono.

¹⁶⁸ Specialmente in un testo didattico che, dunque, dovesse costituire un supporto per i discenti (e ciò anche se Gaio fosse stato quel giurista provinciale, talora descritto come lontano dalla circolazione più vivace delle idee giuridiche: vd. *supra*, nt. 100). Si dovrebbe, al limite, immaginare che sussistesse uno specifico motivo perché quelle discipline, e non altre, venissero lasciate in sospeso, in vista della chiarificazione in corso di lezione. E FALCONE 2022a, p. 43 collega tale opzione a esigenze di economia compositiva: rimane tuttavia il sospetto che analoghe ragioni si sarebbero potute rinvenire pure nei casi in cui si risponde al «*quaeritur*» (ossia Gai 2.79, 2.200, 2.212, 2.244, 3.71, 3.87, 3.133, 3.141, 3.145, 3.146, 3.147, 3.167a, 3.168, 4.78).

¹⁶⁹ Vd. § 2.

¹⁷⁰ FALCONE 2022a, p. 49, infatti, la rifiuta.

a quanto Gaio ha in animo di fare nel vivo della didattica, e serve solo a preavvisare chi vi prenderà parte. Di contro, sappiamo che alcuni studiosi hanno volto lo sguardo alla rimanente produzione del giureconsulto, come se si trattasse di rinvii alla costellazione delle sue opere minori¹⁷¹. Una simile impostazione presenta chiari elementi di forza, pur se credo debba essere accompagnata da una puntuale precisazione dei lavori coinvolti nel ragionamento, salvando con sicurezza – secondo un criterio di prudenza – forse il solo parallelismo con le *Res cottidianae*¹⁷². A me sembra, a ogni modo, ugualmente ammissibile preservare – anzi, rafforzare – il nesso con le lezioni orali, affermando che Gaio stesse guardando a ulteriori stadi del percorso formativo dei suoi ascoltatori. In altri termini, tali rare occorrenze starebbero a significare che egli differiva la trattazione di alcuni passaggi più specifici ad anni successivi, ossia a una fase degli studi non coperta dal raggio delle *Institutiones*. Ma non è detto che sottintendesse con ciò ulteriori testi didattici da sé redatti, utilizzabili in tale fase più avanzata: quelle forme verbali di rinvio sarebbe comunque lecito spiegarle, infatti, come tracce di un riferimento al prosieguo dell'insegnamento, *in diem incertum*, effettuato durante la lezione.

Non sottovaluterei, peraltro, come il contatto con qualcosa che si veniva formando (anche ἀπὸ φωνῆς si preservi intatto nella ripetizione di espressioni ricalcate sull'enunciazione diretta di nozioni e principi: il rivolgersi insistito all'uditorio, non solo nelle ben note formule di transizione¹⁷³, ma anche nei già menzionati rimandi a punti da sviluppare in seguito, o trattati in precedenza (laddove non interpretabili esclusivamente in chiave di collegamento tra due sezioni di uno scritto)¹⁷⁴. Insomma, non si può ancora fare a meno di constatare che molteplici

¹⁷¹ *In primis*, Quadrato, come ricordato *supra*, in nt. 40.

¹⁷² Credo, cioè, che si debba tenere presente la natura degli scritti di Gaio, che non sono ormai da considerarsi per forza tutti finalizzati all'insegnamento, tratto che appunto può ravvisarsi essenzialmente negli *Aurea*: ritengo, al riguardo, ancora valide le osservazioni svolte in COSSA 2013, p. 74 nt. 100 (ove bibl.), circa l'opportunità di non accomunare in un'unica grande pianificazione didattica le varie monografie del giurista. Di recente, BABUSIAUX 2020, p. 51 ss. si propone di fornire una lettura 'integrata' della complessiva produzione di quest'ultimo.

¹⁷³ Penso al «*nunc transeamus*» che si legge in Gai 1.182, 2.246, 3.88 e 3.182. Era questo, peraltro, uno degli argomenti principali di SCHULZ 1968, p. 285 s. (oltre a quelli riferiti *supra*, in nt. 33).

¹⁷⁴ Vd. *supra*, nel testo. Mi era parso, in precedenza, che anche l'aderenza a un contesto condizionato dall'oralità trasparisse dalla regolarità delle formule – che ritenevo assimilabili a quelle 'omeriche', individuate dalla filologia greca quali componenti essenziali nella trasmissione mnemonica del testo poetico, qui in chiave di supporto all'apprendimento dei discepoli – che Gaio impiega per riferirsi agli scolarchi cassiani (*nostri praeceptores*) e proculiani (*diversae scholae auctores*): cfr., nel dettaglio, COSSA 2013, p. 84 ss., spec. nt. 117. Nonostante la lettura critica di ROMANO 2020, p. 194 ss. (seguita da FALCONE 2022a, p. 49 nt. 191) – che giudica costrutti del genere, come pure in rinvii interni, «non spie di oralità» ma «puntelli essenziali di un procedere discorsivo che intende mettere in scena un rapporto tra maestro e allievi» –, mi sembra difficile negare il legame, per quanto stilizzato, con la manifestazione del sapere attraverso la parola pronunciata, che è scenario incontestabile nella dinamica didattica, pur se riversato entro un testo di apprendimento. In altri termini, il fatto che la versione scritta mimasse «la viva scena della comunità dei discepoli, attivamente diretta dal maestro, e riassunta, per la tensione del comunicare, dalla persona di lui» (CASAVOLA 1966, p. 13) non spezza il legame primigenio tra l'ideazione dell'opera e la trasmissione dei suoi contenuti: altrimenti si corre il rischio di 'modernizzare' troppo il concetto di 'manuale' antico. Inoltre, merita riaffermare la specificità dell'insegnamento del diritto rispetto a quella delle restanti discipline: nel primo sembra mantenersi più a lungo in vita che nelle altre l'interrelazione con il maestro, figura in cui identificarsi e dalla cui voce apprendere le nozioni, ben più che dalla lettura dei libri (secondo un acuto rilievo che LANTELLA 1981, p. 56 s. riferiva all'età repubblicana). Ciò mi sembra ben esplicitato dal dato storico per cui, nelle scuole di diritto, il primo vero manuale che conosciamo è quello di Gaio (e se ve ne siano stati di anteriori – il che non è certo impossibile – non hanno raggiunto un livello di apprezzamento e diffusione tale da sostituire il contatto senza mediazioni col docente). La stessa pratica del *docere respondendo* – più volte

indizi rendono il dettato gaiano, in certo qual modo, irredimibile alla mera dimensione della parola scritta, o perlomeno che diversi momenti del testo denunciano contaminazioni riconducibili al suo contesto di riferimento, quello del *docere*. Naturalmente, viene da interrogarsi sul motivo per cui la versione scritta rechi vistose le ‘cicatrici’ di un simile trascorso. Si può ragionare, certo, in termini di carente revisione da parte di Gaio, ma nulla si aggiungerebbe circa la genesi del testo. Oppure si può ribadire che l’influenza con la pratica didattica sia stata così incisiva nella composizione delle *Institutiones* da riaffiorare sotto forma di ‘spie’ semantiche e sintattiche. Ma quale ruolo della medesima didattica dobbiamo immaginare e quale posizione restituire all’oralità nei confronti della scrittura? Questo il vero ganglio della vicenda interpretativa del manuale.

All’esito di tali notazioni, non vorrei però aver dato l’impressione che la proposta ermeneutica di Falcone sia da respingere o da riformare: essa – oltre al pregio dell’originalità – è costruita con estremo rigore metodologico e abbondanza di ragionamenti di ineccepibile coerenza. Il problema che ho cercato di porre in evidenza è, piuttosto, quello della sottile, talora impalpabile distanza rispetto ad altre teorie sull’origine dei *Commentarii*, quanto al rapporto con le testimonianze antiche. Mi sembra, in definitiva, che molti degli argomenti addotti dall’Autore valgano sia che Gaio abbia predisposto un canovaccio con cui gli *auditores* potessero preparare e meglio comprendere le lezioni (poi pubblicato autonomamente da altri), sia se egli abbia recepito e rimaneggiato un ‘Kollegheft’ costruito in forza di quelle lezioni stesse, poi pubblicandolo¹⁷⁵. Credo, in definitiva, che anche questa seconda variante ricostruttiva possa rimanere in piedi, benché affiancata ora dall’originale visione di Falcone.

Riguardo a essa, mi piacerebbe ancora proporre due riflessioni in forma di interrogativi, ai quali forse sarebbe appropriato cercare di dare risposta per circoscrivere lo spettro – come visto, persistentemente ampio – delle alternative possibili. In primo luogo, mi domando quale potrebbe esser stata, nella cornice della *schola* antica, la funzione di un testo di «supporto esterno» alle lezioni con la fisionomia delle *Institutiones*. Se infatti non avrei imbarazzo a immaginare che il docente si precostituisse degli schemi su cui impostare il proprio esporre, magari rendendoli conoscibili agli allievi, ne concluderei che essi non avrebbero però avuto le dimensioni e la puntualità dei *Commentarii*, e comunque difficilmente avrebbero incontrato la propagazione secolare di questi. Al di fuori di ciò, e dell’antitetica ipotesi di un libro di testo *ab origine* ideato e redatto ‘a tavolino’ per la pubblicazione (che – per inciso – molti dei rilievi

rammentata – è espressione di una simile concezione, che si nutrivano certo anche della natura eminentemente casistica del *ius*, fino a tutto il principato: un *ius* frastagliato in innumerevoli soluzioni, di cui un manuale poteva raffigurare solo l’architettura portante, ma non quella mutevole dei casi concreti (tanto che il medesimo Gaio non riusciva a fare a meno del ‘dualismo controversiale’ nella sua narrazione istituzionale). Infine, non è secondario che l’analisi di Romano non si estenda a quelle formule ‘omeriche’ indicanti i maestri delle *scholae*, per la buona ragione che in nessun altro testo isagogico possono trovarsi – a mia conoscenza – di equivalenti: lì sta un tratto personale dell’autore delle *Institutiones*, e lì si radica anche un appiglio molto saldo alla dimensione orale dell’insegnamento alla base di queste ultime.

¹⁷⁵ Ritengo, d’altro canto, che le attente osservazioni dell’Autore sulla complessità espositiva valgano, verosimilmente, a relegare fuori dallo spettro delle ipotesi accettabili quella per cui un quaderno di appunti, composto da chi avesse assistito ai corsi giuridici del maestro, sia entrato nel circuito editoriale (e isagogico) a sua insaputa, senza revisione finale.

dell'Autore, qui ripercorsi, concorrono a smentire), al di fuori cioè di due eventualità in cui gli obiettivi del docente sarebbero trasparenti, il 'sussidiario' suggerito da Falcone resta in una 'zona intermedia' di complessa definizione. Specialmente quanto alla sua reale utilità ai fini di un apprendimento, in cui la recezione del sapere per via orale rimaneva imprescindibile¹⁷⁶. Lo spazio di questo apprendimento sarebbe stato, in realtà, molto sacrificato da un testo preparatorio che comprimeva assai il ruolo del confronto *de visu*, lasciandolo in piedi praticamente soltanto nei 'vuoti' in cui si sarebbe dovuto replicare a un «*quaeritur*». Probabilmente, allora, una visione così congegnata troverebbe altra linfa in approfondimenti integrativi sulla relazione maestro-allievo e sulla strutturazione complessiva dell'insegnamento giuridico.

In seconda istanza, mi chiedo come si rapporti tale visione con la fortuna di Gaio internamente ed esternamente alle scuole di diritto: se sia cioè concepibile che riscuotesse un così grande credito uno scritto pensato per essere un mero ausilio allo studio dei *rudimenta iuris*. Trovo, cioè, almeno singolare che lo *status* conquistato dalle *Institutiones*, anzitutto come prontuario per le scuole di acclarato successo, e poi come capostipite di un genere letterario gratificato da un prolungato favore presso i posteri¹⁷⁷, si sia potuto consolidare (soprattutto nel breve periodo) a partire da un testo 'preparatorio' che aveva iniziato a circolare in maniera spontanea, e che per il suo stesso autore non doveva aver vita fuori dalla cerchia ristretta dei *discipuli*. Pur con tutte le cautele dovute alla conoscenza delle peculiari modalità di diffusione e fruizione dei prodotti letterari nell'antichità, in special modo di quelli legati a esperienze di docenza come appunto le varie *Institutiones*¹⁷⁸, occorre interrogarsi sullo specifico svolgimento di una vicenda che avrebbe fatto assurgere uno scritto di compendio, in sé programmaticamente incompleto¹⁷⁹, a modello per i successivi operatori giuridici a vari livelli.

Una vicenda che, alla fine, potrebbe meglio definirsi tramite una scansione analitica delle singole questioni. Per prime, quali siano stati la congiuntura storica e i protagonisti – qualche studente più smaliziato o dei *magistri iuris* affascinati dalla duttilità ed efficacia dello scritto – del *saltus* dalla condizione di supporto per aspiranti giuristi a quella di testo scolastico per antonomasia. Per seconde, e in stretta dipendenza, se una diffusione così 'eterodiretta'

¹⁷⁶ Soprattutto se – come lo stesso Falcone afferma: vd. § 2 – il manuale non aveva natura isagogica, indirizzandosi così a tipologie di istruzione non proprio elementare, in cui il profilo dell'oralità tendeva a divenire progressivamente predominante (si pensi ancora al meccanismo del *docere respondendo*, più volte richiamato, che sostanzialmente i livelli di apprendimento più alti).

¹⁷⁷ Come noto, scrivono testi didattici con il medesimo *nomen* almeno Fiorentino, Paolo, Callistrato, Ulpiano e Marciano.

¹⁷⁸ Il punto è delicato – perché implica una vera ridefinizione dei nostri criteri interpretativi, nell'approccio a un modello sensibilmente lontano dai meccanismi di funzionamento del mercato editoriale contemporaneo – e dunque lungamente dibattuto dagli storici del diritto nonché, soprattutto, della letteratura: mi sono soffermato su di esso in COSSA 2018a, p. 256 ss., con ricca bibl. Uno squarcio sulle complesse problematiche in materia è fornito altresì da FALCONE 2022a, p. 71 ss., con i cenni alla facilità con cui gli appunti dalle lezioni dei docenti delle più varie discipline – con il caso paradigmatico, e costantemente riproposto, di Galeno: vd. *infra*, nel testo – acquisivano un'esistenza autonoma rispetto al contesto di origine e, finanche, alla volontà dei maestri, che potevano solamente constatarne la propalazione incontrollata.

¹⁷⁹ E non solo per l'inevitabile assenza di trattazione su alcuni argomenti, che si è già presa in considerazione come nulla più di una pretesa dei moderni, certo aliena agli interessi di un autore antico, specialmente di libri didattici (vd. § 3). Ma anche per la patente mancanza della stessa aspirazione alla completezza, che risalta attraverso i diversi punti variamente lasciati in sospenso nel testo (dai *loci* con «*quaeritur*» a quelli con «*videbimus*», esemplificativamente).

avrebbe consentito, da un lato, la trasmissione del nome di Gaio quale *auctor* originario e, da un altro lato, la sua fortuna mai intaccata (e per certi versi sorprendente ai nostri occhi), anche nei secoli meno propizi alla sopravvivenza di lavori giurisprudenziali e di lasciti teorici individuali¹⁸⁰. Infine, sarebbe opportuno interrogarsi sull' idoneità di un canovaccio *ad usum scholarum*, senza velleità di opera letteraria, a fondare un nuovo *genus scribendi*. È pur vero che di *Institutiones* se ne leggevano da tempo in altri rami del sapere, ma non sarebbe semplice sostenere che gli autori da Fiorentino in avanti si siano rifatti direttamente a quelle, obnubilando l'unico precursore esistente nel loro stesso ambito. Nei suoi minimi termini, la domanda è se sia credibile che un genere letterario presto popolare (come il suo autore, la cui affermazione giunge fino a Giustiniano) sia nato da una sorta di 'incidente' nella trasmissione editoriale: naturalmente, una risposta positiva è ammissibile, ma sono persuaso che la questione meriti comunque di essere problematizzata, pur nella difficoltà di recuperare i dati di cui avremmo bisogno per una conclusione certa.

A tale riguardo, si deve registrare il netto ribaltamento di prospettiva cui conduce il discorso di Falcone: sostenendo che il titolo del manuale gaiano non fosse '*Institutiones*'¹⁸¹, egli sembra implicitamente 'sganciarne' le sorti dai testi didattici dei giureconsulti posteriori. Ciò equivale a dire – in pratica – che il suo ruolo paradigmatico rispetto agli scritti omologhi di età severiana, debba individuarsi, al più, sotto il profilo sostanziale, quale impianto di lavoro o mera ispirazione del tema da affrontare. Un simile esito non riuscirebbe, comunque, a sopprimere l'esigenza di una riflessione sul rapporto tra i *Commentarii* e il genere letterario, stavolta su posizione di maggiore distanza, o sulle caratteristiche di quest'ultimo, ma semmai implica di impostarla su nuove basi, sia per quel che riguarda il contenuto, sia per la sua vicenda genetica ed evolutiva dei trattati istituzionali.

Questi sono – a mio parere – ulteriori e sensibili percorsi di indagine che la feconda riflessione dell'Autore suscita, e che le si legano a doppio filo, sotto forma di profili di criticità su cui ragionare, o di sviluppi ermeneutici potenzialmente utili da perseguire. Naturalmente, ve ne sarebbero tanti altri: è anzi estremamente significativo constatare che, sfogliando le pagine del libro, si possa essere sollecitati in direzioni sempre nuove, senza dubbio molte più di quelle che le capacità di chi scrive queste note possano cogliere. Mi limito a segnalarne altre due, solo per non incorrere in macroscopiche *défaillances*: la scelta del titolo e la presenza di *regulae iuris*.

Come appena ricordato, un altro campo in cui Falcone non si è certo arreso alle letture più usuali è quello del nome sotto cui era stata pensata l'opera: un nome sempre oscillante, nelle notizie antiche, tra '*Commentarii*' e '*Institutiones*'. A questo risultato contribuisce in modo determinante l'esame separato dei due vocaboli e delle rispettive implicazioni¹⁸². In merito,

¹⁸⁰ Penso naturalmente ai secoli dal IV in avanti, nei quali la sopravvivenza del nome e della produzione didattica di Gaio è testimoniata da una serie di testimonianze dirette (la cosiddetta 'legge delle citazioni', per esempio) e indirette (le epitome o le riedizioni del manuale): profilo anch'esso problematico, su cui vd. § 5 e nt. 217.

¹⁸¹ Vd. § 2, e poi subito *infra*, nel testo.

¹⁸² Tra capitolo primo e capitolo settimo: vd. § 2.

proporrei solo alcune postille a margine delle ragionevoli valutazioni dell'Autore. Anzitutto, la composita tesi per cui, per un verso, '*commentarii*' avesse un significato non tecnico-didattico (cioè 'appunti'), ma più generico come 'raccolta di informazioni e nozioni in un certo ambito' – un'accezione di tipo sostanziale, insomma, adatta sia al singolo *liber* che a tutto il lavoro – e, per l'altro, esso fosse slegato dall'oralità delle lezioni e, piuttosto, da leggersi come riferibile a un elaborato scritto¹⁸³. Credo che accettare tale tesi¹⁸⁴ non pregiudichi affatto la possibilità che il manuale mantenesse quel connotato intrinseco di dipendenza dalla parola pronunciata, di cui si è detto. L'utilizzo di '*commentarii*' evoca sì l'ambito semantico dello 'scrivere', ma solo perché è introdotto nella fase di redazione del testo, laddove insorge la necessità di inserire richiami interni tra le varie sezioni. Del resto, lo stesso Falcone dubita che il sostantivo comparisse nel titolo del lavoro, così da lasciare spazio a due conseguenze. *In primis*, che Gaio verosimilmente non guardava solo allo scenario della scrittura – indipendente dalla dimensione orale delle lezioni – quando impostava un'opera che, già dal nome, non veniva a esso confinato. *In secundis*, che un termine così legato alla stesura su papiro, in specie quando usato consapevolmente per rinviare alle varie parti del testo, potrebbe testimoniare l'esistenza di una fase di revisione finale di esso, in cui si sarebbero inseriti i collegamenti interni, più che quello di una composizione preliminare al corso (come, dunque, nel caso della bozza di supporto immaginata da Falcone). Ma questa rimane un'impressione personale, che non è il caso di cavalcare ulteriormente.

Semmai, conviene sottolineare, riguardo a '*Institutiones*', quanto risulti persuasiva l'idea che tale *nomen* sia stato aggiunto nelle fasi di circolazione successiva del testo¹⁸⁵, ma, al tempo stesso, come uno degli elementi probatori (se non forse il principale) sia fornito dal confronto – che altrove Falcone giudica poco indicativo¹⁸⁶ – con la manualistica di altro settore. In particolare, è il confronto con gli ὑπομνήματα fuoriusciti dai corsi di Galeno, che si erano trasformati in vera opera dotata di titolo autonomo (e non voluto dal medico)¹⁸⁷: appunti che egli aveva scritto in via informale, per aiutare quanti avessero ascoltato la sua *viva vox*, quale promemoria per gli *auditores*. Questo esempio – che allora è opportuno assumere integral-

¹⁸³ Il che emergerebbe da passi come Gai 3.33 e 3.54 (vd. *supra*, nt. 16). La critica di Falcone si sofferma su questi due brani – è intuibile – perché sono gli unici in cui il lemma compare al plurale, e creano perciò maggiori difficoltà rispetto a quelli – facenti parte del folto gruppo di casi ricordati *supra*, in nt. 165 – con il singolare '*commentarius*' (e magari un aggettivo qualificativo): vd. i passi citati *supra*, in nt. 152.

¹⁸⁴ Rispetto a un altro risvolto di essa, sarei ugualmente favorevole: quello per cui il ragionamento svolto su Gai 1.188 sia sufficiente a dettare la distinzione sostanziale tra '*commentarii*' e '*libri*' (vd. *supra*, nt. 17). Ciò, specialmente in riferimento ai testi richiamati *supra*, in nt. 152, in cui la lettura di Falcone implica che il primo vocabolo vada a indicare l'articolazione interna dell'opera: pertanto, affermarne la distinzione da '*liber*' è plausibile, specialmente in un contesto storico in cui il formato del *volumen* influenzava tutte le nomenclature di riferimento. Cfr., in merito, la ricognizione in COSSA 2018a, p. 75 ss.

¹⁸⁵ Vd. § 2. In effetti, il fatto che, solo in età giustiniana, abbia acquisito una coloritura 'isagogica' è lecito desumerlo dai dati testuali a nostra disposizione: e sembra infatti la soluzione più equilibrata da accogliere (pur consci che si tratti, in larga parte, di un *argumentum e silentio*).

¹⁸⁶ Vd. *supra*, ntt. 50 e 148.

¹⁸⁷ Come lui stesso lamenta in *De libr. propr., praef.* 6-7.

mente – gioca a favore della possibilità di una distribuzione, anche per Gaio, di un materiale venutosi a perfezionare in conseguenza, e non prima, delle lezioni. Ciò per ribadire, in sintesi, la pluralità di evenienze prospettabili e la legittimità di mantenere in proposito un atteggiamento il più aperto possibile.

Infine, ragioni – per così dire – ‘sentimentali’ mi spronano a spendere quanto meno poche righe sulle *regulae* e la loro configurazione nel manuale¹⁸⁸. Falcone non vi dedica più che un intervento a sostegno della presenza di un approccio operativo nella scrittura gaiana, e in ausilio alla contestualizzazione entro la tradizione di esperienze didattiche pregresse¹⁸⁹; ma tale intervento si rivela comunque interessante, nella logica di un inquadramento della regola giuridica. L'Autore pone in relazione l'impiego di peculiari strutture narrative – principalmente ma non esclusivamente basate sul verbo ‘potere’¹⁹⁰ – con l'affiorare di un sapere giuridico prescrittivo «*lato sensu* regolativo». È uno spunto che ritengo idoneo a stimolare rimediazioni sia sulla forma in cui si poteva esprimere una *regula iuris*, sia sulla visione gaiana di quel concetto¹⁹¹. In sintesi, è noto come nel manuale non sia facile trovare passaggi espliciti in grado di chiarirci cosa il giurista intendesse con ‘regola di diritto’¹⁹², tranne forse che in Gai 2.68, in cui l'*occupatio* degli animali che «*ex consuetudine abire et redire solent*» si dice sorretta da una ‘*regula tradita*’¹⁹³, e in Gai 4.112, ove il regime della legittimità attiva e passiva alle azioni *ex delicto* in capo all’erede è qualificato come «*certissima iuris regula*»¹⁹⁴. Quindi, la segnalazione di Falcone è fondata su evidenze principalmente lessicali, di cui sarebbe ovviamente semplice fare altri esempi: aggiungendo, *ex multis*, quello relativo ad altre peculiari forme espressive, in cui si mostra una convergenza delle opinioni giurisprudenziali verso determinate soluzioni¹⁹⁵. Ecco che,

¹⁸⁸ Si tratta, infatti, di un tema assai avvincente, che ho avuto modo di affrontare *ex professo* sia in COSSA 2013, *passim*, che in ID. 2018a, spec. p. 440 ss., e sul quale non posso qui aggiungere più di qualche notazione relativa al contesto di scrittura gaiano e agli spunti che ne ricava Falcone.

¹⁸⁹ Vd. § 2.

¹⁹⁰ Si ricordano anche averbi recanti forme di approvazione o disapprovazione, personale o idealmente più diffusa «*recte*» o «*non recte*», «*utiliter*» o «*inutiliter*», «*iure*» o «*non iure*». Cfr. FALCONE 2022a, p. 107 s.

¹⁹¹ SCHMIDLIN 1970, p. 6 ricordava come i romani non possedessero una nozione unitaria e metodologicamente definita di ‘regola’. È pur vero, però, che una definizione di essa ci si è trasmessa nelle fonti, ed è quella di età severiana riprodotta in D. 50.17.1 (Paul. 16 *ad Plaut.*), su cui rinvio alla bibl. richiamata in COSSA 2018a, p. 447 nt. 317.

¹⁹² Lo stesso FALCONE 2022a, p. 107 ricorre a D. 2.14.28 (Gai. 1 *ad ed. prov.*), per trovare un brano da usare come parametro per tornare a ragionare su quelli delle *Institutiones* (vd. il cenno *supra*, in nt. 61). Se si esclude Ep. Gai 1.4.9 (in cui ricorre l’espressione «*regula iuris*», dovuta però all’epitomatore: vd. *infra*, nt. 195), basta scorrere le fonti passate in rassegna, ad esempio, da SCHMIDLIN 1970, p. 23 ss. (alle quali aggiungerei però, come occorrenza del solo lemma ‘*regula*’, D. 41.1.5.5 [Gai. 2 *rer. cott.*]).

¹⁹³ *In iis autem animalibus, quae ex consuetudine abire et redire solent, veluti columbis et apibus, item cervis, qui in silvas ire et redire solent, talem habemus regulam traditam, ut si revertendi animum habere desierint, etiam nostra esse desinant et fiant occupantium: revertendi autem animum videntur desinere habere, cum revertendi consuetudinem deseruerint.*

¹⁹⁴ Nel tratto che ci interessa: *Est enim certissima iuris regula ex maleficiis poenales actiones in heredem nec competere nec dari solere, velut furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, damni iniuriae.*

¹⁹⁵ Queste ultime, peraltro, mostrano interessanti intrecci con lo snodo teorico – richiamato al § 3 – del valore delle *sententiae et opiniones prudentium* di cui in Gai 1.7: non sfugge, infatti, il valore ‘regolare’ delle dottrine su cui si è aggregato il consenso di più giuristi (che per Gaio addirittura *legis vicem optinent*, se costoro godano del *ius respondendi*). In concreto, si può menzionare il «*placuit*» di Gai 1.89 da cui il compilatore tardoantico estrarrà la «*regula iuris*» in Ep. Gai 1.4.9. Oppure agli altri casi in cui quel verbo paradigmatico ricorre a marcare una soluzione ormai solidificata dalla prevalenza

allora, si concretizza la necessità di allargare l'indagine testuale verso molteplici stilemi della scrittura di Gaio, se riconosciuti potenzialmente in grado di sottendere un enunciato 'regolativo'. Con l'esito di poter formulare una constatazione e un *caveat* metodologico: la prima è che si tratta, in definitiva, di un problema di forma, più che di contenuti ed efficacia delle *regulae*, ossia del modo in cui un autore ritiene di presentarle il portato normativo. La conseguenza – ed ecco l'avvertimento – è che, di fronte all'assoluta varietà di tipologie 'regolari'¹⁹⁶, e dunque alla comprensibile discrezionalità dei singoli autori antichi nello scegliere il modo di riportarle (con il solo immaginabile vincolo rappresentato dal cristallizzarsi di formulazioni 'tipiche', e perciò tratlative), l'analisi per 'lemmi' non possa che andare di pari passo con una puntuale revisione della sostanza dei testi: con l'intento di valutare quando a determinate espressioni si colleghi realmente l'esistenza di una *regula* e, in ultima analisi, con l'attenzione ad astenersi da affermazioni generalizzate, esposte a costante rischio di smentita documentale.

5. L'opportunità di estendere il raggio della problematizzazione oltre i contorni stabiliti dalla discussione di Falcone non deve, in alcun modo, essere interpretata come una manifestazione di incapacità o inesattezza di quest'ultima. Al contrario, ne mostra anche le potenzialità meno evidenti, e ne certifica il tratto forse più caratterizzante: offrire al lettore un fecondo patrimonio di spunti critici, impostando le diverse questioni senza mai appiattirsi su canoni teorici e schemi ermeneutici elaborati da una mastodontica tradizione di studi. È un libro – mi sentirei di concludere – che propone ma non impone, prediligendo la persuasione attraverso puntuali riscontri sulle fonti e una paziente tessitura della trama argomentativa. Ed è un libro che, alla fine, lascia nel lettore un senso di 'soddisfazione' intellettuale, da diversi punti di vista. Innanzi tutto, grazie alle risposte fornite su molteplici questioni: esito che naturalmente viene apprezzato con maggior chiarezza da chi si ritrovi appieno nella globale ricostruzione del testo istituzionale, ma che sono certo sia avvertito anche da quanti si mantengono in disaccordo su punti specifici. Ancora, quando all'ultima pagina ci si gira indietro a trarre un bilancio dell'esperienza di studio, è spontaneo provare quella 'soddisfazione' per altre due ragioni, che conviene isolare.

In primo luogo, si arriva a maturare la sensazione che il percorso lungo cui si è guidati non sia in sé conclusivo, ma rimandi a plurimi altri itinerari di ricerca con esso tangenti: itinerari che portano lontano dalle *Institutiones*, eppure vi sono in qualche misura legati. L'esempio delle *regulae iuris* è stato appena ricordato¹⁹⁷, ma altri potrebbero farsene seguendo ancora la

delle opinioni giurisprudenziali, che l'hanno resa appunto 'regula': cfr., a un esame sommario, Gai 1.101, 1.115b, 1.147, 2.91, 2.132, 2.196, 3.14, 3.16, 3.114, 3.146, 3.197, 3.200, 3.201 e 3.219. Distinto è il caso in cui il «*placuit*» si lega a specifiche personalità od opinioni, tanto che si possa supporre ancora l'esistenza di una controversialità sul singolo punto: così in Gai 2.79, 2.178, 2.195, 2.218, 3.64, 3.71, 3.133, 3.161, 3.178, 3.218 e 4.163 (lascerei più incerto il «*splerisque placuit*» di Gai 2.208, 3.75, 3.147 e 3.160, testi che comunque potrebbero ben appartenere alla prima categoria). Un quadro assai composito, insomma specchio di quanto si dirà subito *infra*, nel testo, circa la cautela di approcci unicamente linguistici.

¹⁹⁶ Cfr., in sintesi, SCHMIDLIN 1970, p. 143 ss.

¹⁹⁷ Vd. § 4.

scansione delle tematiche incrociate da Falcone. Non si dimentichi, poi, che si sono lasciati pendenti i consistenti interrogativi che suscita la concezione gaiana del *ius respondendi* come fondamento dalla forza vincolante dei *responsa*¹⁹⁸: così venendo ad aprire uno squarcio sullo stato della giurisprudenza di età antonina, dalle prospettive di sviluppo prevedibilmente sconfinite. La scienza giuridica nel II secolo d.C., d'altronde, si collocherebbe anche al centro di un diverso, e parallelo, filone: quello relativo alle *scholae* di diritto e alle loro dispute. Vi si è accennato, infatti, sulla scia delle riflessioni di Falcone circa approccio e impianto della scrittura gaiana, a cui potrebbe contribuire pure l'incessante evocazione della scena controversiale tramite formule stilizzate e ricorrenti (nella dialettica tra «nostri maestri» e «autori dell'altra scuola»)¹⁹⁹. Altro punto di partenza sarebbe, infine, rappresentato dalla ricordata funzione di 'apripista' del manuale di Gaio rispetto al genere letterario delle *Institutiones*: mi sembra, cioè, inevitabile che il volume all'esame si ponga in dialogo con gli altri studi su scritti omonimi composti dai giuristi antichi (dialoghi i cui stessi contorni reclamano ormai una precisazione)²⁰⁰.

Tutto questo, per tacere di quello che gli anglosassoni considererebbero un vero 'elephant in the room', ossia la constatazione dell'inscindibilità di un'indagine sui *Commentarii* da quella sul loro ideatore. Non è più proponibile – è chiaro²⁰¹ – lavorare sulla letteratura giurisprudenziale in costanza di una presupposta 'dissociazione' tra l'opera e l'autore, specialmente nel momento in cui ci si emancipi, una volta per tutte, dalle pastoie concettuali della 'fungibilità' dei *prudentes* (acquisizione che è destinata a influenzare il modo in cui si guarda alle figure dei giureconsulti e, quindi, alla loro produzione)²⁰². Pur consci dell'evanescenza della persona di Gaio, nell'opacità (o peggio carenza) delle testimonianze che ci consentirebbero di tratteggiarla, non bisogna sottovalutare come lo scambio tra i due profili di studio sia reciproco: come in letteratura è sempre più frequentemente inteso, del resto, laddove ci si ingegna di colmare le lacune prosopografiche grazie alle minime informazioni ricavabili sia dal manuale, sia dagli altri titoli ascritti al giurista²⁰³. Se coglie bene nel segno l'icastica conclusione per cui

¹⁹⁸ Vd. § 3.

¹⁹⁹ Secondo le formule già richiamate *supra*, in nt. 174.

²⁰⁰ Vd. § 4. In merito a quelle opere, si è assistito negli ultimi anni a una progressiva integrazione del patrimonio di ricerche, con un panorama che non vede ormai sguarnita nessuna trattazione istituzionale della giurisprudenza a noi nota, benché con pluralità di approcci e varietà di contesti: cfr. COSSA 2018b per Paolo; DURSI 2019 per Marciano (pur relativamente ai primi cinque libri); PULIATTI 2020 per Callistrato; FERRARY, MAROTTA, SCHIAVONE 2021 per Ulpiano; MAGANZANI 2022 per Fiorentino.

²⁰¹ Tranne che per chi ancora tiene ferma la posizione opposta, criticando un approccio considerato meramente 'biografico': cfr. STAGL 2021, p. 570 ss.

²⁰² Fotografa ora questa acquisizione – ormai maturata all'esito di un cammino dottrinale non di ieri, nella direzione di un consolidato allontanamento dalle posizioni di ascendenza savignyana – STOLFI 2017, p. 116 ss. Da segnalare la riflessione di SCHIAVONE 2017b, p. 4 ss., che sottolinea la connessione tra i profili d'indagine richiamati nel testo, per porre in luce il connotato di «impersonalità» che accomunava comunque l'attività dei giuristi antichi nella dimensione ontologica della creazione giuridica.

²⁰³ Fino a pervenire a risultati francamente indifendibili, come quelli di KLAMI 1985, p. 69 ss., addirittura pronto a 'dissolvere' la persona di Gaio nella tradizione della scuola cassiana, o quelli di PUGSLEY 1994, p. 353 ss., a favore di un'identificazione tra il nostro *magister* e Pomponio: avevo già espresso disappunto per esiti tanto inattendibili in COSSA 2013, risp. pp. 85 s.

l'affermazione degli studi gaiani sarebbe coincisa con «il ritrovamento di un manoscritto e la scomparsa di un autore»²⁰⁴, reputo legittimo chiedersi se tutte le indagini degli ultimi decenni non abbiano invece l'effetto inverso di far 'riapparire' Gaio nella filigrana dei suoi scritti²⁰⁵. E ciò mi pare si possa dire, altresì, di quegli studi che sembrano in realtà non occuparsi frontalmente del problema, come quello di Falcone. Dalla sua lettura si esce, infatti, con rinnovate convinzioni circa la figura del maestro antonino: è impossibile, cioè, non trarre conseguenze biografiche dalla datazione dell'opera, dalla delimitazione della sua destinazione, dalla fissazione dei confini dei suoi contenuti e dall'istantanea della sua architettura.

Quando trasferiamo tutte le informazioni dal piano oggettivo dell'opera a quello soggettivo dell'autore, si può davvero intuire l'idea che Falcone si è raffigurato di Gaio: un *magister iuris* della prima metà del II secolo d.C., legato alla tradizione didattica sabiniana, e in grado di maturare un'esperienza di insegnamento tale da suggerirgli di redigere un testo di preparazione e accompagnamento per le proprie lezioni, ma al contempo non interessato a farne una pubblicazione; semmai, pronto a trarre incentivo dall'imprevisto riconoscimento della propria capacità divulgativa, al punto da impegnarsi in seguito nella composizione di una stesura più elaborata e personale, le *Res cottidianae*²⁰⁶. Non si dica che ciò – assieme alle concezioni giuridiche testimoniate dal manuale – non è abbastanza per attribuire un 'volto scientifico' al giurista, al di là dell'ignoranza sul luogo di origine e attività, sulla sua condizione personale o sulle cariche eventualmente ricoperte nell'amministrazione: questi sì, elementi connessi all'approccio 'biografico' che – in questo caso – possono avere un peso abbastanza secondario ai nostri occhi. Alla fine, dunque, si illumina l'ennesimo livello di lettura delle notizie che il volume ci distribuisce, pur senza poterlo annoverare nella schiera di quelli 'biografici'²⁰⁷.

Ma non è finita, perché rimane da alludere al secondo motivo di 'soddisfazione' che discende dalla lettura stessa, e che riguarda stavolta il modo di rapportarsi agli scritti giurisprudenziali. A questo proposito, Falcone maneggia il testo antico come un'opera letteraria, e non solo

nt. 117 e 77 s. nt. 104. A parte questi eccessi, è agevole constatare come lo sforzo di restituire un'immagine al nostro giurista sia stato ritenuto sempre essenziale da parte degli studiosi: a cominciare – col '900, mentre per l'età precedente cfr. i rinvii di MANTOVANI 2019, p. 1 ss. – da FITTING 1908, p. 49 ss. fino a LIEBS 2020, p. 3 ss., passando almeno per KOKOUREK 1935, p. 497 ss., HONORÉ 1962, p. 70 ss., KUNKEL 1967, p. 186 ss., DIÓSDI 1976, p. 607 ss., ancora LIEBS 1976b, p. 294 ss. (poi ID. 1997, p. 188, con altra bibl.), STANOJEVIĆ 1989, p. 20 ss. e MICHEL 1991, spec. p. 200 ss.

²⁰⁴ MANTOVANI 2019, p. 1 (ma cfr. già ID. 2018, p. 189).

²⁰⁵ Per economia di scrittura, qui mi concentro sulla letteratura relativa alle *Institutiones*, ma è implicito che allo scopo indicato possano contribuire ancora le ricerche sugli altri capitoli della produzione gaiana: cfr., a titolo di esempio, BABUSIAUX 2020, p. 51 ss.

²⁰⁶ Vi sarebbero, poi, le ulteriori conclusioni ricavabili dalle molte affermazioni dell'Autore: ad esempio, dall'approccio operativo, più volte chiamato in causa, sarebbe lecito desumere indizi sia sul tipo di insegnamento che Gaio impartiva, che sulla sua mentalità fortemente orientata alla valenza pratica del diritto.

²⁰⁷ D'altronde, a me sembra che, nei fatti, i diversi approcci non siano così incompatibili, soprattutto perché idealmente convergenti verso il medesimo risultato: la ricostruzione della personalità scientifica di un autore. Lo stesso MANTOVANI 2018, p. 17 si augura, accingendosi a ragionare su varie tipologie di letteratura giuridica, che «l'approche biographique sera évitée dans l'espoir que les juristes romains puissent se présenter à travers leurs ouvrages»: un obiettivo che finisce per congiungere comunque le opere a coloro che le scrissero.

come la brutale espressione di un sapere tecnico²⁰⁸. Elevare le *Institutiones* al rango di letteratura, commentare i *Commentarii* – mi si passi il gioco di parole – come un romanzo, un poema o un lavoro teatrale: ecco un passaggio tutt'altro che ovvio (e condiviso), ma potenzialmente foriero di risultati assai penetranti. Questo non significa, chiaramente, annullare tutte le specificità della produzione scritta dei *prudentes*, che sono sempre protagonisti di una *scientia* estremamente peculiare e, al tempo di Gaio, fornita ormai di un'autonomia sostanziale e strutturale tale da stagliarsi inconfondibile nel panorama delle varie *artes*. La letteratura giuridica romana esige certo di essere studiata con la consapevolezza dei suoi caratteri distintivi e delle sue linee di andamento, profondamente legati alla portata dei precetti giuridici trasmessi²⁰⁹: la precisazione mi trova pienamente d'accordo, ma non è questo il punto. L'aspetto saliente consiste nel cogliere contemporaneamente l'opportunità di analizzare quelle opere anche secondo criteri distinti, che tengano conto dello stile, dell'armonia compositiva, della capacità comunicativa, finanche dell'impatto razionale ed emotivo sui fruitori: in una parola, della 'bellezza'²¹⁰. Una 'bellezza' che non è necessariamente preclusa al linguaggio giuridico, a tutti i livelli²¹¹, e che può essere declinata anche al di fuori dei canoni usualmente adottati per valutarne la riuscita (ad esempio, la 'precisione')²¹².

A un simile vaglio si prestano le *Institutiones* molto più che le altre testimonianze giurisprudenziali, che sono dovute passare attraverso il laboratorio dei giustinianeisti. Ma tra le pagine del volume di Falcone – nel prestare attenzione alle scelte del giurista, nel portare alla luce le trame portanti della sua pianificazione (e quindi del suo ideale didattico), nella profonda valorizzazione del singolo vocabolo o del sintagma – rinvengo anche il gusto del «dilettevole»²¹³, di cui sarebbe – a mio parere – pericolosamente impoverente privarsi, davanti allo scritto di Gaio (come di ogni altro esperto del diritto) del pari che dinanzi alla produzione di un poeta o retore antico. Egli costruì un testo diretto a un apprendimento specialistico, ma destinato poi a superarne le frontiere e a diventare parte della cosiddetta 'letteratura giuridica' romana: vale a dire di un complesso di opere che, prima di essere *species* (letteratura tecnica) era *genus* (vera letteratura)²¹⁴, e che anche in base alle regole di quest'ultimo chiede di essere valutato. D'altronde, è esatto associare la stessa ricognizione di Falcone a tale qualifica, e quindi giudicarla, almeno in parte, secondo i medesimi parametri.

²⁰⁸ Sotto tale luce, non si può non ricordare l'importante impulso a una considerazione degli scritti giuridici antichi come 'letteratura' presente già nella riflessione di NEGRI 1976, p. 3 ss., con una particolare attenzione al versante formale e stilistico di quei lavori.

²⁰⁹ Molto utile è, a tal fine, la recente puntualizzazione di MANTOVANI 2018, spec. p. 48 ss., il quale anzi rinnega il parametro della soddisfazione estetica (o di intrattenimento) come mezzo per valutare natura e successo di quella letteratura.

²¹⁰ Termine già impiegato da MANTOVANI 2018, p. 53 (tra le molte ricorrenze), e poi recuperato e problematizzato da PEPPE 2019, p. 15 ss., il quale accoglie poi anche un approccio «dilettevole» al diritto romano (spec. p. 45 ss.).

²¹¹ Lo stesso FALCONE 2014, p. 339 ss. la individua nelle leggi, ad esempio.

²¹² Cfr. MANTOVANI 2018, p. 53 ss. (poi PEPPE 2019, p. 24 ss.).

²¹³ Prendo in prestito da PEPPE 2019, *passim* e spec. p. 46 l'aggettivo che meglio definisce questa dimensione percettiva delle opere romane.

²¹⁴ Come, d'altra parte, riconosciuto apertamente anche da MANTOVANI 2018, p. 17 ss.

Vale la pena di completare queste ultime considerazioni sulle sensazioni che il volume suscita con una rapida notazione circa la tecnica di una scrittura che, impegnata nel veicolare così numerosi argomenti, avrebbe potuto rischiare di venire da essi ‘soffocata’. Come più volte sottolineato, l’andamento rimane invece tenacemente piano e la lettura, perciò, molto piacevole. La capacità di ‘trobar leu’ di Falcone, specialmente nel momento del chiarimento didascalico, si confronta con una competenza giuridica e filologica talora quasi ‘sfrontata’ e con un apparato bibliografico pressoché privo di falle: mentre con una mano si introducono continuamente spunti e quesiti, con l’altra si fa di tutto per rimuovere gli ostacoli alla comprensione.

Il libro sui *Commentarii* di Gaio scritto da Falcone è, in definitiva, un supporto prezioso, sia per chi si affacci per la prima volta allo studio del manuale, e voglia pertanto abbracciare con lo sguardo una cospicua parte delle connesse tematiche, sia per quanti abbiano, invece, già avuto modo di prendere contatto con la complessità delle relative questioni, e siano in cerca di una visione d’insieme ragionata, atta a mettere ordine nella ‘frenetica’ produzione storiografica in argomento. Al tempo stesso, credo altresì che ci troviamo di fronte a un lavoro che definirei ‘provocatorio’ sotto almeno due profili. Lo è, anzitutto, nel senso che non di rado perviene – e lo si è più volte messo in luce – a conclusioni distanti da certi luoghi comuni storiografici: non per il manieristico fine di stupire gratuitamente, ma con la capacità di dimostrare che letture alternative sono talora perfettamente logiche e dimostrabili. Inoltre, il libro ‘provoca’ la riflessione, non mirando a sigillare la discussione sui vari punti, bensì a fornire una base su cui «fondare futuri impegni di riflessione sullo scritto gaiano»²¹⁵. La sollecitazione mi pare possa dirsi rivolta a chiunque desideri misurarsi con una materia ancora in cerca della sua definitiva configurazione, ma – e credo in primo luogo – testimonia un auspicio che Falcone indirizza anzitutto a sé stesso, non pago delle pur fruttuose ricerche sulle *Institutiones*. Quello stesso auspicio che il lettore ricava implicitamente dall’essere questo solo il ‘primo volume’ di un percorso prefigurato come più articolato. Del resto, le questioni residue su cui risulterebbe – credo – utilissima una nuova «messa a punto» dell’Autore sono ancora pulsanti (il valore storico e giuridico dei manoscritti concorrenti e delle varianti di tradizione²¹⁶, la fortuna in epoca tardoantica²¹⁷ e successivamente

²¹⁵ Con tali parole FALCONE 2022a, p. 142 conclude appunto le proprie pagine.

²¹⁶ Il riferimento va non soltanto alla restituzione piena del dettato del *Codex Veronensis*, grazie alle più recenti scoperte ottenute tramite l’impiego di tecnologie avanzate (su cui, da ultimo, BRIGUGLIO 2019, p. 107 ss. e ID. 2020, p. 391 ss.; cfr. AMMIRATI 2020, p. 321 ss. per i profili paleografici più generali), ma anche e soprattutto ai piani di intersezione tra la versione di tale codice e quelle tradite dai papiri editi per la prima volta all’inizio del XX secolo: cfr., in breve, la letteratura citata in COSSA 2013, p. 60 ss. nt. 82, cui *adde* almeno AMMIRATI 2015, pp. 84 e 93; MANTOVANI 2018, p. 203 ss. (e ID. 2019, p. 14 ss.); ATZERI 2020, pp. 39 ss. e 75 ss.; FRESSURA 2020, p. 359 ss. (e pure COLELLA 2020, p. 451 ss., quanto alle ricadute sulle edizioni successive).

²¹⁷ Specialmente nei riuhi che del testo istituzionale gaiano si faranno nelle scuole dei secoli IV e V, sia in Oriente che in Occidente. Si può rinviare a RODRÍGUEZ MARTÍN 2020, pp. 531 ss. e a MAROTTA 2022, p. 1 ss. per i *Fragmenta* di Autun, a MANTOVANI 2020, p. 577 ss. per l’*Epitome Gai*, e a MANTHE 2020, p. 489 ss. circa i vari recuperi di materiali e posizioni gaiane (non solo dalle *Institutiones*) in sillogi tardoantiche.

giustiniana²¹⁸, infine i già ricordati rapporti con le *Res cottidianae*²¹⁹, solo per citarne alcuni): in proposito ci si può solo augurare che la riflessione, sin qui così proficuamente condensata nelle pagine di questo primo tomo, possa dare ulteriori frutti.

Bibliografia

- ALBANESE 2004 = B. ALBANESE, *Nota su Gai 1.7 e sulla storia del ius respondendi*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 49 (2004), pp. 17-26 = in ID., *Scritti giuridici*, IV, a c. di G. FALCONE, Torino 2006, pp. 1081-1090.
- AMMIRATI 2015 = S. AMMIRATI, *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma 2015.
- AMMIRATI 2020 = S. AMMIRATI, *Il codice veronese delle Institutiones di Gaio. Paleografia e codicologia*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 321-358.
- ANKUM 1994 = H. ANKUM, *Towards Additions to Lenel's Palingenesia Iuris Civilis*, in *Revue internationale des droits de l'Antiquité* 3^a s. 41 (1994), pp. 125-138.
- ARCARIA 2022 = F. ARCARIA, *Praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Napoli 2022.

²¹⁸ Anche in questo caso, i profili di interesse appaiono numerosi, a cominciare dalla vicinanza manifestata dallo stesso Giustiniano verso Gaio (qualificato «*noster*» in vari momenti della sua legislazione, come Const. Imperatoriam 6, Const. Omnem 1, e I. 4.18.5: vd. anche *supra*, nt. 29), per arrivare all'inquadramento dei *libri institutionum* nel piano di studi rinnovato dall'imperatore (di cui si dà notizia proprio in Const. Omnem 1: cfr. DURSI 2020, p. 673 ss. per una revisione essenziale della letteratura, da integrare necessariamente con quanto scrivevo, in termini più ampi, in COSSA 2018a, spec. p. 141 ss.). Sul versante dei contenuti, poi, mi parrebbe giunto finalmente, sulla scorta dei nuovi studi gaiani, il momento – al di là del doveroso omaggio verso un lavoro coraggioso e pionieristico (apprezzato, per esempio, da WIEACKER 1975, p. 221 ss.; BONA 1982, p. 47; MANTOVANI 2002, p. 166 s.) – di procedere a una revisione puntuale delle connessioni di ascendenza fra i vari manuali giuridici del principato (con peculiare attenzione a quello qui in esame) e l'andamento delle *Institutiones* giustiniane, per come ricostruite da FERRINI 1901, p. 101 ss.

²¹⁹ Si tratta, per la verità, di un punto a cui Falcone allaccia più volte la propria narrazione, seppure in maniera occasionale (oltre ad averne già parlato in FALCONE 2003b, p. 30 ss., Id. 2017, p. 13 s. e Id. 2021, p. 215 nt. 61). In particolare, a p. 69 (e nt. 292) si rivendica l'esattezza dell'attribuzione a Gaio dell'operetta, e si approva l'idea che essa fosse stata scritta a fini di una diffusione più ampia di quella del manuale, in base a un vero progetto editoriale (quasi una sorta di perfezionamento del formato già sperimentato con i *Commentarii*). In realtà, una simile conclusione solleverebbe comunque altri interrogativi, come quello del successo non comparabile del modello più avanzato, costituito appunto dalle *Res cottidianae*, rispetto alle *Institutiones*: ossia del perché nei secoli che seguirono solo queste ultime sarebbero state destinate a una circolazione assai estesa, se erano in sostanza un *internum corporis* meno rifinito. A maggior ragione, tale esito deve comunque essere posto in relazione con quanto l'Autore afferma a p. 141 s., per giustificare le differenze di impianto sistematico nella trattazione delle *res* tra i due scritti: vd. *supra*, nt. 125. Procedendo sul terreno fragile degli elementi indiziari, che Falcone prudentemente non ritiene di esplorare a fondo, si potrebbe così addirittura ipotizzare che allo stesso Gaio debbano sottarsi molti dei meriti di quel successo, riscosso – come detto – dal manuale e non dall'altra opera, più intimamente frutto delle sue scelte. Ma si scivolerebbe pericolosamente su declivi interpretativi pressoché irreversibili, mentre un'obiezione avverso l'accentuato valore assegnato alla divergenza sistematica ed espositiva tra i due scritti potrebbe risiedere già nella stessa ricostruzione dell'Autore: se fu il giurista a prefigurarsi le difformi finalità di essi, in funzione di queste ultime avrebbe potuto affidarsi a un tipo di impianto narrativo piuttosto che all'altro, senza che ciò deponga per la minore o maggiore autonomia e originalità nel configurarli entrambi. È, comunque, evidente che gli unici appigli sicuri non ci consentono neanche di inquadrare compiutamente il contenuto delle *Res cottidianae*: cfr. una breve sintesi in COSSA 2013, p. 58 ss. nt. 80. È peraltro vero, in chiusura, che lo stesso FALCONE 2022a, p. 95 s. rilancia la supposizione per cui in tale titolo fosse convogliato il materiale che noi conosciamo attraverso il *Fragmentum Dositheanum* (cfr. già Id. 2021, spec. p. 215 ss.): vd. *supra*, nt. 57.

- ARICÒ ANSELMO 1983 = G. ARICÒ ANSELMO, *Ius publicum-ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 37 (1983), pp. 445-773.
- ARNESE 2017 = A. ARNESE, *La similitudo nelle Institutiones di Gaio*, Bari 2017.
- ARNESE 2021 = A. ARNESE, *Societas. Idee e assetti d'interesse nell'esperienza giuridica romana*, Napoli 2021.
- ATZERI 2020 = L. ATZERI, *Diritto romano dal deserto. Percorsi editoriali di papiri giuridici nella prima metà del Novecento*, Torino 2020.
- AVENARIUS 2020 = M. AVENARIUS, *Gaio e l'ascesa e il declino della critica delle interpolazioni*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 767-802.
- BABUSIAUX 2020 = U. BABUSIAUX, *Die Institutiones im Rahmen der gajanischen Werke*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 51-95.
- BABUSIAUX, MANTOVANI 2020 = U. BABUSIAUX, D. MANTOVANI (a c. di), *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, Pavia 2020.
- BALDUS, LUCHETTI, MIGLIETTA 2020 = C. BALDUS, G. LUCHETTI, M. MIGLIETTA (a c. di), *Prolegomena per una palinogenesi dei libri 'ad Vitellium' di Paolo*, Alessandria 2020.
- BATTAGLIA 2020 = F. BATTAGLIA, *Strutture espositive in Gaio: per una morfologia delle Institutiones*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 205-278.
- BEGHINI, ZAMBOTTO 2023 = M. BEGHINI, I. ZAMBOTTO, *Res corporales e res incorporales: radici romane e sviluppi contemporanei di una bipartizione*, estr. da *Teoria e Storia del Diritto Privato* 16 (2023), pp. 1-45.
- BONA 1982 = F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica*, in *Nuovo Bollettino Borromaico* 20 (1982), pp. 33-49 = in V. MAROTTA, G.G. MELLERIO (a c. di), *Cento anni di bibliografia su Contardo Ferrini (Nuovo Bollettino Borromaico 31)*, Pavia 2002, pp. 93-104.
- BONA 2003 = F. BONA, *Il 'docere respondendo' e il 'discere audiendo' nella tarda repubblica*, in ID., *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, pp. 1131-1160.
- BRETONE 1982 = M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982².
- BRETONE 1998 = M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari 1998.
- BRETONE 2008 = M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2008¹².
- BRIGUGLIO 2019 = F. BRIGUGLIO, *La rinascita del manoscritto veronese*, in F. MILAZZO (a c. di), *Gaius noster. Nei segni del Veronese. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano. Copanello, 8-11 giugno 2012*, Milano 2019, pp. 107-127.
- BRIGUGLIO 2020 = F. BRIGUGLIO, *Il codice veronese delle Istituzioni di Gaio e gli interventi editoriali. Analisi multispettrale e formazione del testo*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 391-408.
- BRUTTI 2012 = M. BRUTTI, *Gaio e lo ius controversum*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 55 (2012), pp. 75-124.
- CANNATA 1989 = C.A. CANNATA, *Histoire de la jurisprudence européenne*, I, Torino 1989.
- CANNATA 2002 = C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sull'ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in *Cunabula iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggin*, Milano 2002, pp. 53-99 = in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, a c. di L. VACCA, Torino 2012, pp. 409-437.

- CANNATA 2003 = C.A. CANNATA, *Iura condere. Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e auctoritas principis*, in F. MILAZZO (a c. di), *Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del convegno internazionale di diritto romano e del IV Premio romanistico "G. Boulvert". Copanello 11-13 giugno 1998*, Napoli 2003, pp. 27-58 = in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, II, a c. di L. VACCA, Torino 2012, pp. 507-531.
- CANNATA 2008 = C.A. CANNATA, *Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo*, II, Torino 2008.
- CANTARONE 2001 = P. CANTARONE, *Osservazioni sullo studio del diritto nella tarda repubblica romana*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 67 (2001), pp. 417-428.
- CARCATERRA 1984 = A. CARCATERRA, *Rec.* a ARICÒ ANSELMO 1983, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 50 (1984), pp. 549-558.
- CARDILLI 2021 = R. CARDILLI, *Fondamento romano dei diritti odierni*, Torino 2021.
- CASAVOLA 1966 = F. CASAVOLA, *Gaio nel suo tempo*, in *Labeo* 12 (1966), pp. 7-17 = in *Gaio nel suo tempo. Atti del Simposio romanistico*, Napoli 1966, pp. 1-11 = in ID., *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, pp. 145-162 = in ID., *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, I, Napoli 2000, pp. 15-28.
- CASAVOLA 1976 = F. CASAVOLA, *Scienza, potere imperiale, ordinamento giuridico nei giuristi del II secolo*, in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* 27 (1976), pp. 17-32 = in ID., *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, pp. 163-184 = in ID., *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, I, Napoli 2000, pp. 129-146.
- CASTRO SÁENZ 2022 = A. CASTRO SÁENZ, *El Goyo de Ulpiano. Una aproximación*, in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* 70 (2022), pp. 1-70.
- COLELLA 2020 = L.C. COLELLA, *La storia editoriale delle Institutiones nei secoli XX-XXI*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 451-479.
- COSSA 2011 = G. COSSA, *Il De officio proconsulis di Venuleio Saturnino: nascita di un genere letterario*, in E. STOLFI (a c. di), *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Napoli 2011, pp. 107-153.
- COSSA 2013 = G. COSSA, *'Regula Sabiniana'. Elaborazioni giurisprudenziali in materia di condizioni impossibili*, Milano 2013.
- COSSA 2018a = G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano 2018.
- COSSA 2018b = G. COSSA, *Sulla soglia delle Institutiones: Paolo e il genere isagogico*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 84 (2018), pp. 93-118.
- DERNBURG 1869 = DERNBURG, *Die Institutionen des Gaius ein Collegienheft aus dem Jahre 161 nach Christi Geburt*, Halle 1869.
- DIÓSDI 1976 = G. DIÓSDI, *Gaius, der Rechtsgelehrte*, in H. TEMPORINI, W. HAASE (hrsg. von), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II.15, Berlin-New York 1976, pp. 605-631.
- D'IPPOLITO 1990 = F. D'IPPOLITO, *Otto Lenel e la giurisprudenza romana*, in O. LENEL, *Gesammelte Schriften*, I, hrsg. von O. BEHREND, F. D'IPPOLITO, Napoli 1990, pp. XXXV-XLVI = in ID., *Maestri d'Europa*, Napoli 1999, pp. 55-77.
- DURSI 2019 = D. DURSI, *Aelius Marcianus, Institutionum libri I-V*, Roma 2019.

- DURSI 2020 = D. DURSI, *Una bibliografia ragionata intorno alle Istituzioni di Gaio in Omnem 1: dalla scuola storica del diritto ai giorni nostri*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 673-682.
- FALCONE 1996 = G. FALCONE, *Ricerche sull'origine dell'interdetto Uti possidetis*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 44 (1996), pp. 7-360.
- FALCONE 2003a = G. FALCONE, *Appunti sul IV commentario delle Istituzioni di Gaio*, Torino 2003.
- FALCONE 2003b = G. FALCONE, *"Obligatio est iuris vinculum"*, Torino 2003.
- FALCONE 2006 = G. FALCONE, *Un'ipotesi sulla nozione ulpiana di ius publicum*, in L. LABRUNA (dir. da), M. BACCARI, C. CASCIONE (a c. di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, II, Napoli 2006, pp. 1167-1195.
- FALCONE 2009 = G. FALCONE, *Approccio operativo-cautelare e obligationes ex contractu nelle Istituzioni di Gaio*, in *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, pp. 313-325.
- FALCONE 2011 = G. FALCONE, *Sistematiche gaiane e definizione di obligatio*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, M.F. CURSI (a c. di), *Obligatio-obbligazione. Un confronto interdisciplinare. Atti del convegno di Roma, 23-24 settembre 2010*, Napoli 2011, pp. 17-51.
- FALCONE 2012 = G. FALCONE, *Osservazioni su Gai 2.14 e le res incorporeales*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 55 (2012), pp. 125-170.
- FALCONE 2014 = G. FALCONE, *The 'mysterious' beauty of Laws*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 57 (2014), pp. 339-353.
- FALCONE 2015 = G. FALCONE, *La trattazione di Gai 3.140-141 sul pretium nella compravendita, tra "regulae" e "ius controversum"*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 58 (2015), pp. 37-56.
- FALCONE 2017 = G. FALCONE, *La definizione di obligatio, tra diritto e morale*, Torino 2017.
- FALCONE 2020 = G. FALCONE, *'Instituere' e 'instruere' in D. 1.2.2.43 e il modello del 'docere respondendo'*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 33 (2020), pp. 179-190.
- FALCONE 2021 = G. FALCONE, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, in *Specula Iuris* 1 (2021), pp. 203-227.
- FALCONE 2022a = G. FALCONE, *Studi sui Commentarii 'istituzionali' di Gaio, I. Formazione natura del testo*, Roma-Bristol 2022.
- FALCONE 2022b = G. FALCONE, *'Legibus et moribus' in Gai 1.1*, in *Scritti in onore di Maria Immordino*, II, Napoli 2022, pp. 1321-1329.
- FALCONE 2022c = G. FALCONE, *I responsa prudentium in Gai 1.7 e in Inst. 1.2.8*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, I, Torino 2022, pp. 697-718.
- FERRARY, SCHIAVONE, STOLFI 2018 = J.-L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola, Opera*, Roma 2018.
- FERRARY, MAROTTA, SCHIAVONE 2021 = J.-L. FERRARY, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE, *Cnaeus Domitius Ulpianus, Institutiones. De censibus*, Roma-Bristol 2021.
- FERRINI 1901 = C. FERRINI, *Sulle fonti delle "Istituzioni" di Giustiniano*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 13 (1901), pp. 101-207 = in *Id.*, *Opere*, II. *Studi sulle fonti del diritto romano*, a c. di E. ALBERTARIO, Milano 1929, pp. 307-419.

- FITTING 1908 = H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Halle 1908².
- FRESSURA 2020, *P.Oxy. XVII 2103 e la storia del testo delle Institutiones di Gaio*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 359-389.
- FUHRMANN 1960 = M. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, Göttingen 1960.
- GALLO 2002 = F. GALLO, *Rec.* a BRETONE 1998, in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* 49 (1998), pp. 129-149.
- GIODICE SABBATELLI 1996 = V. GIODICE SABBATELLI, *Gli iura populi Romani nelle Istituzioni di Gaio*, Bari 1996.
- GIODICE SABBATELLI 1999 = V. GIODICE SABBATELLI, *Il catalogo degli iura e costituere nel proemio delle istituzioni gaiane*, in O. BIANCO, S. TAFARO (a c. di), *Il Linguaggio dei Giuristi Romani. Atti del convegno internazionale di studi. Lecce, 5-6 dicembre 1994 (Studi di filologia e letteratura 5)*, Lecce 1999, pp. 113-133.
- GIODICE SABBATELLI 2006 = V. GIODICE SABBATELLI, *I libri de officio fra tradizione e innovazione*, in L. LABRUNA (dir. da), M. BACCARI, C. CASCIONE (a c. di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, II, Napoli 2006, pp. 1139-1166 = in EAD., *Studi sull'ufficio del console*, Bari 2006, pp. 23-58.
- GIOMARO, BICCARI 2022 = A.M. GIOMARO, M.L. BICCARI, *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, Palermo 2022.
- GUZMÁN-BRITO 2019 = A. GUZMÁN-BRITO, *Gaio e la distinzione delle cose in corporali e incorporali*, in F. MILAZZO (a c. di), *Gaius noster. Nei segni del Veronese. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano. Copanello, 8-11 giugno 2012*, Milano 2019, pp. 269-292.
- HONORÉ 1962 = A.M. HONORÉ, *Gaius*, Oxford 1962.
- HORVAT 1966 = M. HORVAT, *Gaio e le fonti del dritto*, in *Gaio nel suo tempo. Atti del Simposio romanistico*, Napoli 1966, pp. 35-41.
- JÖRS 1903 = P. JÖRS, v. *Domitius* (88), in G. WISSOWA (hrsg. von), *Paulys Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft*, V.1, Stuttgart 1905, pp. 1435-1509.
- KIPP 1891 = T. KIPP, *Quellenkunde*, in *Kritische Vierteljahreschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* 33 (1891), pp. 481-580.
- KLAMI 1985 = H.T. KLAMI, *Gaius – der unsterbliche Lehrmeister? Personengeschichtliches und rechtstheoretisches über die Entwicklung der juristischen Methode in Rom*, Vammala 1985.
- KODRĘBSKI 1976 = J. KODRĘBSKI, *Der Rechtsunterricht am Ausgang der Republik und zu Beginn des Prinzipats*, in H. TEMPORINI, W. HAASE (hrsg. von), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II.15, Berlin-New York 1976, pp. 177-196.
- KOKOUREK 1935 = A. KOKOUREK, *Quis erat Gaius? Indagatio nova quaestionis*, in *Atti del Congresso internazionale di Diritto romano. Bologna e Roma XVII-XXVII aprile MCMXXXIII. Roma*, II, Pavia 1935, pp. 497-526.
- KUNKEL 1967 = W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln 1967².

- LANTELLA 1981 = L. LANTELLA, *Le Istituzioni di Gaio come modello pragmatico*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del convegno torinese, 4-5 maggio 1978 in onore del prof. Silvio Romano*, Milano 1981, pp. 27-87.
- LEESEN 2009 = T. LEESEN, *Gaius meets Cicero. Law and Rhetoric in the School Controversies*, Leiden 2009.
- LENEL 1889 = O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I-II, Lipsiae 1889.
- LIEBS 1976a = D. LIEBS, *Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat*, in H. TEMPORINI, W. HAASE (hrsg. von), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II.15, Berlin-New York 1976, pp. 197-286.
- LIEBS 1976b = D. LIEBS, *Römische Provinzialjurisprudenz*, in H. TEMPORINI, W. HAASE (hrsg. von), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II.15, Berlin-New York 1976, pp. 288-362.
- LIEBS 1997 = D. LIEBS, *Jurisprudenz*, in K. SALLMANN (Hrsg.), *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 117 bis 285 n. Chr. (Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, IV)*, München 1997, pp. 83-217.
- LIEBS 2020 = D. LIEBS, *Biographical Matters about Gaius*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 3-28.
- LOMBARDI 1983 = G. LOMBARDI, *Rec. a ARICÒ ANSELMO 1983*, in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* 34 (1983), pp. 130-141.
- MAGANZANI 2022 = L. MAGANZANI, *Florentinus, Institutionum libri XII*, Roma-Bristol 2022.
- MANTHE 2004 = U. MANTHE (hrsg. von), *Gaius Institutiones. Die Institutionen des Gaius*, Darmstadt 2004.
- MANTHE 2020 = U. MANTHE, *Gaiuszitate in der Collatio und in anderen Werken der Spätantike*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 489-511.
- MANTOVANI 2002 = D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in D. MANTOVANI (a c. di), *Contardo Ferrini nel Icentenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo. Pavia 17-18 ottobre 2002*, Milano 2002, pp. 129-170.
- MANTOVANI 2012 = D. MANTOVANI, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 707-767.
- MANTOVANI 2018 = D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018.
- MANTOVANI 2019 = D. MANTOVANI, *Gaio nella storiografia del Novecento*, in F. MILAZZO (a c. di), *Gaius noster. Nei segni del Veronese. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano. Copanello, 8-11 giugno 2012*, Milano 2019, pp. 1-36.
- MANTOVANI 2020 = D. MANTOVANI, *Sul Liber Gaii. Trasmissione, forma, contenuti e storia degli studi*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 577-638.
- MANTOVANI 2022 = D. MANTOVANI, *Legum Multitudo: Diskussionen und Perspektiven aus Anlass einer Übersetzung*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung* 139 (2022), pp. 338-351.

- MAROTTA 2022 = V. MAROTTA, *I «fragmenta Augustodunensia» e l'insegnamento del diritto nelle Galliae alla fine del IV secolo*, estr. da *Rivista di Diritto Romano* 22 (2022), pp. 1-26.
- MASCHI 1971 = C.A. MASCHI, *Tutela. Fedecommessi. Contratti reali (Omissioni nel manoscritto veronese delle Istituzioni di Gaio)*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, IV, Milano 1971, pp. 667-774.
- MATTIOLI 2012 = F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, in G. PURPURA (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori, II. Auctores – Negotia*, Torino 2012, pp. 85-130.
- MICHEL 1991 = J.-H. MICHEL, *Du neuf sur Gaius?*, in *Revue internationale des droits de l'Antiquité* 3^a s. 37 (1991), pp. 175-217.
- NEGRI 1976 = G. NEGRI, *Prolegomeni ad una ricerca sui generi letterari nella giurisprudenza romana*, in *Seminario romanistico gardesano (19-21 maggio 1976)*, Milano 1976, pp. 3-31.
- NELSON 1968 = H.L.W. NELSON, *Die Textkritische Bedeutung der Ägyptischen Gaiusfragmente*, in *Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae*, Leiden 1968, pp. 135-180.
- NELSON 1981 = H.L.W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones* (unter mitw. von M. DAVID), Leiden 1981.
- NICOSIA 2005 = G. NICOSIA, *Iura condere*, in *Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo* 50 (2005), pp. 223-245.
- NICOSIA 2009 = G. NICOSIA, *Ea quae iure consistunt*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo*, II, Napoli 2009, pp. 821-835.
- NÖRR 1972 = D. NÖRR, *Divisio und partitio. Bemerkungen zur römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie*, Berlin 1972.
- ORESTANO 1981 = R. ORESTANO, *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981.
- PARENTI 2023 = L. PARENTI, *Urseius Ferox, I. Materiali per una palingenesi*, Lecce 2023.
- PEPPE 2019 = L. PEPPE, *Sulla «letteratura giuridica romana». A proposito di Les juristes écrivains de la Rome antique di Dario Mantovani*, estr. da *Rivista di diritto romano* 19 (2019), pp. 1-48 estr.
- PIETRINI 2012 = S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei libri institutionum*, Napoli 2012.
- PLATSCHEK 2022 = J. PLATSCHEK, *Die genera actionum in Gai 4.1*, in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* 70 (2022), pp. 71-80.
- PONTORIERO 2023 = I. PONTORIERO, *I Brevium [ad edictum] libri XXIII di Giulio Paolo. Saggio introduttivo. Testo traduzione e commento*, Torino 2023.
- PUGSLEY 1994 = D. PUGSLEY, *Gaius or Sextus Pomponius*, in *Revue internationale des droits de l'Antiquité*, 3^a s. 41 (1994), pp. 353-367 = in Id., *Justinian's Digest and the Compilers*, I, Exeter 1995, pp. 83-97.
- PULIATTI 2020 = S. PULIATTI, *Callistratus, Opera*, Roma-Bristol 2020.
- QUADRATO 1979 = R. QUADRATO, *Le Institutiones nell'insegnamento di Gaio. Omissioni e rinvii*, Napoli 1979.

- QUADRATO 1994 = R. QUADRATO, «*Iuris conditor*», in *Index* 22 (1994), pp. 87-106 = in *Id.*, *Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, pp. 95-114.
- ROCCHI 2020 = S. ROCCHI, *C. Gaius Gaius (Noster): il nome dell'autore delle Institutiones e altri ragionamenti letterari ed epigrafici (con un'Appendice sulla tecnica di citazione dei nomi degli auctores nel Digesto)*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 29-50.
- RODRÍGUEZ MARTÍN 2020 = J.-D. RODRÍGUEZ MARTÍN, *Gayo a través de los Fragmenta Augustodunensia: cuestiones exegeticas*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 531-564.
- ROMANO 2020 = E. ROMANO, *La Institutiones di Gaio e la tradizione manualistica antica*, in BABUSIAUX, MANTOVANI 2020, pp. 167-203.
- ROTONDI 1910 = G. ROTONDI, *Osservazioni sulla legislazione comiziale romana di diritto privato*, in *Il Filangieri* 35 (1910), pp. 641-670 = in *Id.*, *Scritti giuridici, I. Studi sulla storia delle fonti e sul diritto pubblico romano*, a c. di V. ARANGIO-RUIZ, Milano 1922, pp. 1-42.
- ROTONDI 1912 = G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912.
- SANTUCCI 2014 = G. SANTUCCI, *Legum inopia e diritto privato. Riflessioni intorno ad un recente contributo*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 80 (2014), pp. 373-393.
- SCHIAVONE 2016 = A. SCHIAVONE, *Introduzione. Una storiografia di confine*, in J.-L. FERRARY, *Dall'ordine repubblicano ai poteri di Augusto. Aspetti della legislazione romana*, a c. di E. STOLFI, Roma 2016, pp. VII-XVII.
- SCHIAVONE 2017a = A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017².
- SCHIAVONE 2017b = A. SCHIAVONE, *Singularità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, in *Id.* (a c. di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2017, pp. 1-9.
- SCHIAVONE 2021 = A. SCHIAVONE, *Destino dei giuristi e forma dell'impero*, in FERRARY, MAROTTA, SCHIAVONE 2021, pp. 53-77.
- SCHMIDLIN 1970 = B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien 1970.
- SCHULZ 1968 = F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Firenze 1968.
- SINI 1995 = F. SINI, *A quibus iura praescribentur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C.*, Torino 1995.
- STAGL 2014 = J.F. STAGL, *Das didaktische System des Gaius*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung* 131 (2014), pp. 313-348.
- STAGL 2018 = J.F. STAGL, *Cesars Koch oder das Schweigen der Quellen: Zur Kritik Varvaros am didaktischen System des Gaius*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung* 135 (2018), pp. 582-591.
- STAGL 2021 = J.F. STAGL, *Scriptores Iuris Romani: Zu Schiavones Edition der römischen Rechtsschriftsteller und ihrem ersten Band Quintus Mucius Scaevola*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung* 138 (2021), pp. 568-594.
- STANOJEVIĆ 1989 = O. STANOJEVIĆ, *Gaius noster. Plaidoyer pour Gaius*, Amsterdam 1989.
- STOLFI 1997 = E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 63 (1997), pp. 1-106.

- STOLFI 2001 = E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in *Rivista di Diritto Romano* 1 (2001), pp. 345-395.
- STOLFI 2003 = E. STOLFI, *I «libri disputationum» di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani*, in *Rivista di diritto romano* 3 (2003), pp. 427-447.
- STOLFI 2008 = E. STOLFI, *Die Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat*, in C. BALDUS, T. FINKENAUER, T. RÜFNER (hrsg. von), *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen 2008, pp. 9-29.
- STOLFI 2010 = E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna 2010.
- STOLFI 2012 = E. STOLFI, *Dissensiones prudentium, dispute di scuola e interventi imperiali*, in V. MAROTTA, E. STOLFI (a c. di), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno. Firenze, 21-23 ottobre 2010*, Roma 2012, pp. 287-338.
- STOLFI 2017 = E. STOLFI, *Diritto romano e storia del pensiero giuridico*, in L. VACCA (a c. di), *Nel mondo del diritto romano. Convegno ARISTEC. Roma 10-11 ottobre 2014*, Napoli 2017, pp. 91-122.
- STOLFI 2019 = E. STOLFI, *Per una genealogia della soggettività giuridica: tra pensiero romano ed elaborazioni moderne*, in P. BONIN, N. HAKIM, F. NASTI, A. SCHIAVONE (a c. di), *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, Torino 2019, pp. 59-88.
- TALAMANCA 1977 = M. TALAMANCA, *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano. Colloquio italo-francese. Roma, 14-17 aprile 1973*, II, Roma 1977, pp. 3-319.
- TALAMANCA 2000 = M. TALAMANCA, *Otto Lenel e la 'Palingenesia'*, in O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, a c. di G. CAPOGROSSI COLOGNESI, Roma 2000, p. I-XI.
- TURELLI 2012 = G. TURELLI, *'Res incorporales' e beni immateriali: categorie affini ma non congruenti*, estr. da *Teoria e Storia del Diritto Privato* 5 (2012), pp. 1-30.
- VACCA 2012 = L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni*, Torino 2012².
- VARVARO 2016 = M. VARVARO, *La dote, il ius singulare e il "sistema didattico" di Gaio*, in *Seminarios complutenses de derecho romano* 29 (2016), pp. 409-439.
- VARVARO 2018 = M. VARVARO, *«Favor dotis» e singolari interpretazioni in tema di «ius singulare»*, in *Index* 46 (2018), pp. 226-254.
- WIEACKER 1975 = F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1975².
- ZANNINI 1981 = P. ZANNINI, *Rappresentazione dinamica del fenomeno giuridico nelle Istituzioni di Gaio*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del convegno torinese, 4-5 maggio 1978 in onore del prof. Silvio Romano*, Milano 1981, pp. 367-384.

